

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I	3		
DISPOSIZIONI GENERALI	3		
CAPO I	3		
FINALITA', CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO STRUTTURALE	3		
Art. 1 Scopi e definizione del Piano Strutturale	3	Art. 21 Disposizioni relative alla "risorsa energia"	16
Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano Strutturale	5	Art. 22 Disposizioni relative alla "risorsa sottosuolo e suolo, copertura vegetazionale"	17
Art. 3 Durata ed effetti del Piano Strutturale	5	Art. 23 Disposizioni relative ai rifiuti	21
Art. 4 Criterio di continuità della gestione urbanistica	6	Art. 24 Disposizioni relative alle aziende insalubri	21
Art. 5 Compatibilità e condizioni di trasformabilità. Elementi di valutazione strategica	6	Art. 25 Disposizioni relative alle radiazioni non ionizzanti e agli impianti per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, e per le telecomunicazioni	22
Art. 6 Programmi e progetti efficaci per gli obiettivi strategici, piani di settore	7	Art. 26 Ecosistemi della fauna e della flora ed aree di particolare interesse ambientale	22
CAPO II	8	Art. 27 Unità ambientali del Paesaggio e quadri ambientali	22
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	8	Art. 28 Disposizioni relative al consolidamento e riqualificazione della risorsa insediativa. Strategia dimensionale	25
Art. 7 Coerenza del Piano Strutturale con la pianificazione sovraordinata	8	Art. 29 Adeguamento e riorganizzazione funzionale delle reti di comunicazione	27
CAPO III	8	CAPO IV	28
STRATEGIE GENERALI	8	INVARIANTI	28
Art. 8 Sistemi funzionali e obiettivi di sviluppo sostenibile	8	Art. 30 Centri storici	28
TITOLO II	11	Art. 31 Edificato al catasto Leopoldino	29
VINCOLI E LIMITI D'USO DELLE RISORSE INVARIANTI	11	Art. 32 Siti di interesse archeologico e luoghi della memoria	29
CAPO I	11	Art. 33 Viabilità storica, percorsi panoramici e naturalistici-ambientali	29
DISPOSIZIONI GENERALI	11	Art. 34 Boschi di pregio	29
Art. 9 Disposizioni generali	11	Art. 35 Aree forestali con presenza di piante di interesse agro-forestali e piante monumentali	30
Art. 10 Disposizioni relative al Parco Nazionale e al sistema delle aree protette (SIR)	12	Art. 36 Terrazzamenti e zone terrazzate	30
CAPO II	12	Art. 37 Pascoli e prato pascolo	30
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE	12	Art. 38 Quadri ambientali	30
Art. 11 Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati	12	Art. 39 Zone di tutela e valorizzazione rurale	30
Art. 12 Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino e provinciale	12	Art. 40 Reticolo idrografico e fasce di pertinenza fluviale	31
Art. 13 Ambito di assoluta protezione del corso d'acqua (A1)	12	Art. 41 Geotipi ed emergenze naturalistiche	31
Art. 14 Ambito "B"	13	Art. 42 Habitat, collegamenti ecologici e reti ecologiche fluviali	31
Art. 15 Classi di pericolosità idraulica media ed elevata	13	Art. 43 Rete viaria – Corridoi infrastrutturali – varianti stradali	32
Art. 16 Aree a vulnerabilità alta	13	TITOLO III	33
Art. 17 Aree a vulnerabilità media	14	REGOLE DELLO STATUTO DEI LUOGHI	33
CAPO III	14	Art. 44 Disposizioni generali ed efficaci	33
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE	14	Art. 45 Regole di luogo del territorio costruito	33
Art. 18 Disposizioni relative alla "risorsa acqua"	14	Art. 46 Regole di luogo del territorio aperto	34
Art. 19 Disposizioni relative alla "risorsa aria"	16	Art. 47 La protezione e conservazione della risorsa	35
Art. 20 Disposizioni relative alla "risorsa clima"	16	Art. 48 Il recupero e riqualificazione della risorsa	35
		Art. 49 La trasformazione e addizione della risorsa	35
		TITOLO IV	37
		SISTEMI E SOTTOSISTEMI AMBIENTALI	37
		UNITA' TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI	37
		Art. 50 Suddivisione del territorio comunale in sistemi, sottosistemi e unità territoriali organiche elementari	37
		Art. 51 Ambito di applicazione della Legge Regionale n. 64/1995	39
		CAPO I	40

SISTEMA TERRITORIALE MONTANO, SOTTOSISTEMI AMBIENTALI, U.T.O.E. 40

Art. 52 Strategie di sistema e dei sottosistemi ambientali	40
Art. 53 Sottosistema ambientale del Muraglione	41
Art. 54 Unità territoriale organiche elementari	41
Art. 55 Sottosistema ambientale del Falterona	43
Art. 56 Sottosistema ambientale dell'Acquacheta	43

CAPO II SISTEMA PEDEMONTANO, SOTTOSISTEMI AMBIENTALI E U.T.O.E. 45

Art. 57 Strategie di sistema e dei sottosistemi ambientali	45
Art. 58 Sottosistema ambientale del Capoluogo	46
Art. 59 Unità Territoriali Organiche Elementari	47
Art. 60 Sottosistema ambientale di Castagno d'Andrea – Casale	53
Art. 61 U.T.O.E.	55

TITOLO V REGOLE GENERALI DI GESTIONE, SALVAGUARDIE, INDIRIZZI PROGRAMMATICI E STRUMENTI DI GESTIONE 62

CAPO I REGOLE GENERALI DI GESTIONE E SALVAGUARDIE 62

Art. 62 Salvaguardie e continuità di gestione	62
Art. 63 Prescrizioni di compatibilità urbanistica	63
Art. 64 Prescrizioni generali per gli interventi di completamento e di sostituzione – Piani di settore	63
Art. 65 Contenuti dei programmi e progetti di sviluppo sostenibile	64
Art. 66 Regole generali per le attrezzature, i servizi, gli impianti e gli spazi pubblici e di uso comune	66
Art. 67 Opere stradali	67
Art. 68 Criteri generali per le opere nel territorio aperto	68
Art. 69 Valutazione degli effetti ambientali	68
Art. 70 Salvaguardie relative alle caratteristiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche	68

CAPO II STRUMENTI DI GESTIONE E INDIRIZZI PROGRAMMATICI E DISPOSIZIONI FINALI 68

Art. 71 Il Regolamento Urbanistico	68
Art. 72 I programmi integrati d'intervento	69
Art. 73 Cartelli pubblicitari	69
Art. 74 Ricovero cani e cimiteri per animali di compagnia	69
Art. 75 Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati	69
Art. 76 Ottemperanza ad altre disposizioni	70

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
FINALITA', CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO
STRUTTURALE**

Art. 1 Scopi e definizione del Piano Strutturale

1. Il presente piano elaborato ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n°5 del 16 gennaio 1995, quale documento strategico per l'esercizio della politica territoriale comunale, persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sostenibile, attraverso:

- a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
- b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;
- c) stabilire un equilibrato e corretto rapporto con il Parco Nazionale che, assunto come risorsa, possa attivare iniziative economiche integrate ad azioni di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico-culturali favorendo lo sviluppo del territorio comunale ed il rafforzamento delle sue identità nell'ambito dei progetti di valorizzazione della Montagna promossi dalla Regione Toscana e a livello Nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente piano:

- individua l'articolazione del territorio interessato in sistemi, sottosistemi ambientali e unità territoriali organiche elementari;
- definisce le invarianti strutturali del medesimo territorio, e le modalità di tutela delle sue risorse essenziali;
- enuncia gli elementi da considerare per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni previste o prevedibili;
- stabilisce le direttive, anche di carattere quantitativo, da osservare dal regolamento urbanistico nel definire le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili e prescritte;
- detta gli indirizzi programmatici da osservare dal regolamento urbanistico, dai programmi integrati d'intervento, dai progetti e dai piani di settore.

La disciplina dettata dal presente piano trova applicazione nella totalità del territorio del Comune di San Godenzo.

3. Concorrono a formare il Piano Strutturale:

- il quadro delle conoscenze della disponibilità e stato delle risorse;

- i vincoli ed i limiti d'uso delle risorse definibili come invarianti;
- lo statuto dei luoghi e le loro regole;
- gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali;
- gli obiettivi e le scelte di sviluppo riguardanti i sistemi funzionali;
- le strategie generali e particolari stabilite per sistemi e sottosistemi ambientali con soglie dimensionali all'interno delle U.T.O.E.;
- le azioni di protezione, conservazione e pianificazione delle risorse;
- le regole ed i parametri di indirizzo gestionale del Piano anche nella sua fase attuativa.

In caso di contrasto o difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate precedentemente al Piano Strutturale prevalgono comunque le presenti norme con i relativi elaborati grafici.

4. Per la programmazione e gestione territoriale comunale, sono considerati dal presente Piano Strutturale tre insiemi di sistemi:

delle risorse (suolo e sottosuolo, acque, vegetazione, eco-sistemi della fauna e della flora ed aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, paesaggi, infrastrutture, insediamenti, reti e impianti tecnologici, servizi e attrezzature), risultanti dalle conoscenze, per le quali sono prescritti limiti e vincoli d'uso nel successivo Titolo II, e indicazioni per la loro protezione, conservazione e pianificazione;

funzionali (residenziale, produttivo, turistico, infrastrutturale, agricolo, dei servizi e delle attrezzature); i relativi obiettivi di sviluppo determinano le strategie generali contenute nel procedimento di avvio del Comune di San Godenzo, e quelle specifiche per sistemi funzionali e territoriali, di cui al successivo Titolo IV;

territoriali corrispondenti alle strategie specifiche, (di cui al successivo Titolo III) determinate in relazione agli obiettivi di sviluppo dei sistemi funzionali.

5. Le indicazioni strategiche del Piano Strutturale sono coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione regionale e provinciale, di cui al successivo Capo II, costituenti contenuti del presente Piano Strutturale. Il Piano tiene conto anche degli obiettivi dell'atto di avvio come richiamato al precedente alinea 4.

6. Le strategie – generali per l'intero territorio comunale, contenute nell'avvio del procedimento, e quelle specifiche per sistemi territoriali e sottosistemi ambientali, di cui al successivo Titolo IV – definite in relazione agli obiettivi di sviluppo dei sistemi funzionali di cui al precedente comma 4, si avvalgono degli usi dei sistemi delle risorse, di cui al primo alinea del precedente comma 4, e delle azioni su di esse stabilite.

7. Le azioni sulle risorse, previste entro le Unità Territoriali Organiche Elementari e dallo Statuto dei Luoghi, sono organizzate in ambiti e si dividono in:
- azioni di protezione e conservazione** consistenti nel mantenimento integrale della risorsa avente valore di "eredità", indipendentemente dal suo possibile uso. Sono generalmente riferite ai centri storici, al patrimonio architettonico sparso, alle aree di rispetto e tutela dei centri abitati, alle aree e luoghi di interesse ambientale, paesaggistico e storico-documentario;
- azioni di recupero e riqualificazione** consistenti nella gestione dei cambiamenti dovuti ai processi sociali, economici e culturali, orientate alla permanenza e riqualificazione della risorsa e alla attivazione di usi compatibili con incrementi funzionali di recupero rafforzamento e addizione della risorsa stessa. Sono generalmente riferite alle azioni di riqualificazione dei sistemi insediativi di recente formazione con programmi di recupero urbanistico e ambientale o di aree esterne con elementi di degrado diffuso. Nelle zone di recupero e riqualificazione sono possibili interventi per la realizzazione di impianti tecnologici di pubblica utilità;
- azioni di addizione e trasformazione** consistenti nell'accrescimento, nel ripristino e nella creazione di nuove risorse. Le azioni sono riferite alla trasformazione e addizione delle funzioni residenziali delle attività produttive, ai servizi ed alle attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico.
8. Ai fini dell'attuazione delle strategie di sistema e sottosistema ambientale, il Piano Strutturale individua all'interno dei sistemi e sottosistemi ambientali stessi le Unità Territoriali Organiche Elementari, corrispondenti alle parti del territorio comunale entro le quali sono programmati al successivo Titolo IV gli usi e le azioni riguardanti le risorse, compresi i relativi indirizzi per la determinazione dei limiti dimensionali.
- I limiti, indicati in ciascuna unità territoriale organica elementare, costituiscono riferimento dimensionale per il Regolamento Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di settore di cui al successivo art. 6.
9. Gli usi delle risorse e le azioni che le riguardano sono comunque soggetti all'osservanza dei vincoli e limiti, prescritti nel Titolo II, definibili come **invarianti ambientali**.
- I programmi, i progetti, i piani di settore, gli interventi e le opere che interessano il territorio comunale, di iniziativa pubblica e privata, devono altresì attenersi alle regole dello **statuto dei luoghi** di cui al successivo Titolo III.
- Le invarianti ambientali e lo statuto dei luoghi costituiscono pertanto le condizioni indiscutibili di ammissibilità ambientale, per la fattibilità di programmi, progetti, interventi e opere che interessino il territorio del Comune di San Godenzo.
- Esse rappresentano gli elementi di valutazione strategica.
10. Il Piano Strutturale formula al successivo Titolo V le regole generali per il Regolamento Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di settore.
11. Per il fatto di essere strumento strategico, il Piano Strutturale definisce il dimensionamento delle previsioni nell'ambito dei sottosistemi ambientali e delle U.T.O.E. rinviando la loro localizzazione e organizzazione al R.U. nel rispetto delle invarianti che prevalgono nelle scelte del R.U. e delle azioni indicate nella tavola 16.
- Le indicazioni delle localizzazioni, delle funzioni e dimensioni – che devono rispettare i limiti dimensionali previsti dal P.S. le strategie di sistema e sottosistema ambientale, conformi ai limiti e vincoli d'uso delle risorse e dello statuto dei luoghi – saranno fissate dal Regolamento Urbanistico o dai programmi, progetti, e piani di settore di cui al successivo art. 6 che comunque dovranno essere contenuti nei limiti dimensionali del P.S. salvo programmi o prospetti disposti dalla Regione o dallo Stato; potranno inoltre formare contenuto degli interventi e delle opere rispondenti ai criteri e ai limiti di compatibilità di cui al successivo art. 5 e alle relative regole di cui al Titolo V.
12. Le previsioni contenute nei programmi, progetti e piani di settore dovranno rispettare i limiti dimensionali stabiliti dal P.S. negli ambiti delle unità territoriali organiche elementari. Sono ammessi, con le procedure di cui al successivo art. 6, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale, limitate modificazioni degli indirizzi dimensionali stabiliti dal presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle unità territoriali organiche elementari e dei sottosistemi ambientali, in base a motivate scelte che producano un effettivo accertato miglioramento della qualità dell'intervento, di proposte progettuali innovative e di positivi risultati sociali ed economici per il pubblico interesse.
13. Le regole generali di cui al Titolo V possono essere modificate, integrate o sostituite con nuove regole, in ogni tempo senza che ciò costituisca variante del Piano Strutturale. Le modifiche dovranno essere motivate dall'introduzione di nuovi programmi e progetti di cui al successivo art. 6, che rientrino nei limiti dimensionali del P.S. e siano disposti da norme regionali e nazionali e comunque siano ritenuti compatibili con le invarianti ambientali e con lo statuto dei luoghi.
14. Il quadro conoscitivo evidenzia lo stato delle risorse al momento della formazione del presente Piano Strutturale; sarà tenuto aggiornato anche mediante la rilevazione delle risorse predisposte dai programmi, progetti e piani di settore in ottemperanza a quanto prescritto dal successivo art. 6.
- I progetti e i programmi di dettaglio potranno

approfondire i tematismi individuati nelle tavole delle conoscenze apportando eventuali modifiche riportate da indagini e documentazioni comprovanti le difformità riscontrate.

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano Strutturale

Fanno parte integrante del Piano Strutturale i seguenti elaborati:

Elaborati del quadro conoscitivo:

- tav. 1a – Uso del suolo - settore ovest – scala 1:10000
- tav. 1b – Uso del suolo – settore est – scala 1:10000
- 1. tav. 2 – Unità ambientali del paesaggio – scala 1:20000
- 2. tav. 3a – Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di interesse archeologico – settore ovest – scala 1:10000
- 3. tav. 3b – Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di interesse archeologico – settore est – scala 1:10000
- 4. tav. 4a – Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica – settore ovest – scala 1:10000
- 5. tav. 4b – Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica – settore est – scala 1:10000
- 6. tav. 5.- Habitat del lupo e del cervo – scala 1:25000
- 7. tav. 6 – Habitat dell'avifauna e degli anfibi – scala 1:25000
- 8. tav. 7 – Quadri ambientali e permanenze storiche del paesaggio – scala 1:20000
- 9. tav. 8 – Aree di pregio naturalistico e di integrazione ecologica – scala 1:20000
- 10. tav. 9 – Edifici, nuclei e aggregati del sistema insediativo del territorio aperto – scala 1:20000
- 11. tav. 10 – Infrastrutture: rete viaria principale e stradale vicinali – scala 1:20000
- 12. tav. 11 – Infrastrutture: sistema dei percorsi dell'accessibilità diffusa – scala 1:20000
- 13. tav. 12a – Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete – settore ovest – scala 1:10000
- 14. tav. 12b – Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete – settore est – scala 1:10000
- 15. tav. 13 – Localizzazione attività produttive terziarie e attrezzature di servizio pubblico e private – scala 1:20000
- 16. tav. 14a – Vincoli sovraordinati e tutele – settore ovest – scala 1:10000
- 17. tav. 14b – Vincoli sovraordinati e tutele – settore est – scala 1:10000
- 18. tav. 15a – Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F.
- 19. tav. 15b – Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F.

Elaborati di progetto:

- 20. tav.16a – Sintesi della struttura del territorio e sistemi

- funzionali – scala 1:20000
- 21. tav.16b – Linee strategiche e azioni di Piano – scala 1:50000
- 22. tav.17 – Sistemi territoriali – sottosistemi ambientali – UTOE – scala 1:20000
- 23. tav.18a – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele delle emergenze – settore ovest – scala 1:10000
- 24. tav.18 b – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele delle emergenze – settore est – scala 1:10000
- 25. tav.19 – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele degli habitat faunistici e delle aree di pregio naturalistico – viabilità e percorsi – scala 1:20000
- 26. tav.20 – Regole dello Statuto dei Luoghi all'interno dell'UTOE

Allegati:

- A. Relazione sull'attività di valutazione degli effetti ambientali
- B. Norme Tecniche di Attuazione
- C. Relazione generale e quadro conoscitivo

Elaborati relativi agli studi e indagini di supporto geo-morfologici e idraulici al piano strutturale:

- 1. relazione tecnica;
- 2. tav. N, SE, SW – carta geologica – scala 1:10000;
- 3. tav. unica – sezioni geologiche – scala 1:10000;
- 4. tav. N, SE, SW – carta geomorfologica – scala 1:10000
- 5. tav. N, SE, SW – carta litotecnica, dei sondaggi e dati di base – scala 1:10000;
- 6. tav. N, SE, SW – carta degli aspetti particolari per le zone sismiche – scala 1:10000;
- 7. tav. N, SE, SW – carta della vulnerabilità degli acquiferi – scala 1:10000
- 8. tav. N, SE, SW – carta della pericolosità geologica – scala 1:10000;
- 9. tav. N, SE, SW – rischio idraulico – carta del contesto idraulico e della pericolosità idraulica – scala 1:10000;
- 10. appendice alla carta dei sondaggi e dati di base;
- 11. tav. N e S – Carta delle pendenze – scala 1:10000

Repertorio A Elenco strade vicinali del territorio comunale;

Repertorio B Schede dalla n.1 alla n.199 del patrimonio edilizio censito nel territorio extraurbano.

Art. 3 Durata ed effetti del Piano Strutturale

- 1. In considerazione del suo carattere strategico, il Piano Strutturale ha una validità a tempo medio - lungo.
Il Piano Strutturale sarà variato o integralmente sostituito solo a motivo di rilevanti nuove situazioni territoriali, economiche e sociali, formatesi all'interno del Comune di San Godenzo, ovvero di origine comprensoriale, provinciale, regionale o nazionale.
- 2. Il Piano Strutturale deve essere in grado di recepire

programmi, progetti e interventi, dovuti a esigenze sociali ed economiche attualmente non prevedibili, per i quali il Piano Strutturale stesso si configura essenzialmente come documento strategico e quadro di riferimento per la sostenibilità ambientale e il rispetto delle preesistenze e dei valori in conformità di quanto stabilito al precedente articolo 1.

Non costituiscono pertanto varianti del Piano Strutturale, fatte salve le condizioni di cui al comma 12 del precedente art. 1, le modificazioni dei limiti dimensionali all'interno delle U.T.O.E. e dei sottosistemi ambientali, che risultino di limitata entità, siano motivate da evidenti apporti di qualità e risultino validate per quanto riguarda gli effetti ambientali.

Non costituiscono parimenti varianti del Piano Strutturale, alle condizioni di cui al comma 13 del precedente art. 1, le modificazioni delle regole generali contenute nel successivo Titolo V, dovute al processo di gestione territoriale, e agli apporti innovativi dei programmi e dei progetti di cui al successivo art. 6, quando siano ritenute valide per lo sviluppo delle funzioni, e assicurino comunque il rispetto delle risorse.

Art. 4 Criterio di continuità della gestione urbanistica

Ai fini della continuità gestionale della pianificazione comunale, fino all'approvazione del R.U. le regole generali, i sottosistemi ambientali e le unità territoriali organiche elementari recepiscono le discipline urbanistiche della pianificazione pregressa, contenute nel P.d.F. approvato con atti della G.R.T. n. 8483 del 21/07/1976 e n. 774 del 05/07/1999 e successive varianti, quando risultino coerenti con le strategie del presente piano con le disposizioni del successivo capo II e con quanto indicato nell'elaborato sull'attività di valutazione degli effetti ambientali che costituisce parte integrante della presente disciplina.

Sono inoltre recepiti, per quanto coerenti col presente piano, la viabilità e le infrastrutture progettate o in corso di realizzazione, i piani pubblici e privati di insediamento produttivo, le lottizzazioni, i P.d.R. e ogni strumento attuativo approvato e/o concessionato non sottoposto a particolari prescrizioni o salvaguardie dal presente piano. Le previsioni e le norme recepite sono riportate nelle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV, nelle cartografie allegate al presente piano e nelle regole generali di cui al Titolo V.

Art. 5 Compatibilità e condizioni di trasformabilità. Elementi di valutazione strategica

1. Il presente articolo, in conformità del terzo comma dell'articolo 5 della L.R. 5/95, indica i criteri per la valutazione delle azioni strategiche del Piano Strutturale e costituisce direttiva per gli strumenti di

gestione urbanistica comunale.

Tutti i piani e programmi, compresi quelli di settore, interventi, progetti, opere, di iniziativa pubblica e privata, debbono essere valutati preventivamente in base a criteri e indicatori ambientali indicati dai limiti e vincoli d'uso delle risorse prescritti nel successivo Titolo II e dallo statuto dei luoghi di cui al Titolo III. Nei comma seguenti si distinguono i limiti di compatibilità, tutela e le condizioni di trasformabilità. Ai limiti di compatibilità, tutela e alle condizioni di trasformabilità generali per l'intero territorio comunale, possono essere aggiunti dal Regolamento Urbanistico limiti e condizioni particolari all'interno dei sottosistemi ambientali e delle unità territoriali organiche elementari.

2. Per compatibilità si intende la conformità degli usi e delle azioni alle risorse esistenti, tutelandone la loro permanenza perseguendo il loro recupero in caso di riduzione o di alterazione. Fanno parte della compatibilità le azioni di protezione e di conservazione di cui al comma 7 del precedente art. 1.
3. Gli interventi e le opere compatibili con le risorse esistenti, che non ne comportino trasformazione, riduzione e degrado, sono ammessi con procedure dirette e senza precostituite indicazioni localizzative. Gli interventi e le opere sono comunque condizionati all'osservanza dei limiti di compatibilità di cui al successivo comma 4 delle prescrizioni e indicazioni contenute nella relazione sull'attività di valutazione degli effetti ambientali al P.S. e delle regole di compatibilità contenute nel Capo II del successivo Titolo II e Titolo V.
4. La compatibilità degli interventi e delle opere è soggetta ai limiti di seguito indicati:
 - gli interventi e le opere, di qualsiasi tipo e dimensione, sono tenuti ad osservare i vincoli e i limiti d'uso delle risorse di cui al Titolo II, e lo statuto dei luoghi di cui al Titolo III;
 - ove non specificatamente vietati dal presente Piano Strutturale e dalle previsioni della pianificazione pregressa confermata dal Piano Strutturale stesso, gli interventi di nuova edilizia, a destinazione d'uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, commerciale e direzionale, con esclusione di quella agricola, devono interessare esclusivamente suolo urbanizzato entro l'ambito o in aree poste in adiacenza dei centri abitati, dotato di urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni; la nuova edilizia deve inoltre risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente;
 - sono altresì compatibili le costruzioni necessarie all'esercizio delle attività agricole, ancorché soggette a specifiche normative stabilite da leggi nazionali e regionali e dalle discipline urbanistiche della pianificazione

- comunale pregressa confermate dal presente Piano Strutturale;
- per l'intero patrimonio insediativo, di vecchia e nuova formazione, da conservarsi nei suoi essenziali elementi tipologici e morfologici, in quanto considerato risorsa e valore di interesse pubblico, sono ammesse in ogni tempo e con procedure dirette le opere di miglioramento, consistenti in adeguamenti funzionali e tecnologici; sono altresì ammessi in ogni tempo e con procedure dirette gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, tesi al miglioramento della qualità insediativa, consistenti nell'adeguamento o nella realizzazione di attrezzature, spazi pubblici e riservati alle attività collettive, di parcheggi e verde pubblico, ad esclusivo servizio degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti;
 - per le parti del patrimonio insediativo che il presente Piano Strutturale riconosce di particolare interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale, gli interventi sono soggetti ai vincoli prescritti nell'art. 26 del successivo Titolo II (invarianti), e a regole di conservazione che saranno prescritte dal Regolamento Urbanistico, in coerenza con la disciplina urbanistica del P.T.C.P. e degli atti assunti dal Comune di San Godenzo dovendosi applicare per questo patrimonio insediativo il criterio di continuità gestionale di cui al precedente art. 4;
 - gli interventi e le opere di adeguamento, modificazione e nuovo impianto della viabilità di transito veicolare devono riguardare esclusivamente strade di servizio agli insediamenti residenziali, produttivi e agricoli esistenti; i percorsi pedonali e ciclabili sono invece assimilati a opere compatibili, realizzabili in ogni parte del territorio comunale, se non specificatamente vietati in determinate parti del territorio stesso.
 - gli interventi di taglio del bosco consentiti dalle norme vigenti in materia, devono sottostare ai vincoli e prescrizioni di cui al successivo Titolo II (invarianti) e non devono innescare azioni che creino danni al delicato equilibrio idro-geomorfologico ed ecologico dell'intero sistema ambientale del territorio di San Godenzo.
5. Si intendono per trasformabilità gli effetti determinati dalle azioni nella formazione di nuove risorse, nella trasformazione e nell'accrescimento di quelle esistenti. Fanno parte della trasformabilità le azioni di pianificazione di cui al comma 7 del precedente art.1.
6. Le condizioni di trasformabilità comprendono i seguenti criteri:
- si intendono per usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità: il consumo di

suolo non urbanizzato; le sostituzioni e trasformazioni urbane in aree dismesse e di degrado; la nuova viabilità, con esclusione di quella a servizio di singoli insediamenti; i nuovi impianti e reti di trasporto dell'energia, approvvigionamento idropotabile, smaltimento dei liquami, raccolta e trattamento dei rifiuti solidi; i nuovi servizi e attrezzature di interesse generale, che non siano di esclusivo servizio a singoli insediamenti; gli interventi di recupero e ripristino delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- le opere e gli interventi riguardanti gli usi e le azioni soggetti a condizioni di trasformabilità devono osservare i vincoli e i limiti d'uso delle risorse di cui al Titolo II invarianti del presente Piano Strutturale e dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III, in quanto tali vincoli, limiti e regole costituiscono le condizioni di ammissibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n° 1541 del 14.12.1998;
- gli usi e le azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità sono individuati dal presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle Unità Territoriali Organiche Elementari; nella tav. 20 tali azioni rappresentano indicazioni strategiche che il Regolamento Urbanistico, quale strumento di maggiore dettaglio, approfondirà apportando le necessarie correzioni nel rispetto degli obiettivi indicati dal P.S.
- gli interventi e le opere, di iniziativa pubblica o privata, che interessino usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità, individuati nelle unità territoriali organiche elementari, debbono essere valutati preliminarmente dal Comune mediante presentazione da parte degli operatori richiedenti di un programma di fattibilità, avente i contenuti di cui al seguente articolo 6.

Art. 6 Programmi e progetti efficaci per gli obiettivi strategici, piani di settore

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali dell'atto di avvio del procedimento e di quelli specifici di sistema e sottosistema ambientale del successivo Titolo IV, gli operatori pubblici e privati possono presentare in ogni tempo programmi, progetti e piani di settore di sviluppo dei sistemi funzionali indicati nel comma 4 del precedente art. 1, che interessino una o più risorse, anche se non previsti dal Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico, proponendo scopi, contenuti funzionali, caratteristiche morfologiche e dimensionamenti degli interventi nel rispetto dei limiti dimensionali e d'uso previsti dal P.S. e derivanti da norme regionali o nazionali così come indicato al comma 13 dell'art. 1.
- I programmi, i progetti e i piani di settore, sui quali

sia stato espresso parere di ammissibilità con le procedure di cui ai seguenti comma, vengono recepiti dal Regolamento Urbanistico che è strumento operativo, non previsionale.

2. I programmi, i progetti e i piani di settore indicati nella tav. 16a e 16b e nel successivo art. 8 saranno proposti dagli operatori, per una valutazione preventiva da parte del Comune, mediante un progetto preliminare di fattibilità i cui contenuti e gli elaborati necessari saranno prescritti dal Regolamento Urbanistico, sulla base degli indirizzi di cui al Titolo V.

Il progetto preliminare di fattibilità dovrà comunque precisare:

- D. la rilevazione dello stato delle risorse interessate dal progetto stesso;
 - E. le azioni proposte per la protezione, conservazione e pianificazione delle risorse;
 - F. le destinazioni d'uso e le dimensioni degli interventi, con particolare riferimento alle previsioni edilizie, delle infrastrutture e degli spazi e impianti pubblici e di uso pubblico;
 - G. la fattibilità economico - finanziaria;
 - H. le fasi e i tempi di realizzazione;
 - I. i criteri di perequazione eventualmente adottati;
 - J. la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e storiche.
3. Il Comune verificherà preliminarmente la rispondenza del programma o del progetto, così come del piano di settore, agli obiettivi generali, di cui al presente Titolo, ai vincoli e limiti d'uso previsti dal Titolo II, agli obiettivi specifici di sistema o sottosistema ambientale e alle indicazioni delle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV, alle regole dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III.

In accordo a quanto indicato nei comma 12 e 13 del precedente art. 1 e del comma 2 del precedente art. 3, il Comune potrà prendere in considerazione progetti, programmi e piani di settore che propongano (ferme restando le rispondenze agli obiettivi generali e specifici dei sistemi o sottosistemi, ai vincoli e limiti d'uso, allo statuto dei luoghi e alle indicazioni delle unità territoriali organiche elementari) assetti, dimensionamenti e regole generali diversi da quelli prescritti dal presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Il Comune dovrà procedere alla modifica del Regolamento Urbanistico preliminarmente alla presentazione del progetto definitivo, di cui al successivo comma 5.

L'esame di programmi e progetti, che modificano i limiti e le regole generali (sempre che vi sia dimostrata la necessità) e che comportano il miglioramento dell'intervento, richiede ulteriori approfondimenti di valutazione degli effetti ambientali e specifici elaborati che dimostrino la qualità dell'intervento. Il Comune valuterà inoltre i

benefici che le modificazioni arrecano agli abitati e al territorio interessati dalle opere progettate.

4. Nel caso che l'intervento risulti promosso da più soggetti in concorrenza tra loro, il Comune si atterrà al principio di competitività assumendo come parametro il requisito della qualità come ricaduta di interesse pubblico sul territorio in termini socio-economici, culturali e di miglioramento ambientale.
5. Il Comune successivamente al parere favorevole stabilirà, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, le opere ambientali, le dimensioni e la localizzazione della nuova edilizia e degli spazi pubblici e di uso pubblico, le destinazioni d'uso ammissibili, le infrastrutture di mobilità e tecnologiche, le tipologie edilizie, i riferimenti morfologici e costruttivi. I contenuti e le procedure del progetto definitivo sono prescritti dal Regolamento Urbanistico in base alle regole generali di cui al Titolo V, con possibilità da parte del Comune di poter chiamare ad esprimere un parere di merito la Regione, la Provincia ed altri Enti interessati.

CAPO II PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Art. 7 Coerenza del Piano Strutturale con la pianificazione sovraordinata

Le strategie e le regole del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico sono desunte in coerenza agli obiettivi, alle invarianti e alla disciplina del PIT che introduce il territorio del Comune di San Godenzo nella "Toscana dell'Appennino".

Il Piano Strutturale assume poi come riferimenti strutturali i principi, gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze con gli indirizzi, direttive e prescrizioni relative all'uso delle risorse essenziali del Territorio.

Infine il Piano Strutturale assume le norme e gli indirizzi dei Piani di settore che interessano il territorio di San Godenzo relativamente alla tutela idrografica (P.A.I.) e alla gestione plurima delle acque, allo smaltimento dei rifiuti e gestione dei servizi che possono avere ricadute di programma sul controllo delle risorse essenziali del territorio.

CAPO III STRATEGIE GENERALI

Art. 8 Sistemi funzionali e obiettivi di sviluppo sostenibile

Nei commi seguenti vengono indicate le valutazioni di tipo strategico e le compatibilità dei processi di sviluppo delle risorse esistenti, previste nella pianificazione vigente e nell'ambito di progetti speciali indicati nei sistemi funzionali indicati nelle tavv. 16a e 16b e nei commi successivi.

1. Considerate le previsioni di crescita del patrimonio territoriale, contenute nella vigente strumentazione urbanistica del Comune di San Godenzo, della disciplina urbanistica del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale e degli atti regionali di riferimento in essi contenuti, e della disciplina urbanistica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, si ritiene che nel periodo medio-lungo, indicato come tempo di validità del Piano Strutturale nel precedente art. 3, non si presenteranno fenomeni di sostanziale cambiamento territoriale, come quelli che si sono avuti a partire dagli anni cinquanta e sessanta.
2. La crescita vale soprattutto per la risorsa insediativa residenziale, la cui espansione rappresenta il fenomeno più evidente di trasformazione territoriale. Fatta salva la fisiologica evoluzione delle risorse stesse, come di qualsiasi altra risorsa, consistente in opere di saturazione e sostituzione, soggette alle discipline di cui ai seguenti Titoli II - vincoli e limiti d'uso delle risorse - IV - sistemi e sotto - sistemi ambientali - oltre che alle regole di luogo di cui al Titolo II, l'attuale strumentazione urbanistica recuperata dal P.S. assorbe buona parte della crescita della risorsa abitativa e produttiva. Per il settore turistico il P.d.F. vigente non indica progetti e strategie che possano favorire un processo di sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio di San Godenzo e delle sue notevoli risorse storiche e ambientali che hanno nel Parco Nazionale la loro massima visibilità.
3. L'obiettivo strategico generale, considerata la presenza del Parco, coincide con il rafforzamento della struttura del territorio comunale e deve lasciar spazio ad un programma di adeguamento temporale alla contemporaneità, basato sulla riqualificazione e adeguamento delle risorse, la migliore qualità della vita, la creazione di opportunità di crescita culturale, sociale e economica per la collettività, lo sviluppo di innovazioni produttive e imprenditoriali, una migliore mobilità all'interno del territorio comunale e verso la Val di Sieve e l'area metropolitana Fiorentina, la dotazione di servizi e attrezzature adeguati alle attuali domande sociali, la tutela delle risorse naturali e delle identità proiettati verso il sistema della Val di Sieve con funzioni ricreative, sportive, didattiche e culturali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e naturale.
Nei seguenti commi si evidenziano alcuni Progetti Speciali, rispondenti a quella strategia di qualità abitativa verso la quale il Comune di San Godenzo si vuole muovere. Si tratta di proposte presentate sinteticamente, che andranno sviluppate e approfondite da iniziative pubbliche e private.
4. Sono parti integranti dell'obiettivo strategico generale di valorizzazione e sviluppo sostenibile l'insieme di risorse che possono favorire e

valorizzare il ruolo del Comune di San Godenzo nel sistema territoriale della Val di Sieve.

Il Piano Strutturale individua sottosistemi funzionali con la previsione di parchi tematici per alcune parti del territorio dove coesistono aspetti ambientali, paesaggistici, storico-culturali capaci di favorire la crescita del Comune in un quadro di riferimento sovracomunale.

I progetti strategici e di settore che il P.S. individua nella tav. 16b i parchi con i parchi tematici sono sinteticamente i seguenti:

- riorganizzazione delle direttrici di traffico principali e secondarie per una migliore mobilità e accessibilità al territorio con la previsione di una rete di centri integrati di promozione turistica del Parco e delle risorse storiche e ambientali;
- progetto di valorizzazione dei percorsi panoramici principali;
- promozione e organizzazione di una rete dei luoghi della memoria delle tradizioni locali e degli elementi della seconda guerra mondiale;
- progetto di recupero delle zone montane con la costruzione di una rete di servizi, di presidio e ospitalità nelle case sparse anche abbandonate;
- progetto dell'eco-museo della civiltà del castagno, della transumanza e del bosco;
- progetto del parco di eredità culturale del paesaggio naturale e antropizzato;
- progetto della strada dei Cavallari e dei percorsi storici di attraversamento dell'Appennino con una rete di centri di accoglienza.

L'Amministrazione Comunale, con il Regolamento Urbanistico, approfondirà e preciserà i contenuti dei progetti sopra indicati, favorendo, per la loro attuazione, il concorso di risorse pubbliche e private, che potranno essere orientate verso il recupero di edifici da destinare a nuove strutture ricettive e a funzioni capaci di valorizzare e promuovere i progetti indicati dando forza ad un settore (turistico) in forte crescita quantitativa e qualitativa. I luoghi di interesse turistico e storico-culturale saranno collegati da una maglia di percorsi storico-paesistici che si fonda sul recupero dei tracciati, con un intreccio che si estende anche ai comuni limitrofi. L'ordito dei percorsi potranno essere le basi su cui costruire e anche promuovere progetti e iniziative culturali che possono concorrere a valorizzare i centri storici minori, i monumenti, le risorse culturali e naturalistiche, le tradizioni, le lavorazioni e produzioni tipiche come quelle della castanicoltura, dell'allevamento, del bosco e dei suoi prodotti, incentivando le coltivazioni biologiche.

5. Le attività produttive artigianali e industriali potranno costituire un settore non trascurabile per l'economia di San Godenzo anche se non trainanti e

rappresentative.

Attualmente, per alcune attività, si assiste ad una fase di declino con un mercato più orientato verso la costruzione di case vacanza. I processi ed i programmi previsti dal vigente strumento urbanistico, dovranno essere monitorati e controllati dal Comune e più dettagliatamente dal Regolamento Urbanistico, in modo che la trasformazione del tessuto urbano dia luogo ad un effettivo miglioramento della risorsa produttiva insediata in termini di qualità dello spazio costruito e dei servizi.

Il Piano Strutturale conferma la localizzazione e l'estensione delle zone produttive artigianali e industriali previste dal P.d.F. Il territorio comunale, peraltro, per evidenti aspetti ambientali e paesaggistici, non è in grado di sostenere consistenti insediamenti; le esigenze, anche in questo campo, saranno soddisfatte dalla conferma delle aree del P.d.F. e dalla riorganizzazione della risorsa produttiva insediata, compresi gli interventi di saturazione e di completamento.

6. Gli obiettivi di ammodernamento e di perseguimento di un livello qualitativo migliore valgono anche per le funzioni commerciali.

In questo caso il P.S. individua nella specializzazione dei servizi al dettaglio e nelle azioni tese al loro rafforzamento nella struttura insediativa, la possibilità di garantire un servizio di qualità capace, in contrapposizione ai centri commerciali delle aree forti, di mantenere una efficace rete di relazione all'interno dei tessuti urbani consolidati da integrare con le scelte di futura espansione nelle quali il P.S. consente di utilizzare il 10% delle volumetrie previste.

7. La tutela del territorio aperto è posta dal presente Piano sia in relazione allo sviluppo agricolo sia in rapporto alla conservazione del paesaggio naturale e antropizzato nelle sue parti più significative, coltivate e naturali senza trascurare il rapporto con le aree urbanizzate ubicate prevalentemente in ambiente pedemontano.

Le immense risorse naturalistiche diffuse su tutto il territorio comunale e la presenza del Parco Nazionale costituiscono la struttura sostanziale del territorio comunale.

Il P.S. non trascura anche la funzione di regimazione e tutela idro-geomorfologica che esso svolge sulle parti di territorio interessato e per le zone di valle della Val di Sieve.

Considerato che:

- l'assetto idro-geo-morfologico, fondato sull'equilibrio tra costruito e territorio aperto, presenta parti di rottura nelle parti non più presidiate e difese;
- le prospettive di un possibile sviluppo turistico sempre più diffuso;
- le richieste di una società sempre più orientata

alla ricerca di luoghi con grandi naturalità ove soggiornare per brevi o lunghi periodi fanno del territorio aperto il luogo della salvaguardia per la tutela delle condizioni di benessere a cui oggi aspira la società.

Per questi motivi la estensione del territorio agricolo e naturale deve ritenersi irriducibile promovendo al suo interno azioni di valorizzazione e mantenimento delle risorse, capaci di ristabilire gli equilibri recentemente interrotti.

8. In relazione agli obiettivi e alle strategie generali illustrate nei precedenti comma, le azioni pubbliche e private devono improntarsi al criterio di compatibilità, cioè di un uso non distruttivo delle risorse e delle loro potenzialità ai fini dello sviluppo. Ogni azione deve proporsi il rafforzamento e l'arricchimento delle risorse, il loro recupero o ripristino nei casi di degrado o di manomissione, e la loro trasformazione sempre con azioni completamenti compatibili con l'esistente, in modo da ricostruire una rete di presidi che controllino, in termini di sostenibilità, le trasformazioni che il P.S. prevede per San Godenzo.

**TITOLO II
VINCOLI E LIMITI D'USO DELLE RISORSE
INVARIANTI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 9 Disposizioni generali

1. Le invarianti del territorio di San Godenzo sono gli elementi ambientali, storici, morfologici, infrastrutturali, di identità territoriale da tutelare e da valorizzare che vengono assunte come criteri di riferimento progettuale, secondo gli articoli normativi di seguito riportati.
2. La rappresentazione cartografica delle invarianti nelle tavole 18a-18b e 19 "Le invarianti strutturali" costituisce parte integrante del P.S. e del Titolo II delle presenti norme.
3. Sono elementi di invarianza, e pertanto da tutelare e conservare, quelli che definiscono l'identità di ciascuna invariante; per ciascuna invariante, tali elementi vengono specificati dagli articoli del presente Titolo.
4. Per quanto attiene ai tipi d'intervento ammissibili ed al grado di trasformabilità dell'uso e della risorsa individuata come invariante si fa riferimento a quanto stabilito ai successivi capi II, III e IV del presente Titolo e delle specifiche norme contenute nei sottosistemi ambientali e U.T.O.E e alla disciplina urbanistica vigente con particolare riferimento allo statuto del territorio e norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Firenze in merito al territorio aperto che vengono assunte come elemento normativo dalle N.T.A. del P.S.
5. Obiettivo generale del Piano Strutturale di San Godenzo è il miglioramento della qualità delle azioni fisiche, sociali e culturali dell'intero territorio e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico e dell'ambiente naturale. Di valorizzare e tutelare in particolare le aree esterne al Parco Nazionale che presentano caratteri e valori analoghi a quelli delle zone incluse nel Parco medesimo. L'Amministrazione Comunale ha la responsabilità generale delle politiche sul territorio e coordina e controlla la definizione degli interventi previsti nel Piano Strutturale, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.
6. Per garantire la tutela delle risorse essenziali e l'adeguata fruibilità dei servizi del territorio, l'Amministrazione Comunale esercita in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo, assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico e degli strumenti operativi (Programmi e progetti anche derivanti da norme regionali e nazionali; Piani Attuativi) con le direttive e vincoli ambientali e gli indirizzi operativi del Piano

Strutturale e delle direttive e prescrizioni del P.T.C.P.

7. Sarà compito dell'Amministrazione comunale provvedere al "controllo permanente" del territorio attraverso l'aggiornamento e l'integrazione continua dei dati conoscitivi per la verifica periodica e costante dello stato del territorio e dell'ambiente.
8. L'Amministrazione Comunale, con l'adozione del Piano Strutturale, si impegna a svolgere e favorire direttamente o indirettamente, nei confronti degli utilizzatori delle risorse essenziali e dei servizi del territorio, le seguenti azioni:
 - prevenzione e riduzione degli effetti ambientali negativi, al fine di mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, evitando il trasferimento di inquinanti da un settore all'altro;
 - protezione delle bellezze naturali;
 - tutela delle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale;
 - mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse naturali e dei servizi.

In particolare il Piano Strutturale, in osservanza ai disposti della Legge Regionale n. 38/1998, individua alcuni obiettivi di ordine generale finalizzati alla regolazione degli orari e al loro coordinamento, che dovranno avere un'ulteriore specificazione e approfondimento nel Regolamento Urbanistico. In particolare il Regolamento Urbanistico, nei limiti delle proprie competenze, dovrà individuare le metodologie ed i criteri più opportuni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi con particolare riguardo alla localizzazione di nuove aree di servizi ed eventuali nuove infrastrutture viarie nel territorio comunale:

 - riorganizzazione e razionalizzazione degli orari dei servizi pubblici e delle attività commerciali al fine di favorire una graduale armonizzazione con gli orari delle attività lavorative;
 - riorganizzazione dell'accessibilità ai servizi pubblici, con la finalità di garantirne il raggiungimento dei luoghi con i mezzi di trasporto pubblici;
 - promozione di coordinamenti sovracomunali finalizzati alla predisposizione di piani degli orari dei servizi con bacini di utenza più ampi con particolare riferimento alla individuazione di aree di interscambio dei vari sistemi di trasporto e alla organizzazione e integrazione degli orari fra i sistemi stessi.
9. Gli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, in ogni singola porzione del territorio urbano ed extraurbano, per le operazioni che comportano interventi di protezione, conservazione, recupero o trasformazione delle risorse e dei servizi del territorio di San Godenzo, dovranno mirare alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, alla protezione dei

rischi naturali finalizzati alla costruzione di un territorio ecologicamente stabile, nonché al miglioramento della qualità della vita, considerando anche la presenza del Parco da assumere come risorsa per la promozione e valorizzazione dell'intero territorio.

10. Il Regolamento Urbanistico deve prevedere norme operative e prescrizioni relative alle singole risorse naturali e non, come specificato dai seguenti articoli.

Art. 10 Disposizioni relative al Parco Nazionale e al sistema delle aree protette (SIR)

La valorizzazione dei sistemi ambientali (biotipi, foreste, zone umide, paesaggio agrario, ecc.) è assunta dal P.S. quale fattore strategico per l'affermarsi di uno sviluppo economico e sociale equilibrato e sostenibile, anche attraverso la biodiversità e l'istituzione di particolari tutele del territorio aperto del Comune di San Godenzo.

Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti art. 8 e 9 e le normative vigenti che regolano gli interventi all'interno del Parco devono essere sempre previste le seguenti azioni in linea generale:

- garantire la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico;
- programmare le attività economiche compatibili, le attività ricreative, la ricerca scientifica, la divulgazione ambientale e la gestione faunistica;
- la conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali e delle forme naturali del territorio nella sua evoluzione storica in conformità delle norme nazionali e regionali in materia, ivi comprese le direttive Europee sull'ambiente.

Negli articoli seguenti del presente titolo vengono specificate le disposizioni relative alle nuove risorse che dovranno assumere le indicazioni del presente articolo e del punto 8.2 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. della Provincia di Firenze.

Il P.S. individua nella tav. 8 le aree di pregio e di integrazione ecologica che vengono assunte come invariante dal presente Piano Strutturale e indicate nella tav. 19 come aree di valorizzazione agricola, per le quali applicare le norme previste dal Piano del Parco per la loro valorizzazione e tutela e l'art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P. Ogni modifica prodotta dall'Ente Parco sarà direttamente recepita dal P.S. senza che questo costituisca variante al Piano stesso.

Il P.S. assume per le aree comprese nel Parco Nazionale le N.T.A. e gli elaborati del Piano del Parco approvati dal Consiglio direttivo con delibera n° 66 del 19.12.2002.

**CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE**

Art. 11 Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati

1. Qualora si intenda definire ammissibili trasformazioni fisiche non puramente conservative o ripristinatorie interessanti aree ricadenti nella classe di pericolosità geologica elevata (4), individuate e perimetrate dalle tavole "carta della pericolosità geologica", per le quali risulti classe di fattibilità IV (fattibilità limitata), nella redazione del regolamento urbanistico si dovranno effettuare specifiche indagini geognostiche e quanti altri studi siano necessari per precisare i termini del problema.
2. Sulla base dei risultati degli studi di cui al comma 1 deve essere predisposto il progetto di massima degli interventi di consolidamento, di bonifica e di miglioramento dei terreni, devono essere prescritte tecniche fondazionali particolari, devono essere indicati i costi ritenuti necessari per tali operazioni, deve essere previsto un programma di controlli atti a valutare l'esito dei predetti interventi, con specificazione dei relativi metodi e tempi.

Art. 12 Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino e provinciale

1. La classificazione e la perimetrazione delle "aree sensibili", perimetrate nelle tavole di "Statuto del Territorio" del P.T.C.P. della Provincia di Firenze, possono essere soggette a variazioni a seguito di documentate argomentazioni e di studi idrologico-idraulici che dimostrino l'assenza delle condizioni di rischio per eventi di piena con tempi di ritorno T 200, in conformità ai criteri di cui al Capo 5 del Titolo I dello Statuto del territorio del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze.
2. La disciplina relativa alle aree di cui al comma 1 deve essere finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, mantenendo e migliorando la loro valenza di casse di espansione naturali. L'eventuale ammissibilità di trasformazioni di altra natura deve discendere da valutazioni idrauliche esaurienti ai sensi del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana e del Capo 5 del Titolo I dello Statuto del territorio del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze.

Art. 13 Ambito di assoluta protezione del corso d'acqua (A1)

1. Nell'ambito di assoluta protezione del corso d'acqua (A1), individuato e perimetrato nella "Carta del contesto idraulico e della pericolosità idraulica", il regolamento urbanistico non deve prevedere nuove

edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche a eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico.

Art. 14 Ambito “B”

1. Relativamente all'ambito “B”, individuato e perimetrato nella “Carta del contesto idraulico e della pericolosità idraulica”, possono essere definite ammissibili le trasformazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 77 del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana. Altre trasformazioni possono essere definite ammissibili alle condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 77 del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana.

Art. 15 Classi di pericolosità idraulica media ed elevata

1. Ferme e prevalenti restando, relativamente alle aree e agli ambiti a cui si riferiscono, le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Sezione, le trasformazioni, fisiche e funzionali, subordinate a provvedimenti abilitativi, anche taciti, nelle aree ricadenti nelle classi di pericolosità idraulica media e elevata sono prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, dal regolamento urbanistico, previa l'effettuazione di studi idrologico-idraulici idonei alla definizione delle classi di fattibilità nel rispetto dei seguenti commi del presente articolo.
2. Relativamente alle aree ricadenti nella classe di pericolosità idraulica media (3), individuate e perimetrare nella “Carta del contesto idraulico e della pericolosità idraulica”, lo studio idrologico-idraulico, che può essere anche di tipo qualitativo, deve illustrare lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche, ove presenti, e comunque definire il grado di rischio. Esso, ove necessario, deve altresì indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni ai manufatti risultanti dalle trasformazioni per episodi di sormonto o di esondazione con tempo di ritorno T=200 anni.
3. Relativamente alle aree ricadenti nella classe di pericolosità idraulica elevata (4), individuate e perimetrare nella “Carta del contesto idraulico e della pericolosità idraulica”, lo studio idrologico-idraulico deve definire con precisione, attraverso i normali metodi dell'idrologia, il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni non devono essere

prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, nuove costruzioni, salvo che di infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le specifiche caratteristiche dell'infrastruttura considerata. Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni devono essere previsti interventi atti a raggiungere la messa in sicurezza dal rischio di inondazione, dei manufatti risultanti dalle trasformazioni, per piene con tempo di ritorno superiore a duecento anni, e al contempo tali da non aumentare il livello di rischio nelle aree adiacenti. Tali interventi devono inoltre essere coordinati con le analoghe previsioni di altri eventuali piani, idraulici o di bonifica, vigenti o in corso di formazione.

Art. 16 Aree a vulnerabilità alta

1. Per le aree a vulnerabilità alta, individuate e perimetrare nella “Carta della vulnerabilità degli acquiferi”, costituite da depositi alluvionali terrazzati e detriti di falda non può essere definito ammissibile il nuovo impianto di:
 - a) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
 - b) discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
 - c) impianti di smaltimento dei reflui;
 - d) depositi di carburanti.
2. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.
3. Devono essere specificamente regolamentati l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l'allevamento di bestiame e il pascolamento, avendo cura che per i primi i quantitativi usati siano soltanto quelli strettamente necessari, e che per i secondi la pratica e la permanenza non siano eccessivi.
4. Devono essere comunque vietati:
 - a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
 - b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.
5. Per le aree a vulnerabilità alta diverse da quelle di cui al comma 1 valgono le medesime disposizioni

dettate per le aree a vulnerabilità media dall'articolo 11.

Art. 17 Aree a vulnerabilità media

1. Relativamente alle aree a vulnerabilità media, individuate e perimetrate nella "Carta della vulnerabilità degli acquiferi", deve essere disposto che il nuovo impianto di strutture potenzialmente inquinanti sia subordinato all'effettuazione di specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche finalizzate alla valutazione della situazione locale e del rischio effettivo di inquinamento.

**CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE**

Art. 18 Disposizioni relative alla "risorsa acqua"

1. Il regolamento urbanistico in riferimento alla risorsa acqua dovrà precisare norme finalizzate al perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, anche in accordo con la competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, con la progressiva estensione delle seguenti misure:
 - l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
 - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
 - il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
 - la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
2. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi, in relazione alle loro specifiche relative competenze, devono prescrivere che i promotori di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi provvedano all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure di cui al comma 1.
3. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi, nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, trasformazioni fisiche o funzionali, in relazione alle loro specifiche relative competenze, verificano che il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento, tenuto conto anche delle esigenze degli altri Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, salvo che contemporaneamente non intervengano, o non siano garantite, misure di bilanciamento dei

- consumi. Resta inteso che la disponibilità di risorse e infrastrutture dovrà essere certificato dall'AATO.
4. Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche è richiesta la progressiva attivazione, in accordo con la competente Autorità di ambito territoriale ottimale, delle seguenti misure:
 - a) il completamento della rete fognaria, e il miglioramento della impermeabilità della medesima, in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi interventi;
 - b) il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione, con riferimento anche ai piccoli insediamenti e agli edifici isolati;
 - c) il controllo e la riduzione dell'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per attività agricole.
 5. A norma della lettera b) del comma 4, laddove non sia possibile o economicamente conveniente il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati, deve essere prescritto il ricorso a sistemi adeguati individuali di smaltimento, tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, e puntando a privilegiare la fitodepurazione.
 6. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, dovrà inoltre precisare norme finalizzate al:
 - riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico-biologica;
 - regimazione delle acque superficiali;
 - riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini, tutelando gli ecosistemi individuati dal P.S. e mantenendo il loro ruolo di corridoi ecologici;
 - mantenimento delle canalizzazioni agricole;
 - verifica e messa in sicurezza dei pozzi delle acque sotterranee;
 - compensazione dei consumi.
 7. Per le sorgenti di emungimento dell'acquedotto comunale individuate nella tavola idrologica e ricadenti negli ambiti, di cui al successivo Titolo III valgono le seguenti disposizioni, di cui al DCR n. 236 del 24 maggio 1988:
 - nelle aree definite "zone di tutela assoluta", con estensione di raggio non inferiore a 10 metri dalla sorgente o pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare opere di presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e provviste di canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche;
 - nelle aree definite "zona di rispetto", con estensione di raggio non inferiore a 200 metri dalle sorgenti o pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - accumulo di concimi organici;

- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è inoltre vietata la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti dovranno essere adottate, ove è possibile, le misure per il loro allontanamento.

Sulla risorsa acqua si applicano anche le seguenti azioni:

1. Tutela delle acque

Il sistema delle acque è costituito dai corsi d'acqua classificati (fiumi e fossi) e microreticolo, dai bacini arginati di raccolta di acque superficiali, dalle risorse idriche (falda acquifera e pozzi).

Il reticolo idrografico principale è costituito sul versante sud fiorentino dal torrente Falterona/Godenzo con i suoi affluenti, sul versante nord romagnolo dai torrenti dell'Acquacheta, del Montone e del Rabbi.

Per ciascuno di questi elementi del sistema delle acque, individuati nella Carta della pericolosità idraulica, sono stabilite nei comma seguenti vincoli, limitazioni di uso, prescrizioni e criteri.

2. Fiumi, canali, fossi

Comprendono i torrenti, fossi e affluenti e sono subordinati alle autorità competenti con le opere di regimazione e manutenzione.

3. Interventi sul micro reticolo minore

Le opere dei privati devono mantenere nei fondi tutte le condizioni occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque; esse riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché opere per migliorare il deflusso delle acque. Esse consistono essenzialmente in:

- tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo;
- aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- estirpare, per lo meno due volte all'anno, tutte le erbe che nascono nei fossi; diserbare le sponde e le sezioni arginali;
- mantenere espurgate le chiaviche e altre opere idrauliche;

- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai fossi, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;

- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

Oltre a quanto stabilito dalle discipline delle autorità competenti per i corsi d'acqua, valgono le disposizioni seguenti se non in contrasto:

- a) è vietato alterare i corsi d'acqua, naturali e artificiali permanenti, e lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica; i corsi d'acqua devono essere mantenuti a cielo aperto;

- b) è vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico. L'alveo dei corpi d'acqua dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza idraulica o ripristinato garantendo sempre la sezione naturale;

- c) è vietato qualunque ingombro dei fossi con materie terrose, pietre, erbe, acque e qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, anche di origine agricola, se non preventivamente trattate, che possono dar luogo a infezione di aria e a inquinamento dell'acqua;

- d) sono da escludere negli alvei, nelle scarpate e nelle aree spondali per un'ampiezza di norma pari a 10 m., tutti i manufatti, i depositi, le baracche e le capanne, gli orti stagionali, le serre e le stalle, i parcheggi e i campeggi, e le opere che comportino comunque dissodamenti del terreno e, di conseguenza, maggiore erosione durante le piene.

Sono ammessi, se realizzati in modo compatibile, i punti attrezzati per la sosta e per il ristoro, le apparecchiature per la raccolta di piccoli rifiuti, la strumentazione scientifica, la sentieristica pedonale e ciclabile, la segnaletica;

- e) deve essere perseguito il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado e di alterazione.

Nelle aree di degrado si interverrà con nuove piantagioni di alberi e arbusti propri dell'ambiente fluviale, con il consolidamento, ove necessario, delle ripe e delle arginature mediante materiali lignei, pietrosi, arborei, con esclusione delle gabbionature e dei manufatti in cemento, nel rispetto della sezione esistente;

- f) deve essere perseguito il riequilibrio tra zone di deposito e zone di erosione mediante interventi di rinaturalizzazione;

4. Ecosistemi fluviali

Ai fini della tutela degli ecosistemi dovranno essere conservate le funzioni dei corridoi ecologici fluviali individuati nelle tavole delle conoscenze e gli habitat delle specie protette o a rischio presenti lungo o nei corsi d'acqua, nelle zone umide o in corrispondenza di sorgenti, fonti e abbeveratoi.

5. *Falda acquifera*

Le risorse idriche sono rappresentate dalle falde acquifere e dai pozzi che da esse si approvvigionano per usi acquedottistici, domestici e produttivi (irrigui e industriali).

Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera dovranno essere subordinati al mantenimento della sua consistenza e purezza.

Ogni previsione e localizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture dovrà essere definita con specifica considerazione di tali aree e le realizzazioni concesse dovranno rispettare le limitazioni e adottare gli accorgimenti opportuni.

Le aree di ricarica delle falde consistenti non potranno essere interessate da interventi che comportino un sensibile incremento delle superfici impermeabili.

6. *Sorgenti e pozzi*

Le sorgenti e i pozzi sono elementi da tutelare in quanto utilizzano una risorsa che è patrimonio dell'intera comunità. L'utilizzazione può essere permessa purché siano osservate le distanze e le cautele prescritte dalla normativa vigente.

Le sorgenti e i pozzi acquedottistici e privati sono indicati nella tavola della pericolosità idraulica e nella valutazione degli effetti ambientali.

Per le acque destinate al consumo umano si dovranno, nell'intorno delle opere di captazione, individuare le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/1998.

Art. 19 Disposizioni relative alla "risorsa aria"

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa aria, dovrà precisare norme finalizzate alla:

- limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico attraverso il Piano del Rumore che il Comune di San Godenzo sta predisponendo;
- limitazione e compensazione dell'inquinamento da radiazioni magnetiche non ionizzanti;
- limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e dell'aridità dell'aria.

2. Ai fini della tutela della qualità dell'aria vanno pertanto perseguite:

- a) la riduzione dei flussi di traffico veicolare, attraverso:

- una riorganizzazione delle intersezioni viarie con i centri nei nodi più critici come indicati nella tav. 10 con particolare riferimento al Capoluogo e a San Bavello;
- il potenziamento del servizio di trasporto pubblico con potenziamento delle zone di interscambio e di parcheggio esterni ai centri abitati;
- la realizzazione ove possibile di piste ciclabili e di percorsi pedonali;

b) l'ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche, e il progressivo trasferimento di quelle esistenti, al di fuori delle articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative, nonché ad adeguata distanza da esse, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi su tali articolazioni del sistema insediativo;

c) in alternativa a quanto indicato alla lettera b), per le piccole e medie industrie che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, la definizione delle misure necessarie a renderne compatibili la presenza entro le suddette articolazioni del sistema insediativo con le esigenze di protezione dall'inquinamento, mediante l'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Art. 20 Disposizioni relative alla "risorsa clima"

Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa clima dovrà precisare norme che:

- Negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle funzioni, devono essere adeguatamente considerati i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti.
- Il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi, nel disciplinare i profili localizzativi, di assetto organizzativo morfologico, di tipologia dei complessi edilizi, relativi agli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, devono adeguatamente considerare le condizioni microclimatiche. Il R.U. dovrà comunque rispettare quanto stabilito al successivo articolo 24.

Art. 21 Disposizioni relative alla "risorsa energia"

1. Ai fini della stabilizzazione dei consumi energetici va perseguita la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) l'uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;

- b) la non ammissibilità delle trasformazioni che comportino una variazione in negativo del bilancio dei consumi energetici, o anche soltanto contribuiscano alla determinazione di una tale variazione;
 - c) l'applicazione della normativa tecnica in ordine alle caratteristiche costruttive degli edifici residenziali e terziari finalizzate al risparmio energetico perseguendo anche localizzazioni lungo assi eliotermici che favoriscono azioni di risparmio energetico e soluzioni di bioarchitettura;
 - d) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
2. Nel Regolamento Urbanistico deve essere condotta un'esauriente valutazione di eventuali risorse energetiche locali (impianti esistenti o in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni termici delle funzioni urbane limitrofe.
 3. Va perseguita la riduzione dell'uso dei combustibili fossili nei vari comparti, anche conducendo a tal fine un'adeguata valutazione dell'uso potenziale di fonti rinnovabili.

Art. 22 Disposizioni relative alla "risorsa sottosuolo e suolo, copertura vegetazionale"

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 devono essere previste sempre le seguenti azioni e quelle dei commi seguenti:
 - a) la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;
 - b) il controllo e la rimozione degli scarichi abusivi di rifiuti o di qualunque altro potenziale veicolo di contaminazione delle acque sotterranee.

Il Regolamento Urbanistico, in relazione alle risorse suolo e al sottosuolo, dovrà precisare norme finalizzate alla:

- riduzione dei fattori di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrogeologica;
- stabilizzazione dei versanti collinari;
- verifica dei bacini di accumulo;
- controllo dei rilevati delle infrastrutture viarie;
- controllo di sottopassi;
- contenimento di sbancamenti, scavi e reinterri;
- contenimento di costruzioni interrato;
- controllo delle reti sotterranee e delle fognature.

2. Tutela del suolo e della vegetazione – sicurezza ambientale.

Per il sistema del suolo e del soprassuolo si dovranno precisare norme finalizzate al rispetto della tutela con vincoli, limitazioni d'uso e prescrizioni relativi alle modificazioni del suolo, vegetazione, sistemazioni del suolo agrario, assetti colturali, assetto fondiario.

Interessano la tutela di tutti gli ecosistemi (della fauna e della flora) di particolare pregio, con specifico riferimento agli ambiti interessati da aree di

pregio naturalistico e ambientale e la valorizzazione delle varie forme di fruizione, comprese l'istituzione di centri di cultura ambientale e di osservazione e fruizione del patrimonio naturalistico, di percorsi trekking, turismo equestre, ciclismo escursionistico e altro.

Anche il popolamento animale, e il suo prelievo (caccia e pesca) deve rapportarsi alle altre condizioni locali (soprattutto la vegetazione, le acque, le colture) e alle loro condizioni, quali la qualità e la quantità della flora, la presenza delle acque e il loro grado di inquinamento, gli interventi di disturbo di varia natura. In particolare ai fini della conservazione dell'intero ecosistema, anche in rapporto alla presenza del Parco, dovranno essere promosse azioni che prevedano la tutela di habitat e dei corridoi ecologici significativi per la presenza di specie ritenute a rischio. Andranno altresì attivate azioni di tutela e recupero dei quadri ambientali significativi del paesaggio montano e pedemontano.

2.1 Aree montane forestali

Le aree montane e forestali ricoprono la quasi totalità del territorio di San Godenzo e rivestono una parte rilevante del paesaggio naturale. Come evidenziato nella tavola del P.S. si conferma lo stato di abbandono di spopolamento e declino socio economico con scarso presidio e controllo del territorio e conseguente processo di degrado fisico, e idro-geo-morfologico contrapposto ai fenomeni di eccessiva pressione antropica a cui sono sottoposte le zone di valle.

Il Piano Strutturale con le azioni strategiche si propone l'obiettivo primario di localizzare nella montagna nuove forme di sviluppo per il recupero di un equilibrio economicamente e socialmente sostenibile tra pubblica utilità e interessi privati.

Il P.S. nell'assumere le indicazioni del punto 8.1.6 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. si pone l'obiettivo di reintrodurre con le limitazioni precedentemente espresse e le azioni strategiche di piano indicate nelle tavv. 16a e 16b, una migliore protezione del suolo e stabilità dei versanti, la regimazione delle acque e degli influssi climatici, la conservazione della flora e della fauna per una più efficace azione nelle aree gestite dall'Ente Parco. Le risorse più importanti da tutelare e valorizzare restano la utilizzazione economico-produttiva del legname, del pascolo, degli allevamenti zootecnici, la castanicoltura, la raccolta dei prodotti spontanei e un uso dell'ambiente ai fini ricreativi, turistici e sportivi. In relazione alla presenza del Parco Nazionale il P.S. individua zone omogenee con caratteri e valori analoghi alle aree incluse nel Parco e che vengono incluse all'interno del territorio aperto, come aree di valorizzazione agricola con vari gradi di interconnessione dei centri abitati con dette aree ai fini della definizione da parte del R.U.

di norme che meglio tutelino il rapporto fra i centri abitati e le zone di interesse paesaggistico con cui interferiscano. Le aree montane e forestali con l'insieme dei boschi e del prato pascolo sono quindi sottoposte alla tutela delle leggi nazionali e regionali e a quanto indicato nei punti seguenti.

2.2 Modificazioni del suolo:

Sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità. Si articolano in:

- rinnovo, sostituzione, asportazione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale per usi non agricoli;
- rinnovo, sostituzione, asportazione e nuova posa dei materiali per la realizzazione del manto di copertura del suolo;
- opere di sistemazione idraulica e forestale;
- casse di espansione e/o opere di difesa idraulica;
- realizzazione di rilevati e argini;
- movimenti di terra con sottrazione e accumulo di materiale; trincee, sbancamenti; attività estrattive;
- ripristino e realizzazione di recinzioni;
- opere di consolidamento dei terreni;
- opere di ancoraggio e sostegno dei terreni;
- opere per il ripristino di corsi d'acqua, per l'intubazione e/o la deviazione delle acque superficiali;
- realizzazione di gallerie e manufatti sotterranei;
- escavazione di pozzi e di serbatoi di accumulo, bacini superficiali.
- opere per la raccolta e il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi.

Gli interventi di cui sopra non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e comunque dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità e dall'indagine geologico-tecnica, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia (D.M. 11/3/1988 e successive circolari applicative dei LL.PP.), della D.C.R. 12/2000 (PIT) relativa al rischio idraulico e delle direttive e prescrizioni contenute nello Statuto del Territorio, nelle N.T.A. e nell'appendice C del P.T.C.P.

2.3 Vegetazione e tutela del verde:

Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di consolidato interesse naturalistico e paesaggistico, gli interventi devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

I complessi vegetazionali sono da assoggettare ai seguenti vincoli:

- mantenimento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena qualora tale vegetazione non pregiudichi il naturale scolo delle acque e le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua; in tali formazioni non sono compresi gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno, quali pioppeti e altro;
- mantenimento e ripristino delle aree boschive;
- conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare;
- conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti ecc., anche al fine di garantire "corridoi ecologici";
- divieto di taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative che rappresentano elemento caratteristico del paesaggio;
- ricostruzione delle alberature lungo le strade;
- mantenimento delle alberature segnaletiche di confine, di arredo, stradali e le piante di cui all'art. 4 della L.R. 82/82 (norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale) o a carattere monumentale;
- mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
- la riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, dovrà essere compensata attraverso il reimpianto di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene;
- tutto il verde non agricolo, nelle sue varie forme, merita comunque di essere tutelato e rinnovato con specie arboree locali, sia per la evidente funzione estetica, sia per il ruolo che la vegetazione in genere esercita sulla solidità del terreno e la salubrità dell'aria;
- divieto di essenze estranee e infestanti;
- introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna. Le essenze arboree da utilizzare sono quelle autoctone e storicizzate (sarebbe il caso che il Comune producesse un catalogo di tali essenze e della loro destinazione funzionale - verde segnaletico, verde produttivo, verde utilitario, verde ornamentale).

2.4 Aspetti storici e trasformazioni recenti del paesaggio:

Il territorio costituito esclusivamente da zone pedemontane e montane si caratterizza per il quasi totale abbandono delle zone montane con conseguente rapido e progressivo degrado degli edifici sparsi e degli assetti agrari prevalenti a pascolo o prato pascolo con limitati coltivi nelle zone pedemontane e all'interno dei nuclei abitati. Per garantire la tutela degli aspetti storici del paesaggio gli interventi sono da assoggettare ai seguenti vincoli:

- recupero e tutela della viabilità minore extraurbana;
- tutela dei quadri ambientali dove sono ancora riconoscibili i caratteri storici del paesaggio naturale e antropizzato;
- recupero del patrimonio sparso con programmi che prevedano interventi di riqualificazione e ripristino ambientale nel rispetto del quadro dei valori tradizionali e della storia agraria e socio-economica della montagna;
- favorire nuove forme di permanenza che garantiscano la gestione, la tutela del paesaggio montano e pedemontano e la prevenzione del degrado in tutte le sue forme fisiche e naturali.

2.5 Sistemazioni del suolo agrario:

Le sistemazioni dei terreni debbono assicurare la stabilità ai terreni di montagna e di collina, lo scolo delle acque e il trattamento delle acque in piano.

Gli interventi comprendenti opere di scolo, di irrigazione, di protezione dai movimenti di massa, saranno realizzati con manufatti discreti e inseriti nel paesaggio.

Si dovranno conservare gli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, quali: terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche di valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale dovranno porre attenzione a questi elementi e conservare le forme tipiche, ai sensi del 3° comma, lettera f) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 di attuazione della L.R. n. 64/95, delle direttive e prescrizioni contenute nel punto 8.1.2.5 dello Statuto del Territorio, dell'allegato C e delle N.T.A. del P.T.C.P.

2.6 Assetti colturali:

Gli assetti colturali sono da assoggettare ai seguenti requisiti prestazionali e vincoli a integrazione del 5° comma, lettere c), d) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97, dell'appendice C delle N.T.A. del P.T.C.P. con le indicazioni del punto 8.1.2.3 date dallo Statuto del Territorio del P.T.C.P.:

- mantenimento delle coltivazioni terrazzate;
- mantenimento e ripristino di colture tradizionali; promozione di produzioni agricole esenti da fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;

- divieto di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;
- divieto di arature secondo modalità alteranti l'equilibrio idrogeologico dei terreni e il loro assetto morfologico; sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni olivicole e vinicole, gli allevamenti minori;
- promozione e sviluppo delle coltivazioni alternative;
- promozione nelle aree pedemontane delle colture a oliveto e arboreto.

Le modalità per il mantenimento delle colture tradizionali, il ripristino di tali colture e l'introduzione di nuove possono costituire contenuto di convenzioni e contratti con i produttori agricoli.

La trasformazione colturale in dimensioni significative è soggetta a preventiva valutazione degli effetti paesaggistici e ambientali.

2.7 Assetto fondiario e appoderamenti:

La trama del paesaggio agrario è dominata dalla presenza degli appoderamenti montani e dalla trama della viabilità minore con evidenti segni di abbandono e degrado. L'edificio circondato da ampie zone di prato pascolo e ampie zone di bosco presenta forme relitte di coltivazioni arboree con terrazzamenti limitati alle zone coltivate.

Il carattere prevalentemente montano del territorio localizza la pratica agraria in limitate porzioni pedemontane di dimensioni contenute e di scarsa rilevanza.

Il mantenimento di questi caratteri tradizionali del paesaggio evidenziati nella tav. 7 (quadri ambientali), deve essere, pertanto, perseguito nei programmi di miglioramento agricolo ambientale, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 e appendice C delle N.T.A. del P.T.C.P. con le indicazioni del punto 8.1.2.3 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.

In ogni caso, le sistemazioni agronomiche devono essere rivolte sia ad assicurare la difesa idrogeologica del suolo, sia a salvaguardare l'ordine e la forma degli appoderamenti dove sono visibili i caratteri storici originari. Gli accorpamenti dei campi dovranno essere motivati dimostrando l'impossibilità del mantenimento dello stato attuale ai fini produttivi.

Gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali e delle canalizzazioni esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.

I margini fra nuova edificazione e campagna dovranno essere definiti accuratamente e con caratteri di permanenza, evitando formazione di

spazi di risulta. Particolare attenzione dovrà essere posta nel Regolamento Urbanistico alla risoluzione dei "margini urbani" e alla tutela delle pertinenze degli edifici rurali da considerare un insieme organico da conservare.

2.8 Trasformazioni e ristrutturazioni fondiarie:

Rimandando alle disposizioni per la formazione dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, contenute nel Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97, nell'allegato C alle N.T.A. del P.T.C.P. e alle direttive e prescrizioni di cui al punto 8.1.2.2 dello statuto del territorio del P.T.C.P. sono da tenere presenti i seguenti criteri generali:

- gli interventi vanno valutati, e più specificamente disciplinati, in riferimento ai diversi paesaggi agrari così come evidenziati nella carta dell'uso del suolo delle unità di paesaggio e dei quadri ambientali (tavv. 1-2-7);
- i programmi dovranno prevedere la destinazione degli spazi in abbandono, di cui si dovrà comunque provvedere alla manutenzione, alla pulizia, alla difesa dall'erosione e dagli incendi, e su cui saranno vietati depositi di rifiuti, accumuli di materiali estranei alle pratiche agricole e di mezzi meccanici in disuso e comunque assetti disordinati o che producano forme di degrado anche visivo;
- saranno favorite le sistemazioni atte a ridurre gli inquinamenti e a controllare il dilavamento e lo scolo delle acque;
- al fine di tutelare la stabilità dei suoli, dovrà essere garantita l'applicazione di adeguate norme tecniche, quali quelle indicate nel "Codice di buona pratica agricola" del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (1993).

Ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica e ambientale. In ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97, è vietato:

- a. eliminare i manufatti aventi valore storico e/o culturale: cippi, colonne, edicole o tabernacoli;
- b. alterare la morfologia dei crinali e delle formazioni morfologiche aventi rilevanza paesaggistico-ambientale;
- c. eliminare i terrazzamenti e/o i ciglionamenti che per le loro dimensioni e caratteristiche costruttive rivestano importanza paesaggistico-ambientale fatta salva la possibilità in caso di crolli totali, di realizzazioni diverse purché ambientalmente compatibili.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni: gli interventi di trasformazione agraria che prevedano elevate estensioni monoculturali con nuovi impianti destinati a processi di industrializzazione e meccanizzazione non dovranno comportare alterazioni orografiche dei profili collinari o

l'eliminazione di torrenti, siepi, piante camporili significative.

Non potranno essere concessi cambi di colture per oliveti in presenza di categorie di beni di cui al D.Lgs 490/1999: aree archeologiche con emergenze visibili (per un raggio di 150 m. dalle stesse), diffuse e singola estesa, parchi, riserve naturali, usi civici, e in tutte le altre aree in cui il paesaggio sia storicamente consolidato o dove rappresentino il caratteristico paesaggio agrario o in aree morfologicamente significative così come indicato nelle tavole delle invariati e statuto dei luoghi (tavv. 18a-18b-19). Nel caso di opere in siti o aree identificate dal P.S. di interesse archeologico dovranno essere tempestivamente comunicati i lavori alla competente Soprintendenza Archeologica di zona.

2.9 Agricoltura periurbana e orti urbani:

Le forme di agricoltura periurbana devono promuovere usi agricoli diversificati comprendenti l'esercizio normale dell'attività agricola, l'agricoltura didattica.

Deve comprendere attività esclusivamente di coltivazioni, senza uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti, e praticata con tecniche tradizionali mantenendo inalterati le tessiture agrarie e la presenza di elementi e manufatti storici del paesaggio storico antropizzato come cippi, muri a secco, alberature e siepi significative e simili.

Gli orti urbani comprendono aree di proprietà comunale, di privati, enti e associazioni destinate a coltivazione ortofrutticola, la cui produzione non deve dar luogo ad attività commerciali o avere scopo di lucro. Per tali zone vale in modo prescrittivo quanto contenuto all'ultimo comma del precedente alinea 2.6. In particolare il Regolamento Urbanistico stabilirà le modalità di eliminazione delle forme di degrado e le norme per la realizzazione di annessi minimi necessari alla conduzione della attività.

2.10 Prato pascoli e arbustivi:

Le zone a prato pascolo sono una testimonianza importante della struttura del paesaggio montano. Le azioni tese ad evitare l'avanzamento del bosco devono conformarsi alle norme e alle indicazioni del Parco Nazionale, al punto 8.1.6 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. Dovranno essere mantenuti i boschetti e le piante isolate, tutelando le formazioni geo-morfologiche di pregio con particolare attenzione alle zone incluse nei quadri ambientali (tav. 7) che costituiscono invariante ai sensi del presente P.S.

Le opere, oltre al mantenimento del pascolo, dovranno tendere al ripristino dei caratteri storici del paesaggio antropizzato e naturale.

L'uso a pascolo può richiedere la costruzione di recinzioni o recinti temporanei che dovranno essere regolati dal R.U. utilizzando materiali compatibili con

l'ambiente e previo stipula di atto d'obbligo unilaterale con fidejussione, che obblighi, per le recinzioni temporanee, alla loro eliminazione così come stabilito nell'atto sottoscritto con l'A.C.

La eventuale costruzione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire esclusivamente con materiale lapideo utilizzando le forme e le dimensioni dei ricoveri tradizionali ancora presenti e riconoscibili nelle zone montane.

Per gli arbusteti, che costituiscono parte importante degli Habitat faunistici, le azioni dovranno tendere alla ricostruzione dell'impianto originario conformandosi alle discipline del Parco e della Provincia di Firenze sopra richiamate.

2.11 Aree instabili:

Sono definite aree instabili le aree in cui interventi di natura edilizia, urbanistica e comunque di trasformazione dell'assetto esistente comportano elementi di pericolo.

Le aree instabili, di ridotta entità, sono individuate nella *Carta litotecnica dei dati di base e degli aspetti sismici* e nella *Carta della pericolosità geologica e idraulica delle Indagini geologico-tecniche*.

Tutte le aree di cui al presente articolo sono soggette agli indirizzi e alle prescrizioni di cui al precedente capo II del Titolo II.

2.12 Recinzioni, verde di decoro, boschi poderali

Le suddivisioni interne ai poderi e i limiti di proprietà comportano la presenza di elementi divisorii e di confini (filari, alberi isolati, siepi, cespugliati, chiusure di vario tipo, stecconate, arginature e fossi) che rivestono un ruolo importante nel disegno del paesaggio. Il Regolamento Urbanistico che ne disciplinerà le caratteristiche dovrà comunque sottostare alle seguenti limitazioni d'uso in conformità delle prescrizioni e direttive del punto 8.1.2.4 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.:

- nel caso di recinzioni esistenti costituite o associate a elementi vegetali, si devono vietare tagli o sostituzioni fatti salvi i casi di estrema limitazione nelle attività produttive, malattie o senescenza e gli interventi di potatura e manutenzione. Nei casi di recinzioni nuove si deve comunque assicurare la creazione di rivestimenti vegetali, almeno lungo le strade e gli spazi pubblici;
- i progetti di riordino fondiario devono prevedere il ripristino o la creazione di siepi con uso di specie ed ecotipi locali;
- è fatto obbligo di tutelare il verde non direttamente connesso alla produzione agricola, nelle sue varie forme, ivi compresi cipressi, alberi isolati e lembi di bosco poderale;
- le recinzioni a protezione delle abitazioni in territorio aperto sono di norma da evitare. Il R.U. individuerà con specifici approfondimenti

le pertinenze da recintare stabilendo le tipologie ed i materiali da utilizzare;

- il Regolamento Urbanistico definite nei limiti di cui sopra, le caratteristiche assumendo le indicazioni previste dal Parco Nazionale.

Art. 23 Disposizioni relative ai rifiuti

1. Nella definizione delle scelte localizzative delle funzioni, il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti urbani (con particolare attenzione al recupero di carta, materiale organico e imballaggi da grandi utenze o comparti territoriali omogenei).
2. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai pertinenti piani sovracomunali, prevedendo se del caso il riutilizzo per ciò di aree dismesse.
3. Il Regolamento Urbanistico deve prevedere la possibilità di localizzare, nell'ambito del Comune di San Godenzo, un'area adibita a stazione ecologica, ove lo richiedano i pertinenti piani sovracomunali o la società di gestione in accordo con l'A.C.
4. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi devono prevedere spazi adeguati per la localizzazione di isole ecologiche da realizzarsi secondo i criteri indicati dai pertinenti piani sovracomunali o le società di gestione in accordo con l'A.C.
5. Nelle zone montane del territorio aperto si dovrà incentivare la distribuzione di contenitori per la riconversione dei rifiuti in compost.

Art. 24 Disposizioni relative alle aziende insalubri

1. Viste le caratteristiche del territorio comunale sotto l'aspetto ambientale e naturalistico il regolamento urbanistico e i piani attuativi non possono dichiarare ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante, o insalubri di classe I.
2. Nelle scelte localizzative delle funzioni, il regolamento urbanistico deve adeguatamente considerare l'ubicazione in essere delle industrie a rischio di incidente rilevante, e delle industrie ritenute insalubri.

Art. 25 Disposizioni relative alle radiazioni non ionizzanti e agli impianti per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, e per le telecomunicazioni

1. Il regolamento urbanistico stabilisce nelle misure previste dalle norme vigenti le fasce di rispetto dalle linee elettriche aeree esterne.
Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti ogni costruzione deve essere distanziata dalle opere dei medesimi secondo quanto disposto dalla L. 339/86 e successive modifiche.
Nelle zone interessate dal passaggio di metanodotti, ogni costruzione deve essere posta a distanza non inferiore di 30 m.
Nelle aree boscate la posa di cavi aerei di telecomunicazione, o di distribuzione dell'energia elettrica, è vietata: può essere consentita lungo le strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce esistenti, purché non ne vengano alterate le caratteristiche. In caso contrario tali infrastrutture saranno collocate all'esterno delle aree stesse.
2. Nelle fasce di cui al comma 1 non può essere definita ammissibile l'edificazione di manufatti con funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti.
3. Il Comune di San Godenzo forma uno specifico regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento territoriale e urbanistico degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I predetti impianti non possono essere comunque installati in prossimità di asili, di scuole, e di altri luoghi per l'infanzia.
4. Il Regolamento Urbanistico definisce e prescrive, con riferimento alle diverse articolazioni del territorio del Comune di San Godenzo, gli accorgimenti necessari a rendere accettabile l'impatto visivo degli impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, e per le telecomunicazioni.
5. Per le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche non è consentito la realizzazione di elettrodotti aerei ad alta tensione.

Art. 26 Ecosistemi della fauna e della flora ed aree di particolare interesse ambientale

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione agli ecosistemi della fauna e della flora rapportati agli habitat individuati nelle tavole 5 e 6, dovrà assumere le indicazioni del punto 8.5 dello statuto del territorio del P.T.C.P. prevedendo norme finalizzate alla:
 - tutela e conservazione del patrimonio boschivo;

- tutela e conservazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario;
- tutela e conservazione delle aree di integrazione ecologica;
- tutela dei corridoi ecologici;
- tutela e conservazione delle zone interessate dall'attraversamento della fauna migratoria;
- tutela e conservazione degli habitat delle specie ritenute a rischio di estinzione o di importanza per l'intero ecosistema territoriale;
- azioni di tutela della fauna nelle zone ritenute a rischio per la fauna medesima come viabilità, elettrodotti, ecc.
- Nelle zone di cui ai precedenti punti e indicate nelle tavole delle conoscenze non è ammessa la costruzione di impianti di cui al precedente art. 25. La costruzione di detti impianti qualora dovesse essere determinata da necessità sovraordinate, dovrà essere supportata da motivazioni inoppugnabili e accompagnata da progetto di V.I.A. ai sensi della normativa vigente che eviti qualsiasi danno all'ambiente e alle specie interessate.

Art. 27 Unità ambientali del Paesaggio e quadri ambientali

- 1 Il paesaggio del Comune di San Godenzo è stato diviso in unità ambientali del paesaggio che costituiscono, insieme alla individuazione dei quadri ambientali, la struttura del paesaggio montano e pedemontano del territorio.
In conformità alle disposizioni della Convenzione Europea del Paesaggio, per le sottounità di paesaggio in cui è suddiviso il territorio comunale, sono indicate azioni di conservazione, gestione e pianificazione, nell'ambito del sottosistema ambientale in cui ricadono parti di territorio delle unità di Paesaggio.
Le unità e i sottosistemi interagiscono fra loro e di norma in alcune unità di paesaggio prevale una delle azioni sulle altre.
Nella tav. 2 sono state individuate le seguenti unità ambientali del paesaggio:
 - a) Unità ambientali del paesaggio di clima montano con:
 - morfologia ad alta energia di rilievo;
 - morfologia a bassa energia di rilievo.
 - b) Unità ambientali del paesaggio di clima pedemontano con:
 - morfologia ad alta energia di rilievo;
 - morfologia a bassa energia di rilievo.
- Per una maggiore conoscenza dell'evoluzione storica del paesaggio del Comune di San Godenzo il Piano Strutturale, nella tav. 7, divide i quadri ambientali significativi del paesaggio montano e pedemontano nelle seguenti categorie:
- quadri ambientali con caratteri agro-paesaggistici di antropizzazione storica;

- quadri ambientali con caratteri agro-paesaggistici in ambiente naturale.

Le due categorie sono state analizzate nella seguente classificazione storica:

- aree con mantenimento dei caratteri;
- aree con processi di trasformazione in atto;
- aree con perdita dei caratteri.

Per le aree di cui al precedente comma (quadri ambientali) il Regolamento Urbanistico oltre ad osservare le indicazioni di cui ai punti 8.1.6 e 8.2 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. e fermo restando le limitazioni d'uso per altre risorse presenti nell'area, dovrà assumere le seguenti limitazioni d'uso:

- per i quadri ambientali che mantengano i caratteri agro-paesaggistici:
 - azioni di tutela integrale e mantenimento dei valori ambientali, paesaggistici e storici presenti;
 - tutela della morfologia dei luoghi;
 - azioni tese a realizzare interventi di restauro ambientale.
- per i quadri ambientali con processi di trasformazione in atto:
 - azioni di tutela e mantenimento dei valori ambientali, paesaggistici e storici ancora presenti;
 - eliminazione degli elementi che hanno alterato i caratteri dei luoghi;
 - azioni tese a realizzare interventi di restauro ambientale e recupero dei valori storici.
- per i quadri ambientali con perdita dei caratteri:
 - azioni tese a realizzare interventi di ripristino ambientale e recupero dei valori storici.

Per i quadri ambientali di cui al punto a) nel territorio aperto e nelle aree assoggettate a controllo paesistico-ambientale valgono anche le limitazioni d'uso di cui al successivo punto 2.

All'interno dei quadri ambientali indicati nella tav. 7, che rientrano nel territorio aperto e nelle aree assoggettate a controllo paesistico-ambientale, gli interventi edilizi ed urbanistici devono ispirarsi a regole conformi agli interventi di protezione, salvaguardia e valorizzazione che caratterizzano la tutela ambientale del territorio aperto così come indicato al punto 8.3 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. della Provincia di Firenze.

2 Emergenze naturalistiche paesaggistiche

Sono i siti interessati da presenze di tipo naturalistico individuati nella tavv. 4a-4b, quali approfondimenti delle emergenze di cui al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, che pur non sottoposti a vincoli di legge, necessitano di limitazioni e tutela nel loro uso.

Sono vietate le nuove costruzioni, di qualsiasi tipo e dimensione, ad eccezione degli interventi sul

patrimonio edilizio, dei completamenti, ripristini, recuperi e saturazioni della risorsa insediativa, stabiliti dal presente Piano Strutturale all'interno delle Unità Territoriali Organiche Elementari, esplicitate nei programmi e progetti di cui all'art. 6 e nel Regolamento Urbanistico.

Per queste aree oltre alle indicazioni e direttive contenute nel punto 8.2 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. valgono altresì le seguenti disposizioni:

- sono vietati i cambiamenti che interessano la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti;
 - sono consentite le opere dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi;
 - è prescritto l'uso di tecniche e materiali tradizionali;
 - è vietato alterare l'assetto naturale del territorio mediante sbancamento e riporti;
 - costruire opere idrauliche di qualsivoglia natura che comportino rilevanti manufatti, opere minori a vista;
 - tenere scavi aperti e discariche di qualsivoglia natura
 - realizzare rilevanti infrastrutture tecnologiche;
 - è esclusa la costruzione di nuove strade veicolari; sono ammessi percorsi ciclabili e pedonali;
 - è vietato alterare l'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti;
 - è vietato costruire opere idrauliche di qualsivoglia natura che comportino rilevanti manufatti o opere murarie a vista;
 - sono vietati scavi aperti e discariche, depositi di materiale edilizio e di rottami di qualsivoglia natura, accumulo di merci all'aperto e in vista;
 - è vietato realizzare rilevanti infrastrutture tecnologiche;
 - i supporti delle linee elettriche a bassa tensione, dell'illuminazione stradale e delle linee telefoniche, nonché le recinzioni ancorché provvisorie, andranno eseguite preferibilmente in legno, le linee elettriche e i cavi telefonici vanno interrati o comunque celati alla vista;
 - è vietata la pubblicità commerciale mediante insegne, cartelloni, che rechino disturbo alle risorse di cui al presente punto 2.
- 3 Siti e manufatti di rilevanza ambientale, storico-culturale e archeologici ed edifici sparsi.
- Oltre a quanto individuato dal P.T.C.P. di Firenze, il P.S. localizza, sulla scorta delle indagini, il patrimonio edilizio di rilevante interesse storico e ambientale, le permanenze storiche sul territorio con i siti di interesse archeologico che concorrono a

determinare i valori storici del paesaggio come indicato nelle tavv. 3a-3b-9.

I vincoli e le limitazioni d'intervento e uso che devono essere osservati per la conservazione e valorizzazione riguardano gli insediamenti sparsi di valore, pievi, luoghi della memoria del secondo conflitto mondiale, mulini, fornaci, siti di interesse archeologico, manufatti della cultura materiale del luogo (seccatoi, cippi, tabernocoli, ecc.), percorsi storici dell'attraversamento dell'Appennino, maglia viaria, desunta dalle carte storiche, ancora oggi riconoscibile nella cartografia moderna e quant'altro indicato nella tavola storica n. 3a-3b.

Le tutele e limitazioni d'uso riguardano anche gli annessi degli edifici principali e le pertinenze, quali parti inscindibili del bene da salvaguardare e valorizzare.

I manufatti e i siti vincolati o indicati nella cartografia delle conoscenze, esterni ai centri abitati, rientrano nel territorio aperto e nelle aree assoggettate a controllo paesistico-ambientale. Gli interventi edilizi ed urbanistici in questi contesti dovranno ispirarsi a regole conformi agli interventi di protezione, salvaguardia e valorizzazione che caratterizzano la tutela ambientale del territorio aperto.

Il Regolamento urbanistico dovrà articolare le tutele e limitazioni in rapporto alle caratteristiche di ciascun bene sulla base delle seguenti indicazioni:

a) L'insediamento sparso costituisce un aspetto di primaria importanza dell'aspetto paesistico del territorio di San Godenzo. Onde evitare di compromettere il delicato equilibrio del paesaggio storico agrario, congiuntamente alla localizzazione dei quadri ambientali, il P.S. ha svolto la catalogazione degli edifici individuando:

- le tipologie;
- il valore tipologico-architettonico degli edifici, delle pertinenze e del contesto agro-paesaggistico;
- l'uso degli edifici;
- lo stato di degrado;
- lo stato dell'accessibilità.

Il P.S. assume come orientamento ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio sparso i contenuti, le direttive e le prescrizioni di cui al punto 8.1.2.6 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. della Provincia. Il Regolamento Urbanistico in rapporto alla classificazione di valore potrà meglio dettagliare gli interventi anche in riferimento a quanto indicato dalla L.R. 25/97 (art. 5 e 5 ter) tendendo alla conservazione, al recupero ed alla permanenza degli edifici rurali ed ex rurali anche se non di particolare valore architettonico, in generale per tutti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è previsto:

- il divieto di introdurre materiali e colori diversi da quelli locali;
- l'obbligo di conservazione delle vecchie forme e degli aspetti esterni, anche nei casi di interventi o modifiche rese necessarie per esigenze funzionali (impianti elettrici e di riscaldamento, servizi igienici, autorimesse, ecc.);
- il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le finestre e le imposte, le porte di accesso, i tetti con le coperture e le rocche dei camini, le torri colombaie, i pozzi, i forni esistenti, le recinzioni e i cancelli, ecc.;
- la preferenza dei materiali come legno, pietra, laterizio, in luogo di materiali nuovi.
- La scelta di nuovi materiali deve avvenire in casi eccezionali. Il loro uso dovrà evidenziare la contemporaneità dell'intervento con soluzioni compatibili con i valori storici dell'edificio.

Per gli edifici di rilevante valore tipologico architettonico e di valore tipologico è previsto il mantenimento dell'unitarietà del complesso edilizio con le pertinenze e gli annessi e azioni tese al mantenimento dei caratteri ed elementi di rilevanza storico e culturale. Gli interventi dovranno orientarsi al restauro, consolidamento, miglioramento e adeguamento igienico-sanitario limitandosi a modifiche funzionali interne.

- b) Per gli edifici classificati di valore per la presenza di caratteri tipici della tradizione locale la tutela degli elementi architettonici e funzionali significativi con possibilità di opere di riorganizzazione funzionale interna e ristrutturazione.
- c) Per gli edifici di non valore gli interventi di più ampie trasformazioni, devono comunque tendere a reinserire l'edificio in modo coerente con il contesto storico e paesaggistico in cui è inserito.

In generale tutti gli interventi e nello specifico, il restauro ed il risanamento conservativo, devono essere finalizzati a rimediare a situazioni degradate, a ripristinare opere in disuso e ruderi in genere, ad eliminare superfazioni ambientali e anomale realizzate non solo recentemente ma anche in passato e a ricostruire opere ed edifici preesistenti in base a documentazione storica e a condizione che tali interventi consentano di rafforzare i presidi negli ambiti territoriali abbandonati.

- d) Il territorio di San Godenzo ha una scarsa presenza di borghi e villaggi che per le loro caratteristiche, come Petrognano, Spalena, Gugena, Pruneta, Caprile, sono da sempre ricompresi nella strumentazione urbanistica dei

centri abitati e quindi inclusi dal P.S. all'interno delle U.T.O.E.

Serignana, i Romiti e l'Eremo di S. Maria per la loro ubicazione strategica, il valore storico documentario, le caratteristiche di abbandono attuale, sono inseriti all'interno di programmi strategici che, nel rispetto delle tutele esposte dal presente articolo, dovranno rafforzare il loro ruolo di presidio territoriale, tramite Piani di Recupero o particolareggiati.

- e) Nel caso di edifici profondamente degradati, di ruderi o di edifici in aree abbandonate e non raggiungibili, il R.U., nel rispetto delle norme dello strumento urbanistico vigente, in merito al recupero di tali edifici, potrà definire programmi di recupero subordinati alla riqualificazione ambientale o al controllo delle zone interessate dagli edifici.

I programmi, accompagnati da P.M.M.A., potranno prevedere nuove volumetrie la cui costruzione è strettamente connessa agli interventi di risanamento ambientale che i programmi dovranno contenere.

Per le pertinenze di valore ed i contesti agro-paesaggistici di valore segnalati nella tav. 7 il R.U. dovrà definire i limiti e più precisamente i loro caratteri con interventi di tutela finalizzati al:

- mantenimento dell'assetto naturale del terreno e degli elementi di manufatti storici di antropizzazione (muri a secco, lavatoi, pozzi, ecc.);
- impedire la costruzione di opere idrauliche di qualsivoglia natura che comportino rilevanti manufatti o ingenti opere murarie;
- tenere scavi aperti e discariche, accogliere depositi di materiale edilizio e di rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci all'aperto in vista;
- tutelare e potenziare la vegetazione di decoro con uso di specie arboree indigene, la creazione di nuovi parchi e giardini nel rispetto degli usi locali;
- realizzare rilevanti infrastrutture tecnologiche;
- la costruzione di impianti sportivi (campi da tennis e piscine) nonché i parcheggi non possono portare alla eliminazione degli elementi storici significativi e dovranno essere ubicati in luoghi riparati e non panoramici evitando schermature, recinzioni e impianti tecnologici che creino disturbo al paesaggio e alla sua visibilità.

Nel territorio aperto sono da vietare la costruzione di baracche o altri manufatti sparsi sui campi specie se costruite con materiale di rimedio o di risulta. Il R.U. dovrà approfondire le analisi per la localizzazione delle aree ove sono

presenti fenomeni di degrado fisico determinato da presenza di attività agricole marginali o del tempo libero individuando azioni che prevedono la corretta organizzazione funzionale delle tipologie edilizie e degli usi compatibili con il valore del territorio. Tali zone dovranno essere preferibilmente accorpate in aree correttamente localizzate compatibili sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico.

Sulla base di tali approfondimenti il R.U. dovrà tendere alla eliminazione di ogni forma di degrado.

- f) Per le aree e i manufatti ritenuti dal P.S. di interesse archeologico vengono assunte le indicazioni e gli orientamenti previsti dal punto 8.4 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. della Provincia che dovranno essere rispettate dal R.U.

Ogni modifica dei suoli o degli edifici deve essere accompagnata da indagini preliminari o eventuali sondaggi tesi a meglio individuare il bene da tutelare localizzato nelle tavole del P.S.

- g) Il reticolo stradale ed i percorsi storici individuati nelle tavv. 3a-3b ancora riconoscibili nella cartografia moderna sono sottoposti a tutela insieme alle opere d'arte che ne determinano il loro valore storico. Non è quindi possibile modificare il tracciato, eliminare i tratti con tracce di pavimentazioni e le opere d'arte presenti (muri a secco, sistemi idraulici, ecc.). Il R.U. dovrà recepire le azioni di tutela a cui il P.S. sottopone le permanenze storiche indicate nelle tavole sopra richiamate al fine del mantenimento e conservazione dei caratteri di riconoscimento dei beni alla cultura storica di appartenenza e nel contesto più generale del territorio di San Godenzo.

I piani di settore improntati sulla valorizzazione del territorio aperto dovranno assumere le limitazioni e le tutele precedentemente esposte.

Art. 28 Disposizioni relative al consolidamento e riqualificazione della risorsa insediativa. Strategia dimensionale

Nei commi seguenti sono stabilite le azioni (invarianti) di carattere generale intese come invarianti da applicare alla risorsa insediativa.

1. In conformità alla strategia territoriale generale e degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui al precedente art. 8, commi 1 e 2, consistenti nel consolidamento della risorsa insediativa formatasi a seguito del recente processo di crescita e degli atti e programmi in vigore, si prevedono limitati impegni di suolo, residenziali e produttivi, in zone esterne agli ambienti attualmente occupati dalla risorsa stessa.
2. Vigè inoltre per gli insediamenti il criterio della continuità gestionale, consistente di norma nella

conferma dei requisiti prestazionali, dei vincoli e della disciplina degli interventi contenuti nel vigente P.d.F., nei piani attuativi vigenti o approvati dagli organi tecnici del Comune.

Detti contenuti sono recepiti come indirizzo delle regole generali nel successivo Titolo V.

Piani di iniziativa pubblica e privata, anche questi vigenti o approvati, costituiscono inoltre l'offerta di aree per le attività produttive.

3. Il Comune, ai fini della salvaguardia degli abitati, ha già avviato con la variante al P.d.F. un programma di riqualificazione delle attività produttive, di recupero delle aree dismesse e, in concomitanza dei relativi interventi, di sviluppo della dotazione comunale di attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico.

La strategia generale, più volte richiamata, fa riferimento in primo luogo a questo programma di miglioramento della qualità della risorsa insediativa e per quanto riguarda il dimensionamento, alle quantità del piano vigente, incrementate da interventi di completamento nelle aree di frangia degli abitati e di sostituzione nelle aree dismesse.

I relativi dimensionamenti e limiti sono indicati in ciascuna Unità Territoriale Organica Elementare, ai fini della determinazione dei contenuti del Regolamento Urbanistico e dei programmi, progetti e piani di settore, come stabilito al comma 8 del precedente art. 1 all'interno delle U.T.O.E. oltre al dimensionamento massimo consentito sono riportate le aree sottoposte a tutela e riqualificazione. Tali interventi di riqualificazione e rafforzamento della risorsa insediativa, saranno collocati preferibilmente in zone di frangia interne o adiacenti al sistema insediativo esistente.

La superficie di spazi pubblici (parcheggi, attrezzature di uso comune, verde pubblico, istruzione), esistenti e soprattutto di previsione, contenuta nel piano vigente è sovradimensionata rispetto alla popolazione insediata e a quella insediabile e ben lontana dal presumibile incremento di Piano Strutturale, sottacendo poi l'alta qualità del contesto ambientale che non può essere escluso nella definizione di alcuni standards.

E' evidente come gli interventi di saturazione e di sostituzione, determineranno un aumento insediativo limitato, contenuto entro l'obiettivo di consolidamento della risorsa, compatibile con le risorse disponibili. Nonostante il sovradimensionamento degli standards, dovranno essere reperite aree per la sosta in modo da allentare la pressione veicolare e riorganizzare aree pedonali con spazi pubblici di aggregazione all'interno dei centri urbani.

Gli indirizzi per il Regolamento Urbanistico, di cui al Titolo V, rendono quindi obbligatorio per ogni programma o progetto di completamento, che non sia la saturazione di un lotto singolo, gli standards

minimi in mq per ogni 100 mc previsti dalla legge vigente che il Comune può integrare, prescrivendo, all'atto di valutazione del programma, ulteriori spazi pubblici e di uso pubblico e l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie se risultano insufficienti anche in caso di lotti di saturazione. Considerate le caratteristiche ambientali del territorio e le risorse economiche disponibili, il Regolamento Urbanistico e l'Amministrazione Comunale nell'esame di programmi o progetti può indicare al soggetto proponente aree esterne alle aree di stretta pertinenza della risorsa insediativa su cui si richiede l'intervento. Il Regolamento Urbanistico individuerà le aree di urbanizzazione primaria e secondaria sulle quali far confluire le risorse dei progetti e programmi proposti adottando le opportune azioni di perequazione.

4. All'interno della risorsa insediativa - includente i centri abitati di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 28 della Lr. 5/ 1995 - il suolo deve intendersi impegnato e urbanizzato. Gli insediamenti sono equiparabili alle zone omogenee A e B, di cui al D.I. 1444/1968; i relativi processi di evoluzione non determinano ulteriore consumo di suolo: gli interventi edilizi risultano compatibili con la risorsa e sono assimilabili a operazioni di riqualificazione della risorsa stessa. Sono soggetti alla conservazione gli immobili, i complessi e le aree censite al catasto Lorenese, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni eventualmente apportate dal Regolamento Urbanistico. Parimenti, l'insediamento produttivo è equiparabile a zona D di saturazione, in quanto previsto dal piano vigente e oggetto di piani attuativi.
5. Gli interventi pubblici e privati, mediante i programmi e i progetti di cui al precedente art. 5, riguarderanno altresì il potenziamento delle attrezzature e dei servizi, la modernizzazione delle urbanizzazioni primarie, il miglioramento funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio, l'assetto della viabilità veicolare di servizio e di quella pedonale e ciclabile, la formazione di spazi di relazione, la rimozione del degrado urbano, la mitigazione degli inquinamenti atmosferico e acustico, la valorizzazione e il potenziamento degli spazi verdi privati, la riqualificazione della forma urbana, gli interventi edilizi puntuali di saturazione e sostituzione.
6. I programmi e i progetti che interessano il patrimonio insediativo devono caratterizzarsi per la previsione di spazi, attrezzature, servizi e impianti pubblici, di uso comune o riservati alle attività collettive, che, oltre a soddisfare le esigenze del carico urbanistico aggiuntivo, concorrono ad aumentare la dotazione di tali spazi, attrezzature e servizi dell'ambito territoriale interessato dal progetto, nella misura e nelle destinazioni d'uso che

il Comune stabilirà nel corso dell'esame del progetto preliminare.

I fabbisogni idropotabili, di smaltimento liquami, di raccolta dei rifiuti solidi e di erogazione energetica, devono risultare compatibili con le reti tecnologiche e gli impianti generali e principali esistenti.

7. Il Comune, gli enti pubblici e i privati - quest'ultimi, anche mediante autonome iniziative sulla base del principio di "sussidiarietà" - hanno la facoltà di attuare in ogni tempo interventi di conservazione, ristrutturazione, incremento funzionale e dimensionale, e nuova costruzione delle attrezzature pubbliche o di pubblico interesse e dei servizi pubblici, di uso comune o riservati alle attività collettive, anche se non indicati o previsti dal presente Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico. L'edificazione di nuove attrezzature pubbliche o di pubblico interesse che comportano consumo di suolo dovranno rientrare nelle strategie generali del P.S. e essere sottoposte preliminarmente a tutte le valutazioni degli effetti ambientali e non incidere sulle varianti e sulle emergenze storiche-ambientali e paesaggistiche di cui ai precedenti articoli.
- In particolare il P.S. all'interno delle U.T.O.E. individua aree di riqualificazione urbana e ambientale per le quali possono, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, essere presentati programmi di riqualificazione tesi alla eliminazione delle forme di degrado, al potenziamento di riqualificazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con rafforzamento e miglioramento della risorsa insediativa.
8. L'ubicazione e il dimensionamento delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico, salvo quanto indicato nei precedenti commi 3, 4 e 5, possono non risultare in rapporto, anche dimensionale, con determinati insediamenti, compresi quelli in cui sono ubicati. Concorrono alla riqualificazione degli insediamenti i Programmi Integrati per la valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali e determinano integrazioni degli esercizi di vicinato. Scopi di tali programmi, che il Comune individuerà in aree del sistema insediativo, sono il miglioramento dei servizi per i residenti, il contributo alle attività turistiche, il recupero di spazi e manufatti urbani, la realizzazione di aree pedonali, il miglioramento dell'arredo urbano, la formazione di occasioni di relazioni sociali.
9. Per quanto riguarda gli usi della risorsa insediativa - sia nella forma di agglomerato urbano sia diffusa nel territorio comunale - non si prevedono prescrizioni di zona, bensì vige di norma il criterio della compatibilità degli usi con il contesto ambientale - urbano o territoriale - e con le caratteristiche

tipologiche e morfologiche degli immobili e dei complessi edilizi interessati.

Tuttavia, le azioni stabilite nelle Unità Territoriali Organiche Elementari possono comportare per determinate parti dell'agglomerato urbano o del territorio, limitazioni alle destinazioni d'uso ammissibili.

- 10 Per il dimensionamento minimo degli standards si fa riferimento al Decreto 1444/02.04.1968 considerando mc.80/abitante insediabile e alle prescrizioni dei commi precedenti

Art. 29 Adeguamento e riorganizzazione funzionale delle reti di comunicazione

1. Le principali infrastrutture di mobilità presenti nel territorio di San Godenzo sono:
 - la strada statale S.S. 67;
 - la strada regionale 9 ter;
 - la strada provinciale di Castagno;
 - le strade comunali di collegamento primario;
 - le strade comunali interne ai centri abitati;
 - le strade vicinali.
2. Per le strade esterne ai centri abitati vigono le distanze dell'edificazione dalle strade stesse prescritte dal codice della strada. Il Regolamento Urbanistico stabilirà per determinate strade o tratti di strada distanze maggiori per motivi ambientali e paesaggistici. Per le strade o tratti di interesse paesaggistico con le direttive e prescrizioni del punto 8.1.8 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. di Firenze saranno predisposti progetti specifici che integreranno il traffico meccanizzato lento con percorsi ciclabili e pedonali. I progetti prevederanno inoltre aree di sosta e di belvedere e la riqualificazione degli spazi e dei manufatti adiacenti alle strade.
Le reti stradali interne agli abitati saranno oggetto di interventi di riordino e riqualificazione rivolti al miglioramento della qualità urbana.
3. Fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e alcune piccole addizioni, si eviteranno espansioni dei nuclei esistenti lungo la strada e edificazioni negli spazi liberi esistenti tra i nuclei stessi.
Sono inoltre interventi di miglioramento del traffico, da attuare progressivamente, in ogni tempo, anche se non previste dalla strumentazione urbanistica comunale:
 - la formazione di tratti stradali interni in corrispondenza dei nuclei, in modo da distinguere il traffico di transito da quello di servizio agli insediamenti;
 - l'eliminazione o quanto meno la riduzione dei parcheggi lungo la strada, mediante la realizzazione pubblica e privata di aree di parcheggio pertinenziale esterne alla strada;

- la definizione di specifiche norme per l'apertura di nuovi passi carrai e la limitazione di nuovi accessi stradali;
 - la rimodellazione degli incroci stradali esistenti, particolarmente dove sussistano situazioni di pericolo;
 - la formazione di attraversamenti pedonali protetti;
 - l'installazione in corrispondenza dei nuclei di dispositivi per il rallentamento della velocità delle auto e per la mitigazione degli inquinamenti atmosferico e acustico.
In particolare per il territorio di San Godenzo valgono le seguenti indicazioni riportate nella tav. 13 e nello specifico:
 - prevedere soluzioni di variante alle strade nei punti ad alta interferenza con gli abitati nell'ambito delle zone di salvaguardia del Capoluogo e di San Bavello;
 - tutela delle visuali prospettiche lungo i tratti panoramici e di valore paesaggistico;
 - valorizzazione e tutela dei punti di visibilità panoramica;
 - interventi a tutela della fauna nei punti di interconnessione della viabilità con i corridoi ecologici.
4. Oltre la rete stradale principale, sono state individuate, negli elaborati di Piano Strutturale, la viabilità storica, in quanto costituente importante risorsa e considerato che la viabilità di antica formazione, è in gran parte leggibile; la scomparsa riguarda tratti, a volte sostituiti, a volte solamente rintracciabili.
Le strade, soprattutto vicinali e poderali costituiscono un insieme di alto valore paesaggistico e insediativo che deve essere mantenuto efficiente.
Si propone la riattivazione e il recupero dei tratti scomparsi, quasi sempre d'accesso alla montagna e ai corsi d'acqua principali.
Il recupero della viabilità minore e vicinale che dovrà essere privilegiato in ogni intervento di riqualificazione funzionale per la migliore circolazione e per i collegamenti, ha diversi obiettivi:
- mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi;
 - ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale;
 - costituire una rete di collegamento "leggera" per permettere una fruizione di tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e storiche, attivando un circuito del tempo libero e del turismo alternativo;
 - costituire una sede per mobilità leggera: percorsi pedonali, percorsi vita, percorsi verdi ciclabili, ecc.
5. Per la viabilità esistente esterna ai fondi agricoli:
- non è di norma ammesso eseguire opere di correzione e modifica planoaltimetrica del tracciato, salvo che per comprovate esigenze di sicurezza e comunque privilegiando soluzioni che interessino il tracciato attuale o le sue immediate adiacenze;
 - non è ammesso eseguire la bitumatura o altre forme di impermeabilizzazione del manto stradale all'interno di categorie di beni sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs 490/99 e delle zone ritenute di valore naturalistico e ambientale. Tale divieto non si applica quando la strada ha funzione di collegamento fra centri abitati o tra zone urbanizzate e quando la strada presenti pendenze locali elevate o quando vi siano pericoli alla stabilità della sede stradale dovuti a ruscellamento o smottamento.
 - è obbligatoria la manutenzione della strada e il mantenimento in piena efficienza delle fossette e dei ponticelli, così come dovrà essere mantenuto integro l'assetto vegetazionale di margine costituito da alberature e siepi.
6. La viabilità di nuova realizzazione è disciplinata dalle regole di cui al successivo Titolo V.
7. Per le distanze minime dal confine stradale da osservare si applicano le norme di cui al Nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495/92, modificato e integrato con D.P.R. 147/93), salve maggiori distanze che saranno previste dal Regolamento Urbanistico.

CAPO IV INVARIANTI

Art. 30 Centri storici

1. Sono invarianti: il centro storico di San Godenzo, di Petrognano, Le Prata a Castagno e tutti i nuclei e aggregati dei sistemi pedemontano e montano.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - L'identità storica dei rapporti dimensionali tra edifici e spazi liberi;
 - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali;
 - le emergenze storico-architettoniche;
 - gli elementi decorativi;
 - gli assi visuali;
 - i percorsi e le sistemazioni al suolo che costituiscono elementi della identità storica;
 - le relazioni tra i nuclei ed il paesaggio circostante.
3. Il Regolamento Urbanistico potrà verificarne lo stato d'uso e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti definendo eventuali nuove campagne di schedatura al fine di precisare le azioni e gli interventi di valorizzazione delle risorse nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente precisando ulteriormente la classificazione di valore al fine di una loro migliore tutela.

4. Gli interventi nelle zone limitrofe ai centri storici dovranno garantire il rispetto dei valori presenti evitando interventi che, anche sotto l'aspetto visivo, producano elementi di degrado.
5. Per i centri storici valgono ai fini del R.U. le prescrizioni e direttive del punto 9.1 dello Statuto del territorio del P.T.C.P.

Art. 31 Edificato al catasto Leopoldino

1. Sono invariati gli edifici presenti al Catasto Leopoldino e compresi sia nei sottosistemi ambientali che nelle U.T.O.E.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - le relazioni tra gli edifici e gli spazi di pertinenza;
 - il rapporto e l'allineamento degli edifici con il fronte stradale;
 - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali degli edifici di pregio;
 - gli elementi decorativi degli edifici di pregio;
 - il rapporto degli edifici con le pertinenze che mantengono i caratteri originari e gli arredi vegetazionali;
3. La schedatura degli edifici sparsi puntualizza il valore e lo stato di permanenza dei caratteri e dei valori storici d'ogni edificio e sono riportati nelle tavole delle invariati (tavv. 18a e 18b). Costituiscono elemento di invarianza il mantenimento e la conservazione delle permanenze storiche individuate nelle schede sia relativi all'edificio che alle pertinenze.
4. Il Regolamento Urbanistico potrà verificare lo stato d'uso e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti, stabilendo eventuali nuovi aggiornamenti delle schede al fine di precisare le azioni e gli interventi di valorizzazione delle risorse nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti. In attesa del R.U. è sottoposto a salvaguardia l'intero patrimonio sparso assumendo come interventi massimi ammissibili quelli già previsti dalla schedatura per gli edifici di rilevante valore tipologico-architettonico, di valore tipologico e di valore per la presenza di caratteri tipici della tradizione locale.

Art. 32 Siti di interesse archeologico e luoghi della memoria

1. Le aree ritenute di potenziale interesse archeologico sono localizzate nelle tavole del P.S.
2. In conformità di quanto stabilito nello Statuto del Territorio titolo II cap. 8.4 sono elementi di invarianza:
 - interventi che producano modifiche o alterazioni alla morfologia dei luoghi;
 - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici;
 - ogni intervento legato all'attività agricola dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere degli organi tecnici comunali e della

soprintendenza archeologica competente che potranno attivare campagne di scavo e sondaggi.

3. I luoghi della memoria si riferiscono a manufatti relativi alle fortificazioni della Linea Gotica della seconda guerra mondiale e a luoghi dove si sono perpetrati eccidi di partigiani o civili e luoghi rimasti nella memoria della cultura e delle tradizioni locali. Sono elementi di invarianza:

- la conservazione dei luoghi e delle pertinenze con totale inedificabilità salvo cippi o monumenti commemorativi;
- nel caso di eccidi avvenuti nell'ambito del tessuto urbano dei centri abitati, il R.U. dovrà tendere, nel luogo dove si è svolto l'evento, a conservare la struttura urbana che mantenga elementi di permanenza storica, a ricostruire lo spazio dove si siano succedute alterazioni profonde, a costruire un "luogo della memoria" ove si siano perse le tracce dei caratteri originari.

Art. 33 Viabilità storica, percorsi panoramici e naturalistici-ambientali

1. Vengono individuate come invariati le reti della viabilità storica, della viabilità principale e della viabilità vicinale e rurale individuate nel catasto Leopoldino ed ancora presenti nel territorio comunale, da conservare in quanto costituiscono una trama di fondamentale importanza per la corretta fruizione del territorio, mettendo in relazione le varie aree del paesaggio agrario con parti urbanizzate del comune. Sono altresì sottoposti a tutela le fasce riportate in cartografia lungo i percorsi ai fini di una loro più corretta localizzazione
2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - la rete dei tracciati;
 - la libera percorribilità;
 - il fondo naturale e le pavimentazioni tradizionali;
 - le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque;
 - le opere d'arte, i tabernacoli ed altri manufatti di rilevanza storica architettonica.
3. Sono inoltre soggetti a tutela i percorsi panoramici e naturalistici-ambientali.

Il Regolamento Urbanistico approfondirà gli ambiti territoriali della percezione panoramica da tutelare. In attesa del R.U. sono sottoposte a salvaguardia le zone comprese in una fascia di metri 100 misurata lungo l'asse del percorso o della strada.

Nella definizione delle zone di tutela delle visuali panoramiche si dovrà tenere conto del rapporto del percorso con le emergenze naturali e storico-culturali conservando i rapporti di visuale attuali.

Art. 34 Boschi di pregio

1. Sono tutelati in rapporto alle funzioni di difesa idrogeologica, alla conservazione dei valori

paesaggistici e di compensazione ambientale e sono indicati nelle tavv. 18a e 18b.

2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - la dotazione boschiva;
 - la caratterizzazione delle specie arboree;
 - la sistemazione dei suoli;
 - la rete dei sentieri e la viabilità minore interna alle aree.
3. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale 64/1995 vale quanto stabilito dalla disciplina dall'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.

Art. 35 Aree forestali con presenza di piante di interesse agro-forestali e piante monumentali

1. Sono aree di particolare interesse botanico che per la loro singolarità sono sottoposte a tutela integrale.
2. Sono consentite solo interventi di manutenzione della specie individuate e del loro habitat.
3. Il luogo occupato dalla "Abetina dei Lorena" attiene ad un bosco ormai scomparso. Il P.S. ne conserva la memoria consentendo interventi di rinaturalizzazione o rimboschimenti che richiamino i suoi caratteri storici originari.

Art. 36 Terrazzamenti e zone terrazzate

1. Le aree che presentano sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti sono da conservare integralmente, in quanto costituiscono un importante elemento di memoria storica delle tecniche agrarie tradizionali, connotano specificatamente una parte del territorio comunale e svolgono un ruolo attivo di salvaguardia ambientale rispetto ai fattori di rischio idrogeologico. Nel caso di crolli totali e parziali è richiesto il ripristino delle opere d'arte. Possono essere valutate soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e purché di pari o maggiore efficacia sul piano della sistemazione del suolo e della regimazione delle acque.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - le tipologie costruttive tradizionali;
 - le caratteristiche delle colture agrarie di pregio;
 - il reticolo idrografico di scolo e le opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.
3. Il Regolamento Urbanistico ai fini della tutela paesaggistica e idrogeomorfologica ne definirà l'effettiva consistenza al fine di stabilire il tipo di intervento ammissibile in applicazione di quanto stabilito dall'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.

Art. 37 Pascoli e prato pascolo

1. Vengono individuati come invariati i pascoli per la loro importanza ecologica e perché costituiscono un'importante risorsa per la fauna selvatica; essi

sono da conservare nella loro estensione e da riqualificare a causa del progressivo avanzamento del bosco.

2. Le aree a pascolo costituiscono di per sé elemento di invarianza.
4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995 vale quanto stabilito dall'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.

Art. 38 Quadri ambientali

1. Viene individuata come invariante la trama delle aree ove sono ancora leggibili i caratteri agro-paesaggistici del paesaggio pedemontano e montano. Per il loro valore storico-culturale e ambientale anche ai fini della tutela della fauna selvatica. Con la loro presenza assumono una funzione primaria di concessione fra le varie parti del territorio. Risultano strategici per la permanenza del paesaggio e sotto l'aspetto ambientale e naturalistico:
2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - l'estensione delle aree nella loro articolazione fra aree destinate all'agricoltura e al pascolo e aree boscate;
 - la permanenza degli insediamenti rurali con le loro pertinenze e aree vegetazionali;
 - il mantenimento di tutte le opere e manufatti di tenuta del terreno e di difesa idraulica.
3. Nel caso di aree che mantengano in caratteri originari il R.U. dovrà indicare norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei luoghi. Nel caso di aree con processi di trasformazione in atto la conservazione dei caratteri riconoscibili e il restauro ambientale e paesaggistico per le parti alterate.
Il Regolamento Urbanistico nel rispetto dei vincoli sopra indicati, stabilirà regole di tutela e gestione delle aree.
Ai fini dell'applicazione della L.R. 64/1995 vale quanto stabilito dall'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.

Art. 39 Zone di tutela e valorizzazione rurale

1. Il P.S. individua come invariati le zone definite di tutela e valorizzazione rurale con riferimento all'art. 45 delle N.T.A. del Parco Nazionale. Le aree di valorizzazione rurale hanno principalmente la funzione di garantire che, nelle zone limitrofe al Parco, le attività e gli interventi vengano svolti senza pregiudicare i valori naturali e gli equilibri ambientali presenti nell'area protetta stessa.
2. Le aree racchiudono territori le cui caratteristiche naturali e paesaggistiche sono fortemente assimilabili a quelle del Parco con il quale l'area di valorizzazione rurale costituisce pertanto un insieme territoriale sufficientemente omogeneo. Nelle aree di valorizzazione rurale valgono i limiti previsti per le

invarianti di cui al presente titolo che in esse ricadono.

3. In modo specifico nell'area di valorizzazione rurale non saranno consentiti:

- l'apertura di nuove cave, eccettuate minime attività di cava per usi strettamente locali, finalizzate all'estrazione di pietre utilizzate nelle tipologie costruttive locali, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- l'apertura di discariche di qualsiasi tipo e natura, salvo discariche temporanee di inerti finalizzate ad azioni di recupero ambientale;
- impianti industriali, allevamenti intensivi.

Le modalità di attuazione dell'area di valorizzazione agricola sono quelle previste dall'art. 46 delle N.T.A. del Parco Nazionale.

Il R.U., nel rispetto dei limiti sopraindicati nel rispetto dell'art. 47 delle N.T.A. del Parco, potrà incoraggiare attività agricole, silvo-pastorali ed edilizie, tendenzialmente assimilabili a quelle attuate nelle zone C e D del Parco

4. In conformità dell'art. 40 delle N.T.A. del Parco il R.U. individuerà tipologie e materiali da costruzione da utilizzarsi al fine della conservazione dei caratteri tradizionali dell'insediamento.
5. Non sono elementi di variazione i regimi venatori attuali.
6. L'area rientra negli indirizzi e criteri per gli interventi, per danni subiti, nell'art. 48 delle N.T.A. del Parco Nazionale.
7. Fino alla sua definitiva approvazione da parte del Parco ai fini dell'applicazione della L. 64/95 valgono le indicazioni dell'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.
8. L'iter di approvazione dell'area di tutela e valorizzazione rurale sarà quello indicato dall'art. 46 delle N.T.A. del Parco Nazionale. In attesa di tale approvazione valgono le presenti norme.

Art. 40 Reticolo idrografico e fasce di pertinenza fluviale

1. Viene individuata come invariante la trama dei fiumi, torrenti e fossi con le loro pertinenza che contribuiscono all'equilibrio complessivo del regime delle acque, che ha ancora uno stretto legame con l'organizzazione del territorio agrario e che assume una funzione primaria di connessione tra le diverse parti del territorio. Risulta di valore strategico sotto il profilo idrologico, ambientale e naturale non solo in relazione al regime delle acque, ma anche per la continuità ecologica garantita dalle stesse.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - gli alvei ed i percorsi fluviali;
 - le connessioni tra i corsi d'acqua;
 - le superfici libere golenali;
 - le opere di difesa idraulica compresi i relativi manufatti;
 - la vegetazione riparia;

- i mulini nella loro funzione idraulica e tutti i manufatti connessi a tale funzione.

Art. 41 Geotipi ed emergenze naturalistiche

1. Sono i complessi geomorfologici di particolare interesse caratterizzati da singolari formazioni di rilevanza scientifica, definiti da fenomeni locali derivanti dalla qualità e dalla struttura del suolo e formati dall'azione erosiva e costruttrice degli agenti esogeni. Essi si costituiscono come veri e propri monumenti naturali e dovranno essere tutelati integralmente nelle loro dinamiche naturali evitando manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, escavazioni, manufatti edilizi, ecc.). Sono stati inclusi fra i geotipi anche le grotte naturali, le sorgenti, le fonti e abbeveratoi per il loro valore naturalistico e per la potenziale presenza di specie animali significative per la zona tanto da configurarli anche come biotipi. Per quanto attiene le "cascate di ghiaccio", quale fenomeno stagionale, sono elementi di invarianza il mantenimento dei caratteri morfologici attuali.
2. Gli elementi che costituiscono invarianza sono riportati e cartografati nella tavola delle invarianti (tav.18a e 18b).
3. Il Regolamento Urbanistico potrà verificare il loro stato di conservazione e precisare le azioni di difesa e tutela attraverso una schedatura puntuale finalizzata ad introdurre migliori e più puntuali norme di tutela e valorizzazione.

Art. 42 Habitat, collegamenti ecologici e reti ecologiche fluviali

1. Viene individuata come invariante la trama degli habitat, dei corridoi e delle reti ecologiche per il loro valore naturalistico ad integrazione del Parco Nazionale e per la loro importanza ecologica e perché costituiscono un'importante risorsa per la fauna selvatica. Per il fatto che possano sovrapporsi ed interagire con altre invarianti non inficiano l'articolato sistema delle invarianti paesaggistiche e degli ambienti naturali, ma rafforzano l'alto valore ambientale dell'intero territorio. Essi sono da conservare nella loro caratterizzazione funzionale e nella loro estensione, tendendo ad opere di riqualificazione a causa del progressivo abbandono e degrado di ampie zone del territorio. Rientrano in questa categoria anche le aree interessate dal transito della fauna migratoria. In queste zone non è consentito realizzare interventi che possono arrecare danno o disturbo ai flussi migratori. Fra gli elementi di invarianza è quindi incluso il divieto di costruire infrastrutture viarie anche provvisorie e linee aeree. Il taglio del bosco, se consentito, dovrà avvenire in modo da non arrecare danno ai flussi migratori. Il R.U. potrà indicare norme per la regolamentazione e gestione delle aree.

Art. 43 Rete viaria – Corridoi infrastrutturali – varianti stradali

1. Sono quelle aree interessate dalla presenza della viabilità comunale e sovracomunale, nonché dalle previsioni di nuova viabilità indispensabili alla risoluzione dei collegamenti principali all'interno del territorio comunale e con i comuni contermini. I tracciati riportati negli elaborati grafici del Piano Strutturale sono quelli attuali per la viabilità esistente e indicativi, per la viabilità di progetto, e pertanto su questi sono consentiti adeguamenti in sede di progetto esecutivo dell'opera. Tali corridoi hanno valore di invariante fino alla realizzazione delle infrastrutture previste; a realizzazione avvenuta assume valore di invariante il tracciato effettivo dell'opera.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
 - i tracciati della viabilità di progetto;
 - le fasce di rispetto.
 - le zone di salvaguardia del Capoluogo e di San Bavello indicate nelle tavv. 18a e 18b sono finalizzate alla definizione di specifiche varianti alla S.S. 67 e decadranno al momento dell'approvazione definitiva del R.U. o di approvazione dell'ipotesi di tracciato.

**TITOLO III
REGOLE DELLO STATUTO DEI LUOGHI**

Art. 44 Disposizioni generali ed efficacie

1. Il Piano Strutturale attraverso le regole dello Statuto dei Luoghi stabilisce la disciplina urbanistica del territorio e delle sue invarianti e risorse, così come individuate nelle tavole di Piano e descritte nel precedente Titolo II.
2. Lo statuto dei luoghi definisce i fattori relativi ai modi di intervento e ai criteri di assegnazione delle destinazioni d'uso con azioni di: protezione, conservazione, recupero, riqualificazione, addizione, trasformazione con incremento delle risorse.
3. Le regole dello statuto dei luoghi definiscono, per le parti del territorio, i modi di intervento e le funzioni compatibili.
4. Le azioni sopraindicate, conseguenti alle strategie di sistema ambientale e specificate per unità territoriali organiche elementari, devono attenersi alle regole dello statuto dei luoghi indicate agli articoli seguenti.
5. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni delle invarianti di cui al precedente titolo delle Regole dello Statuto dei Luoghi, deve stabilire e definire i tipi di intervento relativi ai singoli edifici e spazi aperti, dell'intero territorio comunale che, per casi specifici e puntualmente definiti, potranno discostarsi dalle indicazioni dello Statuto dei Luoghi, in conseguenza al passaggio ad una scala di maggior dettaglio e ad una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, unicamente al fine di dare attuazione agli obiettivi generali espressi negli ambiti di riferimento, specificati negli articoli del successivo Titolo IV delle presenti norme.
6. Per quanto attiene alle aree da sottoporre ad interventi di addizione con trasformazione, il Regolamento Urbanistico verifica la fattibilità degli interventi previsti, approfondendo gli effetti ambientali delle trasformazioni e specificando le eventuali e necessarie misure di mitigazione.
7. La verifica delle trasformazioni rispetto all'aumento, al mantenimento o alla crescita del carico ambientale e l'individuazione delle misure di mitigazione necessarie, è condizione indispensabile e vincolante per la conferma e l'attuazione delle previsioni degli interventi di addizione e trasformazione.
8. Per ogni intervento che preveda nuovi impegni di suolo dovranno essere garantite:
 - a) opere di prevenzione e di recupero del degrado fisico e ambientale;
 - b) difesa del suolo;
 - c) messa in sicurezza da esondazioni e/o frane;
 - d) approvvigionamento idrico e depurazione;
 - e) smaltimento rifiuti solidi;
 - f) disponibilità di energia;

g) accessibilità e mobilità.

Ai fini della applicazione della norma di cui al presente articolo, si distinguono le regole per il territorio costruito da quelle del territorio aperto.

9. I programmi e progetti di cui al precedente art. 6 devono contenere esplicito riferimento alle presenti regole che il Piano Strutturale prescrive nell'ambito di territorio costruito o aperto interessato dai programmi e progetti, dimostrando la loro conformità a dette regole.
10. I proponenti dei programmi e progetti, di propria iniziativa o a seguito di richiesta fatta dal Comune all'atto della valutazione preventiva del progetto di cui al comma 2 dell'art. 6, possono approfondire e integrare le regole di luogo del Piano Strutturale. Ove gli approfondimenti e le integrazioni risultino migliorative rispetto a quanto stabilito dal Piano Strutturale, il Comune, per l'ambito di territorio costruito o aperto interessato dal progetto preliminare, procederà alla modifica delle regole stesse preliminarmente alla presentazione del progetto definitivo. Detti approfondimenti e integrazioni non costituiscono variante al Piano Strutturale.
11. Fanno parte integrante delle presenti regole le indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione di valutazione degli effetti ambientali a cui devono essere subordinati tutti gli interventi.

Art. 45 Regole di luogo del territorio costruito

1. Costituiscono territorio costruito gli insediamenti risultanti dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di San Godenzo, con le modificazioni di perimetro apportate dai sottosistemi ambientali e dalle Unità Territoriali Organiche Elementari di cui al Titolo IV.
2. Le regole del territorio costruito attingono ai seguenti elementi costitutivi degli insediamenti che il Regolamento Urbanistico dovrà precisare:
 - tessuti urbani;
 - complessi, edifici, nuclei e aggregati.
3. In relazione alla struttura insediativa prevalente, il territorio è suddiviso nei seguenti tessuti urbani:
 - tessuto urbano di antico impianto;
 - tessuto urbano di prima espansione;
 - tessuto urbano non compatto tipologicamente uniforme;
 - tessuto urbano non ordinato con accostamento casuale di varie tipologie ed epoche di formazione;
 - tessuto urbano, tipologicamente uniforme, con una maglia viaria regolare, privo di caratteri di integrazione con il contesto urbano circostante;
 - zone di degrado fisico diffuso in prossimità degli abitati.

La separazione tra i vari tessuti non è netta; in ciascun tessuto sono rilevabili presenze più o meno consistenti degli altri tessuti. Ai fini della

contestualizzazione degli interventi e delle opere - in particolare della nuova edilizia - l'obbligo al rispetto delle regole di statuto dei luoghi si riferisce alle caratteristiche di tessuto prevalente.

4. In ciascun tessuto saranno individuati dal R.U. gli edifici, i complessi edilizi e le aree di interesse tipologico e morfologico la cui presenza manifesta i caratteri identificativi dei luoghi, assieme alle loro regole insediative.
Sono individuate le seguenti classi di edifici cui si riconoscono valori tipologici e morfologici:
 - edifici di rilevante valore architettonico;
 - edifici con rilevanti caratteri tipologici e di particolare interesse, costituenti elementi di riconoscibilità nei tessuti urbani;
 - edifici di interesse documentario, compatibili con il contesto.
5. Fanno parte del tessuto urbano di antico impianto:
 - il centro storico di San Godenzo a monte e a valle della S.S. 67 e gli edifici e complessi edilizi riconoscibili in località Ponticino e lo Specchio;
 - il centro storico di Casale;
 - il centro storico di Castagno d'Andrea intorno alla chiesa e i nuclei di La Prata oltre agli edifici riconoscibili di primo impianto;
 - Petrognano e gli edifici e complessi riconoscibili nell'abitato di Castagneto;
 - i nuclei di Serignana, i Romiti, Pruneta, Ficciaia e Spaliena;
 - gli edifici e complessi edilizi riconoscibili a San Bavello e Gugena.
6. Fanno parte del tessuto urbano di prima espansione tutte le zone di completamento riconoscibili come prime espansioni in prossimità dei centri antichi.
7. Fanno parte del tessuto urbano non compatto, tipologicamente uniforme le zone nelle quali si è completato in epoche recenti il progetto di edificazione riscontrabili nelle parti a monte del Capoluogo, di Castagno d'Andrea e Castagneto.
8. Fanno parte del tessuto urbano non ordinato, con accostamento casuale di varie tipologie e epoche di formazione le zone dove convivono funzioni plurime (produttive, residenziali) senza continuità edilizia e regole, riconoscibili nell'abitato di San Bavello.
9. Fanno parte del tessuto urbano tipologicamente uniforme, privo di caratteri di integrazione con il contesto urbano circostante, le nuove espansioni di Castagno d'Andrea a Pianrenzoli.
10. Fanno parte delle zone con degrado fisico diffuso le aree in prossimità dei nuclei di La Prata a Castagno d'Andrea ed altre zone in prossimità del Capoluogo localizzate lungo i principali corsi d'acqua.

Per tutte queste zone il Regolamento Urbanistico approfondirà e preciserà le azioni previste dal P.S.

apportando modifiche in rapporto alle analisi più approfondite che verranno svolte in conformità del titolo terzo dello statuto del territorio del P.T.C.P.

Art. 46 Regole di luogo del territorio aperto

1. Il carattere prevalentemente montano e pedemontano, connesso ad uno stato endemico di abbandono e la grande copertura forestale, determinano un territorio con una scarsa presenza di attività agricola legata a funzioni di autoconsumo non riconducibili ad "aree con esclusiva o prevalente funzione agricola". Costituiscono territorio aperto le zone classificate agricole dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di San Godenzo, con le modificazioni di perimetro risultanti dai sistemi territoriali e dalle Unità Territoriali Organiche Elementari di cui al Titolo IV e che verranno approfondite dal Regolamento Urbanistico anche all'interno delle U.T.O.E.
2. Le regole di luogo del territorio aperto attengono ai seguenti elementi territoriali:
 - morfologia del territorio;
 - disposizione sul territorio delle "ville", "nuclei" e "case" coloniche;
 - trama delle strade vicinali, poderali e forestali;
 - reticolo idrografico;
 - partizione agraria;
 - formazioni arboree lineari;
 - argini;
 - terrazzamenti e ciglionamenti;
 - boschi, boschi di pregio, ecc.
3. Gli assetti, le disposizioni sul terreno e i tracciati degli interventi e delle opere previste dai programmi e dai progetti - particolarmente quelli dovuti alla regimazione del reticolo idrografico superficiale, alla produzione agricola e ai programmi stradali - devono conformarsi al disegno del suolo determinato dagli elementi territoriali elencati nel precedente comma e nel rispetto delle invarianti di cui al precedente titolo II.
Le opere lineari (strade, filari arborei ecc.) seguiranno di norma i confini dei campi e i percorsi esistenti. I corpi di fabbrica della nuova edilizia, ove ammessa, avranno spessori limitati e sviluppo preferibilmente longitudinale; sono da evitare le costruzioni di rilevante estensione, come i capannoni. Per quanto riguarda i rapporti degli edifici con la viabilità ci si atterrà a posizionamenti simili a quelli delle "fattorie" e "case" agricole esistenti. Sono altresì da evitare manufatti di grande altezza. Particolarmente importante ai fini del rispetto delle presenti regole risulta essere la verifica dei coni e delle visuali prospettiche, da approfondire e assumere da parte del Regolamento Urbanistico nella valutazione della compatibilità per la localizzazione dei nuovi fabbricati che interferiscono visivamente con aree, edifici e centri abitati di valore storico-architettonico e

paesaggistico e lungo i percorsi storici e panoramici.

4. Nell'ambito del territorio aperto gli approfondimenti che verranno svolti dal R.U. ai fini della determinazione delle azioni compatibili dovranno assumere quanto stabilito dalle presenti norme e da quanto indicato nell'appendice C del capitolo 8.1.3 per le nuove costruzioni dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.
5. Nel rispetto dell'art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P. il Piano Strutturale assume l'area di valorizzazione rurale (indicata nella tav. 19), suddivisa in zone omogenee nella tav. 8, quale area fragile da sottoporre a programma di paesaggio i cui approfondimenti saranno stabiliti dal R.U. nel rispetto delle presenti norme e di quanto regolato dalle N.T.A. del Parco Nazionale e dal P.T.C.P. della Provincia di Firenze.

Art. 47 La protezione e conservazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica nella tav. 20 quali aree o ambiti della conservazione le parti di territorio nelle quali si rendano necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero di una risorsa individuata, nella sua struttura morfologica, tipologica, materica dei manufatti e degli spazi liberi.
2. Nelle aree della protezione e conservazione sono comprese tutte le categorie di intervento di tipo conservativo: dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) al restauro. Il Regolamento Urbanistico potrà operare una maggiore articolazione delle diverse categorie del restauro: dal risanamento conservativo, al restauro scientifico, fino al restauro con cambiamento della destinazione d'uso originaria. Il Regolamento Urbanistico all'interno delle aree indicate di protezione e conservazione può individuare quali approfondimenti di dettaglio gli edifici e le aree non ritenuti meritevoli di conservazione o in contrasto con i valori effettivi dei luoghi sui quali operare interventi non rientranti nella presente categoria.
3. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della conservazione deve prevedere e disciplinare:
 - a) gli interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, in quei contesti specifici dove si riconoscono condizioni assolutamente inalterabili e/o modificabili e dove si rilevano non essere necessari interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti degli edifici e degli spazi aperti;
 - b) gli interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti rispetto ad una migliore funzionalità dell'edificio o degli spazi aperti e a migliorarne le condizioni d'uso;
 - c) gli interventi finalizzati a conferire alle parti del territorio e agli edifici una differente articolazione tra le parti, in termini di

distribuzione, che migliorandone le condizioni d'uso, comunque non ne modifichino i caratteri e la struttura;

- d) alla eliminazione delle forme di degrado anche con piani o progetti di riqualificazione urbani rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia e urbanistica.

Art. 48 Il recupero e riqualificazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica nella tav. 20 quali aree o ambiti della riqualificazione le parti di territorio nelle quali si renda necessaria una azione innovativa e migliorativa.
2. Nelle aree del recupero e riqualificazione sono comprese le categorie necessarie a conseguire l'obiettivo della riqualificazione, fino al nuovo intervento sul singolo edificio, a condizione che venga dimostrato un netto miglioramento rispetto alle condizioni di partenza.
3. Appartengono alla categoria del recupero e riqualificazione le opere di bonifica, di adeguamento tecnologico, di riassetto viario, tutte le opere tese alla eliminazione delle forme di degrado presenti.
4. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree del recupero e riqualificazione deve prevedere e disciplinare:
 - a) interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti alle nuove esigenze di utilizzazione, ad eliminare elementi estranei e comunque a migliorarne le condizioni d'uso, anche attraverso l'inserimento di nuovi impianti;
 - b) interventi finalizzati a conferire all'edificio una differente articolazione distributiva, anche attraverso modifiche ed ampliamenti volumetrici;
 - c) interventi finalizzati alla riorganizzazione, anche distributiva e planimetrica, anche con il mutamento dei preesistenti rapporti urbanistici;
 - d) interventi di completamento edilizio e/o interventi contenuti e limitati di nuova edificazione;
 - e) interventi di riqualificazione di ambiti unitari con carenza di infrastrutture tramite programmi di riqualificazione urbana ai sensi delle norme nazionali o regionali in materia (P.R.U. – P.R.U.S.S.T. – P.I. e simili).
5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 44.

Art. 49 La trasformazione e addizione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica nella tav. 20 quali aree o ambiti della trasformazione e addizione e le parti del territorio nelle quali si renda necessaria un'operazione di trasformazione dell'assetto morfologico, tipologico, materico degli edifici e degli spazi aperti esistenti, rispetto alla condizione di

- partenza.
2. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della trasformazione deve prevedere e disciplinare:
 - a) interventi volti alla riorganizzazione distributiva e planivolumetrica di una singola parte di territorio, anche con alterazioni dei preesistenti rapporti urbanistici;
 - b) interventi di modifica e/o sostituzione del tessuto edilizio ed urbanistico esistente;
 - c) interventi di nuova edificazione e/o di nuovo assetto degli spazi aperti.
 3. Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 40.
 4. Il Regolamento Urbanistico dovrà definire all'interno dei sottosistemi e delle UTOE, quali siano le azioni da attivare sulle funzioni e destinazioni d'uso presenti individuate in azioni di:
 - mantenimento;
 - adeguamento e miglioramento;
 - modifica e trasformazione.
 5. Le azioni di cui al presente Titolo III attengono alle risorse e alle invarianti come descritte ai precedenti Titoli e precisate nel successivo Titolo IV.

**TITOLO IV
SISTEMI E SOTTOSISTEMI AMBIENTALI
UNITA' TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI**

Art. 50 Suddivisione del territorio comunale in sistemi, sottosistemi e unità territoriali organiche elementari

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettere b) e c) della L.R. 5/1955, il territorio comunale, così come precisato nella relazione allegata, è suddiviso in sistemi territoriali e sottosistemi ambientali, per ciascuno dei quali negli articoli seguenti, sono definite le strategie specifiche di territorio, a integrazione delle strategie generali di cui al precedente Titolo I.

Ai sistemi e sottosistemi corrispondono ambiti territoriali che ricadono interamente entro i confini comunali di San Godenzo.

2. Il presente Piano Strutturale individua i seguenti sistemi e sottosistemi che sono ricompresi all'interno del sistema della Toscana dell'Appennino indicato dal P.I.T.:

- Sistema territoriale montano con i sottosistemi ambientali del Muraglione, del Falterona e dell'Acquacheta;
- Sistema territoriale pedemontano con i sottosistemi ambientali del Capoluogo e Castagno d'Andrea-Casale.

a) Sistema territoriale montano

Il sistema coincide con la parte del territorio compreso fra il confine comunale che corre da nord a est fino a sud lungo il crinale che dal monte Paschiera, colle dei Lastri arriva al Muraglione, per scendere lungo il torrente S.Godenzio fino al fosso del Falterona e risalire alla Fonte del Borbotto. Dalla Fonte del Borbotto il sistema comprende la fascia montana fra il confine e l'antica strada dei Cavallari con il Monte Falterona, Monte Falco, Monte Acuto, Massicaia e Maestà di Tizzano.

Il sistema montano comprende al suo interno le zone del Comune di San Godenzo incluse nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Il sistema, per la sua collocazione, le specifiche caratteristiche e gli elementi di forte identità, rientra all'interno del sistema territoriale della Toscana dell'Appennino indicato nel PIT.

Comprende al suo interno le aree del territorio individuate nella tav. 2 come unità ambientali del paesaggio di clima montano con prevalenza nella morfologia ad alta energia di rilievo delle faggete e, in modo limitato, quelle a bassa energia di rilievo localizzate nelle zone di prato pascolo e nelle aree di transizione degli arbusteti.

Tutto il sistema è caratterizzato da un consistente fenomeno di abbandono

accompagnato da un diffuso degrado ambientale, fisico e geo-morfologico del territorio aperto e dell'edificato sparso. Le presenze più significative, oltre al Parco, sono rappresentate dalla Valle dell'Acquacheta con i Romiti e l'Eremo di Santa Maria, dal centro turistico attrazzato del Muraglione, e dai monti più significativi del Falterona, Monte Falco, Massicaia e Poggio della Maestà di Tizzano.

La dominante è quella del paesaggio naturale e di quello dell'antropizzazione montana con appoderamenti sparsi con prevalenza di prato pascolo, bosco e colture di autoconsumo attualmente abbandonate.

All'interno del sistema montano ricade il sistema di rete dei servizi di presidio e ospitalità, delle case sparse in ambiente montano (tav. 16 b) e gli ambiti dei presidi territoriali (tav. 16 a) del Rabbi del Montone, dell'Eremo e Pian di Soia, dei Romiti e dell'Acquacheta.

Ricadano quasi completamente nel sistema montano le aree di valorizzazione rurale individuate dal P.S nella tav. 19.

Il sistema montano è diviso nei seguenti sottosistemi ambientali:

- Sottosistema ambientale del Muraglione;
- Sottosistema ambientale del Falterona;
- Sottosistema ambientale dell'Acquacheta.

a.1) Sottosistema ambientale del Muraglione

Il sottosistema indicato nella tav. 17 con apposita simbologia coincide con i versanti nord dei bacini imbriferi dei torrenti Rabbi, Forcone e Montone e coincide con la parte più naturale dell'unità di paesaggio di clima montano ad alta energia di rilievo delle faggete di Pian Cancelli e dei prato-pascoli montani sul versante nord romagnolo. Irrilevante è la presenza di unità ambientali del paesaggio di clima montano a bassa energia di rilievo concentrata in aree di prato-pascolo, seminativo-arbusteto e aree d'evoluzione (arbusteto-macchia).

Il sottosistema confina a nord-ovest con il sottosistema dell'Acquacheta, a nord con il confine comunale e a sud con il sottosistema del Falterona. Fa parte del sottosistema l'U.T.O.E. del Muraglione ed è attraversato dal tratto della S.S. 67 sul versante Romagnolo e dalla 9 ter.

a.2) Sottosistema ambientale del Falterona

Il sottosistema indicato nella tav. 17 con apposita simbologia, coincide con le unità ambientali del paesaggio di clima montano ad alta energia di rilievo delle faggete del monte Falco, Falterona e dei crinali fino alla colla della Maestà di Tizzano, con limitate unità del paesaggio di clima montano a bassa energia di

rilievo.

Al sottosistema ambientale montano del Falterona appartengono alcune zone delle unità ambientali del paesaggio di clima pedemontano di frangia lungo il versante nord con presenza di unità di paesaggio di clima pedemontano dei boschi di latifoglie ad alta energia di rilievo strettamente legati al paesaggio delle faggete. La zona, del paesaggio pedemontano dei boschi di latifoglie ad alta energia di rilievo, compresa fra il confine del sottosistema ambientale del Muraglione, il passo del Falterona ed il torrente Godenzo, è stata inclusa nel presente sottosistema in quanto le caratteristiche morfologiche, la presenza dominante dei caratteri naturali e di formazioni rocciose, in continuità con quelle del versante del Falterona, la connotano come parte sostanziale del paesaggio più propriamente montano.

Fanno parte del sottosistema ambientale del Falterona le principali zone del sistema funzionale del paesaggio naturale con le sue importanti emergenze naturalistiche e l'antico percorso della Strada dei Cavallari o Cavallaia. Fanno parte del sottosistema ampie aree di valorizzazione rurale connesse al Parco Nazionale.

a.3) Sottosistema ambientale dell'Acquacheta

Il sottosistema indicato nella tav. 17 con apposita simbologia, coincide con il bacino imbrifero del torrente Acquacheta e del Fosso di Soia. All'interno prevale l'unità ambientale del paesaggio di clima montano ad alta energia di rilievo delle faggete e quelle dei prato-pascoli e zone di evoluzione.

Le unità di paesaggio a bassa energia di rilievo del paesaggio montano sono limitate e circoscritte nelle aree del paesaggio in evoluzione o che hanno perduto i caratteri originari.

All'interno del sottosistema si nota una importante presenza dei quadri ambientali con impronte di conservazione del paesaggio storico in ambiente antropizzato o naturale integrati con il sistema funzionale della rete dei servizi di presidio e ospitalità delle case sparse. Il territorio è pressoché abbandonato e tutte le aree esterne al Parco Nazionale, interne al sottosistema, sono classificate come aree di valorizzazione rurale.

Presenze significative all'interno del sottosistema sono la rete dei percorsi storici, le aree interessate dalla fauna migratoria, i corridoi ecologici, il nucleo dei Romiti con la Cascata dell'Acquacheta, l'Eremo di Santa Maria e l'importante Grotta arenaria della Fiera dei Poggi (geotipo-biotipo per la presenza di

numerose specie di chiroteri).

b) Sistema territoriale pedemontano

Il sistema confina ad ovest e sud-ovest con il comune di Dicomano, fino a Castagno d'Andrea, lungo i confini del Sistema Montano, fino alla Fonte del Borbotto e lungo il torrente Falterona. Il sistema è attraversato, nel fondovalle dal torrente Falterona-Godeno, dalla S.S. 67. Il sistema è la parte di territorio più interessata da processi di antropizzazione con la presenza di tutti i nuclei e centri abitati principali del Comune.

Il sistema pedemontano, come quello montano, per la sua collocazione e le specifiche caratteristiche, rientra all'interno del sistema territoriale della Toscana dell'Appennino indicato dal PIT.

Comprende al suo interno le aree del territorio individuate nella tav. 2 come unità ambientali del paesaggio di clima pedemontano e con prevalenza della morfologia ad alta energia dei boschi di latifoglie e dei castagneti rispetto alla morfologia a bassa energia di rilievo concentrata in limitate zone di seminativi, di arbusteti in evoluzione e zone a pascolo.

Tutto il sistema è interessato, nelle zone più lontane dagli abitati da fenomeni di abbandono con elevata pericolosità geo-morfologica e dalla presenza di ampie estensioni di castagneti da frutto.

Le presenze più significative sono date dalla permanenza del sistema delle parrocchie ancora interconnesse alle altre emergenze storiche architettoniche e dal sistema funzionale degli insediamenti urbani principali con attività produttive artigianali e industriali e di promozione turistica.

All'interno del sistema pedemontano, ricade il sistema dei centri principali (Capoluogo, Castagno d'Andrea, San Bavello e Cavallino) e dei centri minori (Casale, Castagneto-Petrognano, Spalena e Gugena) come indicato nella tav. 16.

Ricadono all'interno del sottosistema i territori a monte di Petrognano e Castagneto individuati dal P.S. come aree di valorizzazione rurale che comprendono alcune zone delle unità ambientali del paesaggio di clima montano ad elevata morfologia di rilievo delle faggete e di alcuni prato-pascoli e arbusteti in evoluzione.

Il sistema pedemontano è diviso nei seguenti sottosistemi ambientali:

- sottosistema ambientale del Capoluogo;
- sottosistema ambientale di Castagno d'Andrea-Casale.

b.1) Sottosistema ambientale del Capoluogo

Il sottosistema indicato nella tav. 17 con apposita simbologia coincide con i bacini

idrografici dei fossi di Corella, della Margolla, di Petrognano e dell'Orsiano; confina con Dicomano ad ovest e lungo il torrente Godenzo, la S.S. 67 e la Provinciale per Castagno a sud con il sottosistema ambientale di Castagno.

Lungo il crinale della Calla della Mestà, si rileva la presenza di unità ambientali del paesaggio montano ad elevata morfologia di rilievo delle faggete, del prato pascolo e degli arbusteti in evoluzione.

La maggioranza del sottosistema è caratterizzato dalle unità ambientali del paesaggio pedemontano a elevata morfologia di rilievo dei boschi di latifoglie con diffusa presenza di castagneti da frutto e limitate zone di seminativo e pascolo con morfologia a bassa energia di rilievo.

All'interno del sottosistema ricade il sistema dei centri di presidio del Capoluogo, di San Bavello e Petrognano-Castagneto, con una parte importante del sistema delle emergenze architettoniche e storico-documentarie con i tracciati del versante sud del sistema dei percorsi storici di attraversamento dell'Appennino dal Ponticino fino alla Colla dei Lastri.

Fanno parte del sottosistema le U.T.O.E. del Capoluogo, di Petrognano-Castagneto, San Bavello-Pruneta e Cavallino con i relativi abitati.

b.2) Sottosistema ambientale di Castagno-Casale

Il sottosistema indicato nella tav. 17 con apposita simbologia, coincide con la fascia compresa, a nord fra il torrente del Falterona-San Godenzo il sottosistema montano del Falterona ad est e a sud dai territori compresi fra la Fonte del Borbotto e la Maestà di Tizzano sul confine di Dicomano. All'interno del sottosistema prevale l'unità ambientale del paesaggio di clima pedemontano ad elevata energia di rilievo dei boschi di latifoglie, con diffusa presenza di castagneti da frutto e unità di paesaggio a bassa energia di rilievo di prato-pascoli nei seminativi e arbusteti in evoluzione. Nelle parti più lontane dagli abitati il territorio presenta fenomeni di abbandono con elevata pericolosità geo-morfologica.

Il carattere principale è dato dalla presenza di una parte significativa del sistema funzionale degli insediamenti urbani allineati lungo un'asse est-ovest, dal borgo di Serignana e dalla permanenza di una rete di risorse storico-architettoniche e naturalistiche complementari al Parco.

La fascia di territorio compresa fra il confine del Parco ed i centri abitati è caratterizzata dalle aree di valorizzazione rurale individuate dal P.S. con le U.T.O.E. di Castagno d'Andrea-

Caprile-Ficciaia, Casale, Spalena e Gugena.

Art. 51 Ambito di applicazione della Legge Regionale n. 64/1995

1. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995 e successive modificazione e integrazioni con le precisazioni contenute nel primo comma del precedente art. 46, si individuano quali aree con esclusiva e prevalente funzione agricola quelle definite zone E dal vigente strumento urbanistico. In dette aree valgono le seguenti indicazioni.
2. Sono compatibili in tali aree le seguenti attività:
 - coltivazione dei terreni;
 - zootecnica e allevamenti minori;
 - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
 - residenza agricola;
 - civile abitazione in edifici esistenti;
 - agriturismo e turismo in zona agricola;
 - attività per il tempo libero in relazione alle risorse ambientali, storiche, insediative e culturali esistenti.
 - Attività produttive non agricole compatibili con le attività agrarie prevalenti ed il valore dei luoghi.
3. Nelle aree boscate sono compatibili le seguenti attività:
 - governo del bosco e del sottobosco ai fini produttivi;
 - raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco;
 - agricoltura e pascolo;
 - interventi connessi alla prevenzione incendi;
 - interventi connessi alla garanzia dell'assetto idrogeologico e idraulico;
 - rimboscimento e pratiche fitosanitarie;
 - interventi connessi alla tutela dell'assetto faunistico;
 - fruibilità e pratiche del tempo libero;
 - manutenzione della viabilità minore e dei sentieri;

All'interno delle aree boscate sono escluse le seguenti attività:

 - nuova edificazione residenziale anche a servizio dell'agricoltura;
 - apertura di nuove strade;
 - parcheggi, salvo limitate aree per uso del tempo libero;
 - la realizzazione di recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento da definire tramite la redazione dei PMAA.
4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995 è consentito il computo delle aree boscate per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree ad eccezione degli annessi ad uso agricolo forestale. Per quanto riguarda la gestione silvoculturale si rimanda ai Piani di gestione forestale e ai Piani di

assestamento forestale in conformità delle norme vigenti. Il regolamento urbanistico definirà le tipologie dei ricoveri necessari alla conduzione dei boschi con particolare riferimento alla castanicoltura.

In particolare all'interno dei castagneti, nel rispetto delle norme generali di cui ai precedenti titoli, i progetti per la costruzione di annessi, ricoveri o seccatoi, anche per operatori agricoli non a titolo principale, dovrà assumere come tipologia base quella in uso nella tradizione locale sia nella scelta dei materiali che nelle forme architettoniche, edilizie e funzionali. Il Regolamento Urbanistico censirà i seccatoi esistenti stabilendo una tipologia in rapporto alle dimensioni del fondo e in conformità delle tipologie prevalenti.

Analogamente, per le zone del territorio aperto o in prossimità dei centri abitati per attività agricole integrative, il Regolamento Urbanistico stabilirà le tipologie dimensionali degli annessi agricoli che comunque dovranno essere ad un solo piano, con altezza massima di mt. 2,40, superficie di mq 15. Si dovranno favorire soluzioni di accorpamento degli annessi e uso dei materiali tradizionali con arredo vegetazionale di decoro. L'intero sistema oltre che per le presenze sopra indicate, si caratterizza come area marginale ad economia debole ritrovando al suo interno tutti i caratteri richiamati nell'art. 27 del PIT:

- totale abbandono e spopolamento con accentuato isolamento e marginalità con conseguente cesura dai principali centri dei servizi;
- abbandono della maglia viaria minore e del patrimonio edilizio;
- abbandono delle situazioni agrarie e degrado delle sistemazioni idraulico-forestali con conseguente dissesto idro-geologico;
- abbandono delle colture agrarie e dei pascoli montani con conseguente banalizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale.

Per quanto riguarda l'applicazione della L.R. n. 64/95 il P.S. si assumono come riferimento gli indirizzi, criteri e parametri di cui all'art. 7 della L.R. n. 64/95 con particolare riferimento alle superfici minime aziendali contenuti nell'appendice C e nel capitolo 8.1.3 dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. della Provincia di Firenze.

Il Comune per la tutela idro-geomorfologica e salvaguardia del paesaggio delle aree boscate, in accordo con gli Enti e Istituti preposti alle autorizzazioni per il taglio del bosco, emanerà apposito regolamento al fine di garantire il rispetto delle regole stabilite dal presente Piano anche per le attività forestali.

Per le aree di valorizzazione rurale sottoposte a programma di paesaggio, ai sensi dell'art. 11 delle NTA del P.T.C.P., si applicano le norme del titolo V

delle NTA del Parco Nazionale.

**CAPO I
SISTEMA TERRITORIALE MONTANO,
SOTTOSISTEMI AMBIENTALI, U.T.O.E.**

Art. 52 Strategie di sistema e dei sottosistemi ambientali

1. L'ambito territoriale montano che circonda a nord, a ovest e sud il sistema pedemontano è la parte di territorio occupata dalle grandi estensioni boscate delle faggete con valenze ambientali, naturalistiche e storiche documentarie di grande rilevanza. Al suo interno sono ricomprese le zone di territorio che fanno parte del Parco Nazionale e dei Siti di Interesse Regionale (SIR). Il territorio che ha perso, per l'abbandono dell'economia di montagna, il suo ruolo strategico di controllo e gestione ambientale conserva, se pur abbandonati, gli antichi insediamenti di nuclei e case sparse con le geometrie degli assetti agrari del paesaggio montano e la maglia viaria di collegamento secondario in stato di profondo degrado. La presenza del Parco, di emergenze naturalistiche e storico-documentarie di grande valore, come la Cascata dell'Acquacheta e il Monte Falterona, la grotta arenaria della Fiera dei Poggi, il borgo dei Romiti, l'Eremo di Santa Maria ed il centro di promozione turistica del Muraglione, caratterizzano in tutti i suoi aspetti l'intero sistema.
2. Obiettivi generali del sistema sono:
 - il recupero di un più corretto equilibrio nei rapporti fra gli insediamenti, le aree agrarie al contorno, i boschi, il patrimonio culturale, il sistema delle acque e di tutte le risorse naturali più in generale;
 - il miglioramento dell'accessibilità nell'interscambio fra edilizia sparsa, centri minori, fra loro e verso i centri dotati dei servizi essenziali;
 - il recupero e la valorizzazione della maglia viaria recente e di antica formazione, dei percorsi rurali e delle strade forestali e dei sentieri;
 - azioni che promuovono un processo di ripopolamento della montagna privilegiando e agevolando il recupero delle attività agricole compatibili con il valore dei luoghi, l'allevamento e la pastorizia, la silvicoltura, ma anche il recupero del patrimonio edilizio abbandonato con l'inserimento di nuove funzioni turistiche e del tempo libero eco-compatibili, sostenendo l'aggregazione degli operatori in modo da ottenere condizioni di economicità degli interventi e risultati significativi dal punto di vista territoriale, con programmi di mantenimento che abbiano delle ricadute essenziali sulla riqualificazione ambientale e storico-documentaria.

- azioni di tutela della interconnessione fra i vari ambiti a valenza naturalistica per la conservazione degli habitat ed il recupero delle continuità ecologiche;
 - la tutela e la valorizzazione degli insediamenti antichi e delle testimonianze storiche e culturali favorendo azioni di recupero e riqualificazione urbanistico-edilizia, ambientali e del paesaggio;
 - il rafforzamento del processo di difesa del territorio teso alla eliminazione del rischio idraulico, di prevenzione degli effetti franosi e da incendio, anche attraverso la salvaguardia ambientale degli ecosistemi;
3. Il sistema è articolato nei sottosistemi ambientali richiamati nel precedente articolo, per ciascuno dei quali negli articoli seguenti sono indicati gli obiettivi specifici e le funzioni compatibili:
All'interno del sistema è stata individuata l'U.T.O.E. n° 9 del Muraglione

Art. 53 Sottosistema ambientale del Muraglione

1. Il sottosistema comprende prevalentemente territori interessati dalle Unità ambientali del paesaggio di clima montano delle faggete, dei prato-pascoli e degli arbusteti ad alta energia di rilievo e alcuni prato-pascoli e arbusteti a bassa energia di rilievo, con la località del Muraglione attraversata dalla S.S. 67 e dalla 9 ter, con le zone del versante nord Romagnolo fino alle pendici del Monte Falterona. Questo sottosistema, caratterizzato da forti elementi di naturalità, è completamente disabitato, con la sola presenza di alcuni appoderamenti ancora abitati lungo la valle del Montone contrapposti a quelli in aree demaniali di Sassello Coloreto, Usciaioli, Frosini e Piancastagno completamente abbandonati e collocati fra il Falterona e i torrenti Rabbi e Forcone. L'uso del suolo (tav. 1) evidenzia una persistenza dei caratteri del paesaggio montano, con ampi boschi di faggio, castagneti, prati-pascolo e zone di recente rimboschimento con conifere. L'unica attività è costituita dall'allevamento con uso dei prato-pascoli attuali. La maggioranza del territorio del sottosistema ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale, ed è diviso, secondo la zonizzazione del Parco, in zone C (aree a prevalente destinazione forestale) e zone B₁ (aree di rilevanza paesistica). Gli obiettivi generali del sottosistema non possono che coincidere con quelli previsti dal Parco Nazionale considerato che le zone non incluse nel Parco sono state individuate dal P.S. come aree di valorizzazione rurali.
2. Il sottosistema, secondo il PIT, è totalmente da includere nelle "aree marginali ad economia debole" subordinato, per le parti incluse nel Parco, all'art. 8 del P.T.C.P. della Provincia e delle N.T.A. del Parco. Considerato che le zone esterne al perimetro del Parco, ma interne al sottosistema, sono

classificate dal P.S. come aree di valorizzazione rurale il P.S., in conformità degli orientamenti sopra esposti, si assumono le norme del titolo V delle NTA del Parco per queste zone.

Le funzioni compatibili le strategie all'interno del sottosistema attengono alle Regole e destinazioni d'uso del titolo II delle Norme del Parco Nazionale per le zone B e zone C (sezione II e sezione III).

Per le aree di valorizzazione rurale il P.S. assume quanto stabilito dal titolo V delle NTA del Parco Nazionale. Tali indicazioni sono prescrittive per il R.U. che potrà approfondire i contenuti negli ambiti delle aree di valorizzazione rurale assumendo, comunque per dette aree, le seguenti prescrizioni particolari:

- E' prescrittiva la conservazione dei boschi inclusi tra le invariati, nella loro integrità ecologica
- le aree corrispondenti ai prato-pascoli montani indicati nelle tavole delle conoscenze del P.S. sono assunte come invariati e quindi da tutelare integralmente così come le piante e i boschetti isolati al loro interno. In dette aree non è possibile costruire manufatti edilizi. Il Regolamento Urbanistico potrà meglio definire le tipologie ed i materiali delle costruzioni rurali nel rispetto dell'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. privilegiando, comunque, forme e tipi in uso nella tradizione;
- il recupero delle costruzioni esistenti destinate al ricovero non potrà modificare gli elementi e le forme tradizionali ancora leggibili, adeguando ove necessario, gli edifici alle nuove esigenze nel rispetto del precedente alinea.
- Fra le strategie di sistema il P.S. indica il recupero del patrimonio edilizio demaniale con funzioni anche del tempo libero connesse al recupero dei percorsi storici della transumanza e dell'attraversamento dell'Appennino con il progetto dell'area attrezzata della Fiera dei Poggi e della strada Cavallaia.

Art. 54 Unità territoriale organiche elementari

1. Fa parte del sottosistema ambientale del Muraglione l'U.T.O.E. n° 9 del Muraglione.
2. L'unità territoriale organica del Muraglione è costituita da un piccolo nucleo insediato sul valico montano con presenza di strutture turistiche con attività in corso e altri edifici abbandonati. Il nucleo richiede interventi che promuovano la valorizzazione e riqualificazione delle attività in atto ed il recupero di quelle abbandonate restituendo al Muraglione il suo ruolo storico di riferimento per un turismo viaggiante e di promozione turistica per il territorio comunale connesso alla presenza delle principali strade interregionali di attraversamento degli Appennini: S.S. 67 o 9 ter. Nell'ambito della U.T.O.E. sono ammessi interventi

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

di aumento delle volumetrie esistenti per funzioni turistiche sia ricettive che promozionali, commerciali e pubblici esercizi. Sono escluse attività nocive o che arrechino disturbo in contrasto con i valori ambientali del luogo. Considerati gli obiettivi e le strategie del sottosistema il R.U. dovrà privilegiare interventi che facilitino la fruibilità dei percorsi panoramici rafforzando il Muraglione come centro di aggregazione nel principale valico del territorio comunale. Il Regolamento Urbanistico dovrà dare corso:

- al potenziamento delle strutture turistiche ricettive e di ristoro esistenti;
- recupero per funzioni turistiche degli edifici demoliti;
- costruzione di spazi destinati a funzioni espositive per iniziative pubblicitarie di valorizzazione del turismo viaggiante (moto, caravan, ecc.) a pubblicità di articoli o mezzi connessi a questo settore del turismo;
- aree di sosta attrezzate con parcheggi e verde.

Gli interventi dovranno dare luogo ad un impianto organico, le cui tipologie urbanistiche e edilizie siano ben integrate con la viabilità di attraversamento e con la costruzione di un "luogo della memoria storica". Tale luogo, che potrà assumere i connotati di Parco, dovrà tutelare la presenza del manufatto storico detto "Muraglione" e di una delle fortificazioni della Linea Gotica della seconda guerra mondiale. Nell'U.T.O.E. valgono le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere usati materiali in uso nella tradizione locale o di alta innovazione orientata verso la bioarchitettura;
- non è consentita la messa a dimora di essenze diverse da quelle ritenute autoctone;
- le aree per la sosta pubblica o per il gioco non potranno alterare la morfologia del territorio nelle parti con valenza storica e paesaggistica;

Tutele e salvaguardie

Il P.S. sottopone le previsioni del P.d.F. vigente a salvaguardia impedendo ogni modifica, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro. Sono escluse dalla salvaguardia le attività in atto che possono richiedere, nel rispetto del P.S. tutti gli interventi previsti dal P.d.F.

Sono fatti salvi i progetti e i piani attualmente presentati prima dell'adozione delle presenti norme che proseguono l'iter autorizzativo fino all'adozione del R.U.

U.T.O.E. n° 9 – Muraglione

De sti na zio ne d' us o	Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.
---	--

		Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc). Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)	Attività di produzione e S.U.L. (mq)
Disponibili	Zone C mc	--	--	--	--
	Zone B mc	(1)	--	(2)	--
	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	--	--	--	--
Nuove reperibilità P.S.	Nuove costruzioni	--	--	2.000	--
	Recupero	--	--	2.000	--
	Totale	--	--	4.000	--
Totale previsioni P.S.		--	--	4.000 (3)	--

Note:

1. Nelle zone per le attività in atto, valgono gli stessi indici urbanistici del P.d.F.
2. Limitatamente alle zone di recente costruzione esterne ai centri storici, per gli edifici di non valore e per le sole attività turistiche, produttive e di servizio in atto, è ammesso in incremento del 50% della superficie utile lorda. Le attività

sono indicate con sigla IN nella tav. 13 di localizzazione delle attività produttive.

3. Sono ammesse funzioni residenziali ad esclusivo servizio dei proprietari o dei gestori.

Art. 55 Sottosistema ambientale del Falterona

1. Il sottosistema comprende prevalentemente territori interessati dalle unità ambientali del paesaggio di clima montano delle faggete, dei prato-pascoli ad alta energia di rilievo. Una porzione del sistema è interessata dalle unità del paesaggio di clima pedemontano dei boschi di latifoglie varie con diffusa presenza di roccia nuda. I caratteri di naturalità sono dominanti su tutti gli aspetti. I territori del sottosistema ricadono quasi completamente all'interno del perimetro del Parco Nazionale ad eccezione di due zone, una a nord verso la Colla dei Tre Faggi e l'altra sud fra il monte Campaccio e la Maestà di Tizzano. Le aree secondo la classificazione del piano del Parco sono del tipo A (riserva integrale), B e C. Le zone esterne al Parco sono classificate del P.S. aree di valorizzazione rurale. Anche per il sottosistema del Falterona gli obiettivi generali coincidono con quelli del Parco Nazionale e, in analogia con il sottosistema del Muraglione valgono gli indirizzi e prescrizioni di cui al punto 2 del precedente art. 54. In particolare il sottosistema è regolato dalle norme di attuazione del Parco Nazionale che attengano alle regole e determinazioni d'uso del titolo II relativamente alle zone A, B e C (sezione I, II e III). All'interno del sottosistema non sono state localizzate U.T.O.E. e fra le strategie di sistema il P.S. individua come azione d'area la valorizzazione della strada dei Cavallari o Cavallaia con la proposta di un progetto che prevede la realizzazione di punti sosta attrezzati collegati all'antico percorso e localizzati nel sottosistema ambientale pedemontano di Castagno d'Andrea e Casale.

Art. 56 Sottosistema ambientale dell'Acquacheta

1. Il sottosistema include prevalentemente parte dei territori compresi nelle unità ambientali del paesaggio di clima montano delle faggete, dei prato-pascoli e degli arbusteti ad alta energia di rilievo. Questo sottosistema è caratterizzato da importanti elementi del paesaggio montano antropizzato, connessi ad elevati valori e presenze di naturalità con un diffuso patrimonio storico-architettonico ancora riconoscibile nei suoi caratteri originari dell'appoderamento storico della montagna. Gli insediamenti del sottosistema sono quasi completamente abbandonati con evidenti segni di degrado. La fascia lungo il confine nord del comune ricade dentro al Parco Nazionale che la classifica

zona B in corrispondenza dell'Acquacheta, in zona C nelle restanti parti. Le zone esterne al Parco sono state classificate dal P.S. come aree di valorizzazione rurale.

I territori dell'ambito dell'Acquacheta ricadono all'interno di una specifica ordinanza di tutela comunale.

Il principale carattere del sottosistema è la presenza di risorse naturali e risorse storico-culturali di grande qualità. Da un lato il sistema idrografico montano con le sorgenti e i corsi d'acqua principali, le grandi aree boscate con le faggete che costituiscono aree di integrazione degli habitat; dall'altro lato il sistema degli insediamenti storici caratterizzati dalla permanenza dei valori storici e architettonici del paesaggio antropizzato.

Si nota inoltre la persistenza degli antichi tracciati viari di penetrazione verso la montagna e di attraversamento dei crinali, ancora riconoscibili nella trasposizione del catasto Lorenese nella cartografia moderna.

Questa conformazione territoriale deve essere mantenuta in quanto la sua valorizzazione e l'arricchimento di prestazioni possono concorrere a promuovere e riqualificare il territorio di San Godenzo, anche in relazione allo sviluppo fondato sulla promozione del turismo ambientale ed il recupero di attività forestali compatibili con i luoghi.

L'uso delle risorse è da valutarsi in relazione a questo obiettivo strategico generale. Ciò presuppone il mantenimento in efficienza, la manutenzione e il recupero - in presenza di degrado e di riduzione delle potenzialità delle risorse - dei boschi, del suolo agricolo, della viabilità (comunale, vicinale, poderale e forestale) del reticolo idrografico e in genere delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Tutti gli obiettivi generali di sistema assumono un ruolo strategico anche per il sottosistema essendo presenti al suo interno tutte le tipizzazioni di carattere generale.

All'interno del sottosistema è presente il Borgo dei Romiti con la cascata dell'Acquacheta e l'Eremo di Santa Maria.

2. Il sottosistema, da includere nelle "aree marginali ad economia debole" indicato dal PIT, è sottoposto, per le parti incluse nel Parco, alla disciplina dell'art. 8 del P.T.C.P. e delle N.T.A. del Parco, anche per le aree esterne di valorizzazione rurale per le quali il P.S. assume le norme del titolo V delle N.T.A. del Parco. Le funzioni compatibili, e strategie all'interno del sottosistema attengano alle regole e destinazioni d'uso del titolo II delle N.T.A. del Parco Nazionale relativamente alle zone B e zone C (sezione II e sezione III). Per le aree di valorizzazione rurale il P.S. assume quanto stabilito dal titolo V delle N.T.A. del Parco Nazionale.

Tali indicazioni sono prescrittive per il R.U. che potrà approfondire i contenuti negli ambiti delle aree di valorizzazione rurale assumendo le seguenti funzioni compatibili e strategiche all'interno di dette aree:

- l'attività agricola nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 64/1995 dell'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.;
- sono consentite tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema montano di cui al precedente art. 52;
- sono compatibili anche le funzioni previste nel sottosistema ambientale di cui ai precedenti art. 53, 54 e 55;
- nei nuclei e negli edifici sparsi oltre alle attività agrarie sono possibili funzioni di ospitalità turistiche accompagnate da programmi di riqualificazione ambientale con le prescrizioni di cui al successivo punto.

3. Prescrizioni e definizioni particolari:

- I programmi e i progetti di valorizzazione e di potenziamento delle prestazioni delle risorse del patrimonio sparso che intendano dare corpo a iniziative coerenti con gli obiettivi strategici formulati dal Piano Strutturale, presentabili in ogni tempo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, devono risultare conformi a quanto stabilito dal precedente Titolo II, in merito ai requisiti e ai limiti d'uso delle risorse, e alle regole specifiche di luogo di cui al Titolo III. Essi devono comunque attenersi al criterio di compatibilità, di cui al precedente art. 5, che costituisce fondamento essenziale delle strategie di governo del territorio di San Godenzo. Sono ammessi in ogni tempo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la sostituzione degli elementi ritenuti incompatibili con i luoghi che il R.U. disciplinerà nell'ambito del patrimonio edilizio sparso all'interno del sottosistema.
- In particolare nell'ambito della strategia (tav. 17) del progetto generale di recupero, valorizzazione e ricostruzione dei presidi del territorio montano e dell'accessibilità, è consentita la presentazione di programmi di riqualificazione del territorio che prevedano il recupero degli edifici sparsi con possibili incrementi volumetrici e cambi di destinazione d'uso. I programmi, i cui contenuti strategici previsti dal P.S. saranno precisati e approfonditi dal R.U., dovranno indicare le azioni di risanamento e miglioramento ambientale, di ripristino dell'accessibilità e le ricadute che le funzioni previste dal programma saranno in grado di attivare in termini di rafforzamento del presidio territoriale-ambientale e di tutela del territorio montano. Il R.U. indicherà i parametri di

sostenibilità ecologica e ambientale di valorizzazione, conservazione e ripristino dei caratteri storici del paesaggio naturale e antropizzato e quelli architettonici degli edifici nel rispetto dei valori indicati nel quadro conoscitivo e nella schedatura, a cui i programmi sono subordinati.

Non sono ammessi interventi di nuova edificazione ad eccezione di quelli previsti dai P.M.M.A. ai sensi della L.R. 64/95 e dell'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P.

- Per il Borgo dei Romiti il R.U. procederà a studi di dettaglio più approfonditi definendo categorie di intervento nel rispetto della L.R. n. 52/99 e azioni di tutela e recupero in accordo con il Parco Nazionale, con le seguenti prescrizioni:

- interventi di riconsolidamento delle parti geomorfologicamente instabili;
- recupero degli edifici finalizzato al ripristino delle funzioni originarie con tutela e restauro ambientale e paesaggistico delle pertinenze. E' possibile l'inserimento di tutte le funzioni che saranno previste dal Parco Nazionale ivi compreso servizi, piccole attività, strutture e servizi di supporto al turismo, attività sociali e culturali, piccolo artigianato di tradizione e altre funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche del luogo;
- ricostruzione di edifici diruti o fortemente lesionati nel rispetto delle forme e tipologie originarie;
- mantenimento del rapporto con il contesto agro-paesaggistico;
- non è possibile la costruzione di nuovi edifici;
- eliminazione di tutte le forme di degrado fisico-morfologico e visivo;
- recupero e tutela delle funzioni tipiche della cultura materiale come mulini, forni, seccatoi ecc.

Non sono presenti all'interno del sottosistema Unità Territoriali Organiche Elementari. Sono considerate azioni strategiche d'area e riportati nella tav. 17:

- valorizzazione dei percorsi, dei sentieri collegati agli elementi storici e naturali;
- progetto dei percorsi storici di attraversamento dell'Appennino con centro di promozione agrituristica dell'Eremo di Santa Maria e centro-servizi turistico eco-compatibile dei Romiti;

**CAPO II
SISTEMA PEDEMONTANO, SOTTOSISTEMI
AMBIENTALI E U.T.O.E.**

Art. 57 Strategie di sistema e dei sottosistemi ambientali

1. L'ambito territoriale che dal limite amministrativo ovest del comune si incunea fino a Castagno d'Andrea, occupa la parte del territorio dove il paesaggio agrario si caratterizza per la presenza dei principali centri abitati, dei boschi di latifoglie e castagneti da frutto. Tutto il sistema è caratterizzato dalla S.S. 67 e dalla Strada Provinciale di Castagno che distribuiscono l'accessibilità primaria a tutto il territorio comunale.

Il sistema include i due centri abitati più importanti, S. Godendo e Castagno d'Andrea, dove sono concentrate tutte le funzioni ed i servizi essenziali.

Nelle aree del territorio aperto è riconoscibile la presenza di una limitata attività agricola, il recupero dei castagneti da frutto e la permanenza delle funzioni residenziali stabili con un leggero rafforzamento delle residenze nelle zone di fondovalle.

Infine nel sottosistema sono collocate le funzioni produttive principali, specialmente artigianali, ed il maggior numero di interventi di recupero del patrimonio sparso con funzioni prevalentemente turistiche (agriturismo, turismo verde e case vacanza). Nonostante il processo di abbandono del territorio aperto, il sistema mantiene un assetto viario storico significativo con presenze storico-architettoniche pregevoli, connesse a rilevanti emergenze naturalistiche come: il borgo di Petrognano e Serignana, la Pieve di San Bavello con il Poggio di Santa Lucia (occupato di origine da un castello dei Conti Guidi), il punto di partenza dei principali percorsi storici dell'Appennino in località Ponticino con il ponte romanico di Cicalato, la chiesa di Ficciana e le emergenze naturalistiche lungo il torrente Falterona ed altre indicate nel quadro conoscitivo.

Tutto il sistema, per le sue condizioni di abbandono ricade nelle "zone marginali ad economia debole" indicate dal PIT della Regione Toscana.

2. Obiettivi generali del sistema sono:

- la riqualificazione, recupero e completamento della viabilità principale in corrispondenza dei centri abitati principali, facilitando l'accessibilità ed eliminando le interconnessioni in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani del Capoluogo e di San Bavello, inibendo altresì il formarsi di processi insediativi lineari lungo la viabilità;
- il recupero del rapporto del sistema dei fiumi con il territorio nelle sue componenti storiche (mulini), paesaggistiche e ambientali;
- favorire il ripristino dei paesaggi fluviali e la

- creazione di collegamenti ecologici;
- riqualificazione e valorizzazione della S.S. 67 come luogo della visibilità e accessibilità del territorio di San Godenzo;
- rafforzamento dei centri abitati principali come centri di servizio per l'intero territorio comunale;
- valorizzazione della visibilità paesaggistica e storico-culturale dei principali monumenti e delle aree di interesse storico-documentario;
- sviluppo di azioni per la costruzione e promozione di:
 - un parco di eredità culturale del paesaggio montano con centri di diffusione e documentazione del territorio;
 - un eco-museo della civiltà del castagno, della transumanza e del bosco con il progetto della strada dei Cavallari e i percorsi storici di attraversamento dell'Appennino e dei luoghi della memoria della seconda guerra mondiale.
- la riqualificazione degli insediamenti urbani consolidati e recenti, con riordino e riaggregazione dei servizi e delle funzioni di interesse pubblico;
- il rafforzamento delle attività produttive con azioni di riqualificazione delle aree esistenti;
- valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale e dei centri antichi favorendo e estendendo il recupero a tutti i tessuti edilizi di antica formazione; nonché del patrimonio insediativo sparso e dei manufatti della cultura materiale;
- la riqualificazione ambientale ed il ripristino dei paesaggi del territorio aperto e lo sviluppo delle attività agricole e di quelle connesse compatibili con i caratteri del paesaggio per funzioni e tipologie, valorizzando il loro ruolo di presidio ambientale e sostenendo la capacità e qualità produttiva delle attività tradizionali;
- eliminazione delle situazioni di degrado fisico e morfologico nel territorio aperto, promuovendo anche azioni di recupero di strutture, non più in uso, con funzioni compatibili; riqualificazione delle aree ad economie rurali marginali di frangia ai centri abitati o in territorio aperto, caratterizzate da fenomeni di degrado, con azioni di riqualificazione ambientale e ripristino dei paesaggi valorizzando al contempo le risorse naturali;
- il mantenimento e recupero della maglia viaria recente, di quella di antica formazione e dei percorsi rurali, garantendo le accessibilità ai fiumi e corsi d'acqua;
- difendere il suolo e garantire la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture, favorendo azioni di prevenzione dei fenomeni alluvionali, di dissesto idrogeologico e geo-morfologico;
- tutte le azioni indicate nella tav. 16 a e 16 b

come meglio precisate all'interno dei sottosistemi.

3. Il sistema pedemontano è articolato nei seguenti sottosistemi ambientali per ciascuno dei quali sono indicati gli obiettivi specifici, le funzioni compatibili, le prescrizioni, le disposizioni particolari e gli interventi strategici:
 - Sottosistema ambientale del Capoluogo
 - Sottosistema ambientale di Castagno d'Andrea-Casale

Art. 58 Sottosistema ambientale del Capoluogo

1. Il sottosistema con esposizione sud sull'asse est-ovest si colloca a nord del torrente Falterona-San Godendo fino ai crinali della Colla dei Lastri e sul confine di Dicomano fino a San Bavello. All'interno prevalgono le unità ambientali del paesaggio di clima pedemontano ad alta energia di rilievo dei boschi di latifoglie, nelle parti più a monte degli abitati di Castagneto e Petrognano troviamo invece le unità di paesaggio di clima montano ad alta energia di rilievo delle faggete e prato-pascolo. Altre unità di clima pedemontano a bassa energia di rilievo le troviamo lungo le prime pendici del fondovalle in corrispondenza di alcuni seminativi. La presenza dei castagneti è localizzata sulla fascia fra gli abitati ed i crinali nord. Il P.S. individua aree di valorizzazione rurale con zone di permanenza dei caratteri originari del paesaggio antropizzato e naturale.

Il sistema ecologico, con la localizzazione di habitat di specie animali significative, è integrato dalla presenza di corridoi ecologici, lungo il crinale fra il Capoluogo e San Bavello, che presentano forti interconnessioni per la fauna lungo la S.S. 67. Il sottosistema si caratterizza non solo per la presenza del Capoluogo e di San Bavello, con l'unica area produttiva strutturata, ma anche per il sistema viario storico principale che dalla località di Ponticino si dirama verso l'Appennino.

Presenze significative sono, poi, l'abitato di Petrognano che conserva, nell'architettura e nel paesaggio, i caratteri originari e Castagneto quale centro servizi pedemontano e il nucleo del Cavallino.

Nella tav. 16 b si evidenziano le dinamiche attuali del sistema insediativo e le strategie di tutela presenti nel sottosistema ambientale, dove si evidenzia:

- l'avvicinamento di San Bavello verso i sistemi insediativi della Val di Sieve con una sempre più marcata frattura con il Capoluogo dove sempre maggiore è l'accentramento dei servizi;
- la tendenza dei sistemi insediativi minori verso processi di isolamento e abbandono con netta demarcazione delle zone montane controllate in origine.
- carenze del sistema infrastrutturale viario con

scarsa accessibilità verso i centri minori e forti interferenze con l'abitato del Capoluogo e San Bavello.

Questa parte del territorio deve essere mantenuta nei suoi elementi di pregio e arricchita di prestazioni legate alla promozione turistica e ambientale, attività produttive, accompagnate da azioni di recupero dei valori storici e delle attività agrarie. L'uso delle risorse deve essere valutato in relazione a quanto espresso nel precedente punto, nel rispetto degli obiettivi generali di sistema indicati al precedente art. 57.

All'interno del sottosistema sono state individuate l'U.T.O.E. n° 1 del Capoluogo, la n° 3 di San Bavello-Pruneta, la n° 4 di Petrognano-Castagneto e la n° 8 del Cavallino.

Le invarianti del sottosistema sono indicate nelle tavv 18a, 18b e 19.

2. Funzioni compatibili e obiettivi strategici all'interno del sottosistema:

Nel sottosistema oltre alla residenza, che lo caratterizza nell'ambito del Capoluogo e degli altri centri, sono ammesse tutte le funzioni con essa compatibili, in particolare servizi e attrezzature, attività direzionali, attività commerciali, artigianali e industriali non inquinanti.

E' ammessa la funzione turistico-ricettiva con servizi complementari e le attività connesse all'agricoltura con le precisazioni dell'appendice C del P.T.C.P., all'interno delle U.T.O.E. sono specificati ulteriori prescrizioni e vincoli.

Obiettivi generali del sottosistema sono:

- La valorizzazione e la tutela del patrimonio storico;
- La riqualificazione degli insediamenti;
- Il controllo dei processi insediativi lungo la viabilità;
- La riorganizzazione dei servizi;
- La rilocalizzazione delle attività produttive incompatibili con gli insediamenti residenziali;
- La riorganizzazione e il riordino della zona industriale;
- Il recupero e il completamento delle infrastrutture per la mobilità;
- La riqualificazione ambientale dei paesaggi del territorio aperto, dei paesaggi fluviali e delle aree degradate;
- Il ripristino degli ecosistemi e della loro continuità territoriale.

Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire attraverso l'osservanza delle seguenti indicazioni ma anche mediante ulteriori specificazione normativi del Regolamento Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore che definiscano anche criteri di valutazione delle nuove costruzioni rurali in rapporto alle interferenze che gli stessi possono avere, sotto l'aspetto visivo (coni e visuali prospettiche), con i valori storici e paesaggistici individuati dal P.S.:

- Valorizzazione dei prodotti tipici anche favorendo attività agricole del tipo biologico per minimizzare gli impatti sull'ambiente;
- Ridefinizione dei margini degli insediamenti attraverso la riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- Mantenimento del sistema scolante e della vegetazione riparia, per garantirne l'efficienza e la manutenzione;
- Mantenimento e incentivazione alla reintroduzione di siepi, alberature e macchie di campo, per garantire la continuità ecologica e la biodiversità.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, i nuovi interventi dovranno perseguire:

- Incentivazione del recupero e manutenzione dei manufatti di difesa idraulica esistenti;
- Incentivazione per la realizzazione, ove ritenuto necessario, dei bacini di stoccaggio delle acque meteoriche con doppia funzione: contenimento degli attingimenti dalla falda e allungamento dei tempi di corrivazione in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali.

Prescrizioni e disposizioni particolari:

- Conservazione delle siepi e macchine di campo nonché delle alberature anche non produttive, la reintroduzione degli stessi è considerata quale intervento di miglioramento ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 64/1995;
- Le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto delle sorgenti comunali, individuate nelle tavv. 12a, 12b, 18a e 18b, sono soggette alle prescrizioni di cui al capo III delle presenti norme.
- Nelle aree ricadenti in ambito B di cui alla DCR n. 230/1994 e individuate nella tavola della pericolosità idraulica, gli interventi di nuova edificazione potranno essere realizzati solo qualora siano rispettate le prescrizioni relative alla risorsa suolo e sottosuolo del Titolo II delle presenti norme.
- Eliminare gli addensamenti edificatori lungo la S.S. 67 e riqualificare quelli presenti anche con opere di arredo urbano per la sicurezza dei cittadini con particolare attenzione alle categorie più deboli (bambini e anziani).

Gli interventi di riqualificazione dei nuclei storici dovranno ristabilire e conservare, ove ancora riconoscibili, il rapporto fra edificio e spazio esterno conservando le pertinenze e i vuoti urbanistici.

Sono interventi strategici per il sottosistema:

- la tutela e promozione delle aree di valorizzazione rurale;
- la previsione di azioni che rafforzino l'integrazione del sistema insediativo al suo interno rispetto alle tendenze di scivolamento verso il sistema della Val di Sieve;
- recupero del ruolo dei centri minori come presidi

- territoriali per il ripristino delle condizioni di accessibilità e gestione dei territori abbandonati;
 - rafforzamento del ruolo del Capoluogo come centro servizi per la crescita dell'intero sistema locale;
 - riorganizzazione del centro di San Bavello nel suo ruolo di porta di accesso e di interfaccia con i sistemi insediativi esterni;
 - interventi di variante alla S.S. 67 per gli abitati dal Capoluogo e San Bavello;
 - la costruzione di un centro turistico a Pruneta connesso al recupero dell'abitato di Serignana;
 - rafforzamento di Castagneto e recupero di Petrognano nel quadro dell'eco-museo della civiltà del Castagno;
 - valorizzazione della rete delle risorse storiche e documentarie con il progetto di un centro integrato al Ponticino da cui si dipartano i percorsi storici dell'Appennino.
- Tutti gli interventi di cui sopra sono collocati all'interno delle U.T.O.E.

Art. 59 Unità Territoriali Organiche Elementari

Il sottosistema come indicato al precedente articolo contiene al suo interno l'U.T.O.E. n° 1 del Capoluogo, la n° 3 di San Bavello, la n° 4 di Petrognano-Castagneto e la n° 8 del Cavallino.

UTOE n° 1 del Capoluogo-Ponticino

1. Fa parte del sottosistema ambientale del Capoluogo l'UTOE n° 1 che comprende il Capoluogo con le località di Valittoli, lo Specchio, Ponticino e l'asta del torrente Godenzo e parte dell'Orsiano. Obiettivo del R.U., con specifiche normative, è quello di valorizzare e rafforzare il ruolo del Capoluogo come centro di riferimento e servizi per tutto il territorio comunale assegnando alle aree agricole un ruolo di connessione fra le parti urbane ed il territorio aperto. Nell'ambito dell'abitato dovranno essere reperite zone per la sosta pubblica in modo da alleggerire la pressione sulle zone storiche più significative, realizzare opere di riqualificazione e arredo urbano con la costruzione di spazi di relazione lineari e puntuali.
2. Obiettivi, prescrizioni e specifiche: Il R.U. dovrà altresì affrontare il rapporto fra margini dei tessuti urbani e territorio aperto che si compenetra con l'edificato, dando risposta alle attività agricole periurbane con definizione delle coltivazioni compatibili e norme sulle costruzioni di piccoli annessi per il ricovero degli attrezzi e mezzi. All'interno della U.T.O.E. il Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni e obiettivi di sottosistema e delle prescrizioni d'uso delle risorse, dovrà precisare ed indicare le azioni per realizzare e raggiungere i seguenti obiettivi strategici e particolari:

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Costruzione del Parco urbano e fluviale dell'Orsiano dalla confluenza nel Godenzo fino al ponte sulla S.S. 67 con opere di restauro ambientale e storico.
- Riqualificazione del sistema insediativo compreso fra la strada provinciale ed il P.E.E.P. con la previsione di un nuovo centro residenziale integrato con la struttura storica del Capoluogo, con servizi e aree di arredo urbano;
- Riqualificazione delle aree miste di recente costruzione per una migliore integrazione fra funzioni residenziali e produttive;
- Definizione della variante stradale alla S.S. 67 nel rispetto delle aree di salvaguardia (corridoio infrastrutturale) previste dal P.S.;
- Rafforzamento del ruolo del centro storico del Capoluogo con accrescimenti migliorativi delle funzioni commerciali, produttive e di servizio presenti;
- Valorizzazione delle zone agrarie di connessione, dove permangono i caratteri agro-paesaggistici di valore storico-documentario;
- Piano dei parcheggi e dell'arredo urbano con spazi di relazione primaria;
- Riorganizzazione della viabilità interna sulla zona a monte delle nuove espansioni con alleggerimento del traffico e localizzazione di un sistema diffuso e integrato per la sosta legato alla variante alla S.S. 67;
- Rafforzamento del sistema delle aree verdi e dei percorsi di collegamento:
 - il parco della Villa Del Campana ed il collegamento con l'Orsiano verso il mulino;
 - il parco del centro con la villa Gentili;
 - il sistema delle aree verdi e delle nuove edificazioni a monte del Comune verso Valmori, Incisa e la Cavina;
 - i vecchi percorsi storici interni;
- Interventi di "visibilità" in rapporto alla variante stradale valorizzando la località la Pasqua con strutture turistiche di prima accoglienza;
- Rafforzamento delle attività produttive esistenti con la conferma della zona di Valittoli e del Ponticino;
- Centro escursionistico del Ponticino e Cicalato integrato con i percorsi storici di attraversamento dell'Appennino;
- Rafforzamento delle strutture ricettive in atto;
- Centro di promozione turistico-culturali della Villa Del Campana con funzioni ricettive, culturali e residenziali

TUTELE E SALVAGUARDIE

Nell'area del centro abitato del Capoluogo indicata dal P.S. come zona di salvaguardia per la redazione della variante alla S.S. 67, fino all'approvazione del R.U., sono

consentiti solo interventi di recupero degli edifici esistenti senza ampliamenti.

Per il centro storico il Comune può promuovere studi di dettaglio come P.P. e P.d.R. con la definizione delle categorie di intervento per ciascun edificio nel rispetto dei limiti posti dal P.S.

In tutte le zone del Capoluogo di recente costruzione, esterne al centro storico, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia funzionali al mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti.

Per le attività produttive e di servizio in atto sono ammessi tutti gli interventi previsti dal P.d.F.

Sono fatti salvi i progetti e i piani attuativi presentati prima dell'adozione delle presenti norme che proseguono l'iter autorizzativo fino all'approvazione del R.U. I progetti non concessionati in contrasto con le previsioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

Nel capoluogo in attesa del R.U. sono sottoposti a salvaguardia la:

- Zona D del Ponticino.
- Zona C2 e F5 a monte del distretto scolastico.
- Le parti della zona C3 non ancora edificate.

In tutte le zone A e nelle zone B sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia senza aumento di volume ad esclusione degli edifici produttivi con sigla IN e di quelli residenziali per i quali il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i residenti stabili.

CAPOLUOGO – PONTICINO N° 1

Destinazione d'uso		Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.				
		Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc).	Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)	Attività di produzione e S.U.L. (mq)
Disponibilità residue P.d.F.	Zone C mc	11.000	4.000	2.000	5.000	--
	Zone B mc	:	(1)	--	--	--

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	7.000	--	--	--	7.000
Nuove reperibilità P.S.	Nuove costruzioni	12.000	--	7.000	--	--
	Recupero	2.330 (1)	--	2.000	1.000	1.000
	Totale	14.330	--	9.000	1.000	1.000
Totale previsioni P.S.		18.330 (2)	2.000	14.000 (3)		8.000

Note:

- Nelle zone B del P.d.F., come evidenziato nella tav. 14, non è possibile stimare le volumetrie residue. Il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i soli residenti stabili e per la costruzione dei seguenti volumi non inclusi nel dimensionamento del P.S.:
 - locali tecnologici e accessori come: legname, cantine, servizi igienici;
 - un vano abitabile non superiore a mq 20 per ogni nucleo familiare insediato.
- Sono ammesse destinazioni d'uso per attività commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il R.U. localizzerà le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d'uso miste.
- Limitatamente alle zone di recente costruzione esterne ai centri storici per gli edifici di non valore e per le sole attività in atto turistiche, produttive e di servizi, è ammesso un incremento del 50% della superficie utile lorda. Le attività sono indicate in sigla IN nella tav. 13 di localizzazione delle attività produttive.

UTOE n° 3 di San Bavello – Pruneta

- Fa parte del sottosistema ambientale del Capoluogo l'U.T.O.E. n° 3 con le località di San Bavello – Pruneta e l'asta del torrente Godenzo dal mulino fino al confine comunale. Obiettivo del R.U., con specifiche normative, è quello di valorizzare e rafforzare il suo ruolo di accesso al sistema territoriale, locale e di interfaccia con il sistema della Val di Sieve, contenere il processo di cesura con i centri abitati interni e costruire un presidio territoriale per l'area n° 3 individuata nella tav. 16 a. Nell'ambito della zona produttiva e dell'abitato dovranno essere reperite aree per la sosta pubblica e interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale del sistema idrografico. Il R.U. dovrà altresì considerare il rapporto del margine delle aree agricole che si compenetrano con le zone edificate, dando risposta alle attività agricole periurbane con definizione delle coltivazioni compatibili e norme sulle costruzioni di piccoli annessi per il ricovero degli attrezzi e mezzi.
- Obiettivi, prescrizioni e specifiche. All'interno dell'U.T.O.E. il Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni e obiettivi di sottosistema e delle prescrizioni d'uso delle risorse, dovrà precisare e approfondire le azioni per realizzare e raggiungere i seguenti obiettivi strategici e particolari:
 - riqualificare e rafforzare le zone produttive esistenti con opere di regimazione e ripristino ambientale del torrente, e recupero urbanistico della zona con opere di arredo, interventi sulla viabilità integrati con aree di sosta ben serviti per una migliore funzionalità e visibilità delle attività presenti e di nuovo impianto;
 - rafforzamento delle attività commerciali e di servizio esistenti;
 - tutela dei luoghi e degli edifici storici (Pruneta e La Pieve) e recupero degli antichi percorsi tra San Bavello e Pruneta;
 - valorizzazione del Colle di Santa Lucia dove sorgeva l'antico castello dei Conti Guidi da mettere in relazione al recupero del nucleo dell'Aiaccia;
 - tutela del nucleo storico di Pruneta;
 - costruzione di un centro turistico di interfaccia con la Val di Sieve collegato al recupero del borgo di Serignana nell'ambito del progetto di valorizzazione del parco di eredità culturale del paesaggio montano;
 - definizione della variante alla S.S. 67 per una sostanziale riqualificazione dell'intero abitato.

TUTELE E SALVAGUARDIE

Nell'area di San Bavello indicata dal P.S. come zona di salvaguardia per la redazione della variante alla S.S. 67, fino all'approvazione del R.U. sono consentiti solo interventi di recupero degli edifici esistenti senza ampliamenti:

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- in tutte le zone di recente costruzione sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia funzionale al mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti;
- per le attività commerciali e di servizio in atto sono consentiti tutti gli interventi previsti dal P.d.F.;
- sono fatti salvi i progetti e i piani attuativi presentati prima dell'adozione delle presenti norme che proseguono l'iter autorizzativo fino all'adozione del R.U. I progetti non concessionati in contrasto con le previsioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

A San Bavello in attesa del R.U. sono sottoposti a salvaguardia la:

- la zona C3;
- le aree non ancora edificate delle zone produttive;
- in tutte le zone A e B sono ammessi solo interventi di recupero senza aumento di volume ad eccezione degli edifici produttivi con sigla IN e di quelli residenziali per i quali il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico funzionali per i soli residenti stabili.

	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	4.000	--	--	--	4.000
Nuove	Nuove costruzioni	2.500	--	9.000	3.000	
	Recupero	770 (1)	2.000	--	500	
	Totale	3.270	2.000	9.000	3.500	
Totale previsioni P.S.		4.770 (2)	2.000	10.000(3) (a)	7.500	

SAN BAVELLO – PRUNETTA

Destinazione d'uso		Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.				
		Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc). Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)	Attività di produzione e S.U.L. (mq)	
Disponibilità residue P.d.F.	Zone C mc	2.500	1.500	--	1.000	--
	Zone B mc	--	(1)	--	--	--

Note:

1. Nelle zone B del P.d.F., come evidenziato nella tav. 14, non è possibile stimare le volumetrie residue. Il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i soli residenti stabili e per la costruzione dei seguenti volumi non inclusi nel dimensionamento del P.S.:
 - locali tecnologici e accessori come: legname, cantine, servizi igienici;
 - un vano abitabile non superiore a mq 20 per ogni nucleo familiare insediato.
2. Sono ammesse destinazioni d'uso per attività commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il R.U. localizzerà le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d'uso miste.
3. Limitatamente alle zone di recente costruzione esterne ai centri storici per gli edifici di non valore e per le sole attività in atto turistiche, produttive e di servizi, è ammesso un incremento del 50% della superficie utile lorda. Le attività sono indicate in sigla IN nella tav. 13 di localizzazione delle attività produttive.

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- a. Centro di promozione turistica del paesaggio antropizzato connesso e subordinato al recupero di Serignana.

dei luoghi e le caratteristiche dei piccoli annessi per attività agricole periurbane.

UTOE n° 4 di Petrognano – Castagneto

1. Fa parte del sottosistema ambientale del Capoluogo l'U.T.O.E. n° 4 con gli abitati di Petrognano e Castagneto insieme ai nuclei esterni agli abitati e al sistema ambientale con il torrente di Petrognano e Castagneto, le zone di pregio ambientale di connessione fra i due centri con il mulino ed i castagneti. Obiettivo del R.U., con specifiche normative, è quello di valorizzare e rafforzare il ruolo dei centri minori come presidi territoriali per il ripristino delle condizioni di accessibilità e gestione del territorio montano di pertinenza indicato con il presidio n° 5 nella tav. 16a.

2. Obiettivi, prescrizioni e specifiche
All'interno della U.T.O.E. il R.U., nel rispetto delle prescrizioni e obiettivi di sottosistema e delle prescrizioni d'uso delle risorse, dovrà precisare e approfondire le azioni per realizzare e raggiungere i seguenti obiettivi strategici e particolari:

PETROGNANO:

- tutela e valorizzazione delle aree di pregio delle emergenze ambientali come la Cascata del Doccione e recupero dei percorsi storici e delle emergenze architettoniche (chiesa di San Giorgio e mulino);
- valorizzazione e recupero del centro storico di Petrognano tramite P.d.R. o Piani Particolareggiati che tutelino i valori storico-architettonici definendo funzioni, non solo residenziali, che nel rispetto delle architetture e dell'impianto urbanistico-ambientale siano capaci di rivitalizzare il centro quale luogo collegato a Castagno d'Andrea per la realizzazione dell'eco-museo della civiltà del castagno, del bosco e della transumanza;
- tutela del contesto paesaggistico-ambientale in cui è inserito Petrognano e degli "spazi vuoti" al suo interno;
- previsione di aree per la sosta e opere di recupero dell'arredo vegetazionale storico.

CASTAGNETO

- tutela dei nuclei storici esterni al centro abitato principale;
- riqualificazione urbana del centro con rafforzamento delle attività produttive in atto, opere di arredo urbano-ambientale con aree attrezzate per la sosta pubblica ed il gioco;
- valorizzazione dei percorsi storici di attraversamento dell'Appennino in rapporto al centro abitato e recupero del nucleo di Moia come centro sosta.;
- riqualificazione e tutela dei margini fra abitato e zona agricola. Il R.U. dovrà definire le attività agricole compatibili con il valore paesaggistico

TUTELE E SALVAGUARDIE

Il mulino con tutte le sue pertinenze ambientali ed idrauliche è sottoposto a tutela integrale fino alla zona del torrente interessate dalla cascata del Doccione. Il R.U. nel rispetto dei valori storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, che dovranno essere tutelati, potrà approfondire le categorie di intervento precisando le destinazioni d'uso compatibili.

La zona B5 di Castagneto è sottoposta a salvaguardia fino all'adozione del R.U. Sono ammessi solo interventi di recupero senza aumento di volume ad eccezione degli edifici produttivi con sigla IN e di quelli residenziali per i quali il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico funzionali per i soli residenti stabili.

Sono fatti salvi i progetti e i piani attuativi presentati prima dell'adozione delle presenti norme che proseguono l'iter autorizzativo fino all'adozione del R.U. I progetti non concessionati in contrasto con le previsioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

CASTAGNETO - PETROGNANO

Destinazione d'uso	Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.				
	Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc).	Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)	Attività di produzione e S.U.L. (mq)
Disponibilità residue P.d.F.					
Zone C mc	--	--	--	--	--
Zone B mc	:	(1)	--	(3)	--

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	--	--	--	--
Nuove reperibilità P.S.	Nuove costruzioni	3.700	1.000	1.500	--
	Recupero	770 (1)	--	1.500	--
	Totale	4.470	--	3.000	--
Totale previsioni P.S.		4.770 (2)	1.000	3.000 (3)	--

Note:

- Nelle zone B del P.d.F., come evidenziato nella tav. 14, non è possibile stimare le volumetrie residue. Il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i soli residenti stabili e per la costruzione dei seguenti volumi non inclusi nel dimensionamento del P.S.:
 - locali tecnologici e accessori come: legname, cantine, servizi igienici;
 - un vano abitabile non superiore a mq 20 per ogni nucleo familiare insediato.
- Sono ammesse destinazioni d'uso per attività commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il R.U. localizzerà le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d'uso miste.
- Limitatamente alle zone di recente costruzione esterne ai centri storici per gli edifici di non valore e per le sole attività in atto turistiche, produttive e di servizi, è ammesso un incremento del 50% della superficie utile lorda. Le attività sono indicate in sigla IN nella tav. 13 di localizzazione delle attività produttive.

UTOE n° 8 del Cavallino

- Fa parte del sottosistema ambientale del Capoluogo

- l'U.T.O.E. n° 8 del Cavallino.
L'unità territoriale organica del Cavallino è costituita da un piccolo nucleo insediato in prossimità del valico montano con presenza di strutture turistiche con attività in corso. Il nucleo richiede interventi che promuovano la valorizzazione e riqualificazione delle attività in atto al fine di creare, insieme al Muraglione un punto di riferimento per il turismo viaggiante.
Nell'ambito della U.T.O.E. sono ammessi interventi di aumento delle volumetrie esistenti per funzioni turistiche sia ricettive che promozionali, commerciali e pubblici esercizi. Sono escluse attività nocive o che arrechino disturbo in contrasto con i valori ambientali del luogo. Considerati gli obiettivi e le strategie del sottosistema il R.U. dovrà privilegiare interventi che incentivino la sosta dando corso:
 - al potenziamento delle strutture turistiche ricettive e di ristoro esistenti;
 - recupero degli edifici abbandonati per la costruzione di una struttura ricettiva con servizi di aree di sosta attrezzate con parcheggi e verde.

Gli interventi dovranno dare luogo ad un impianto organico, le cui tipologie urbanistiche e edilizie siano ben integrate con la viabilità di attraversamento e con i caratteri paesaggistici e di grande panoramicità del luogo.

Nell'U.T.O.E. valgono le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere usati materiali in uso nella tradizione locale o di alta innovazione orientata verso la bioarchitettura;
- non è consentita la messa a dimora di essenze diverse da quelle ritenute autoctone;
- le aree per la sosta pubblica o per il gioco non potranno alterare la morfologia del territori nelle parti con valenza storica e paesaggistica;

TUTELE E SALVAGUARDIE

Il P.S. sottopone le previsioni del P.d.F. vigente a salvaguardia impedendo ogni modifica, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro. Sono escluse dalla salvaguardia le attività in atto che possono richiedere, nel rispetto del P.S. tutti gli interventi previsti dal P.d.F.

Sono fatti salvi i progetti e i piani attualmente presentati prima dell'adozione delle presenti norme che proseguono l'iter autorizzativo fino all'adozione del R.U. I progetti non concessionati in contrasto con le previsioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

U.T.O.E. n° 8 del Cavallino

Disponibilità residue P.d.F.	Destinazione d'uso	Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.			
		Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc). Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)	Attività di produzione e S.U.L. (mq)
Zone C mc		--	--	--	--
Zone B mc		(1)	--	--	--

Nuove	Nuove costruzioni	Recupero	Totale	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	Totale previsioni P.S.
	2.000	(3)	2.000	--	2.000
	--	--	2.000	--	--

Note:

1. Nelle zone per le attività in atto, valgono gli stessi indici urbanistici del P.d.F.
3. Sono ammesse funzioni residenziali ad esclusivo servizio dei proprietari o dei gestori.

Art. 60 Sottosistema ambientale di Castagno d'Andrea – Casale

1. Il sottosistema disposto sull'asse est-ovest si colloca fra il torrente Falterona e i crinali sud del sistema montano del Monte Falterona e della Maestà di Tizzano.
All'interno in prevalenza sono presenti unità ambientali del paesaggio di cima pedemontano ad alta energia di rilievo dei boschi di latifoglie. Unità del paesaggio di clima pedemontano a bassa energia di rilievo le troviamo prevalentemente in presenza di seminativi e arbusteti di transizione. Diffusa è la presenza dei Castagneti e, nei territori vicini a San Bavello, dei boschi con prevalenza di querci. Il P.S. individua aree di valorizzazione rurale con zone dove ancora permangono i caratteri originari del paesaggio antropizzato.
L'eco-sistema è nel suo insieme determinato dalla presenza di habitat di specie animali significative, integrati dal P.S. da un corridoio ecologico lungo il crinale che dal monte Campaccio si attesta fra San Bavello e il Ponticino lungo la S.S. 67.

Il sottosistema si caratterizza per la presenza del principale centro turistico, Castagno d'Andrea, e dei centri minori di Casale, Spaliena e Gugena. Presenze significative sono poi: l'abitato di Serignana, evidenze geo-morfologiche della catena del Principi ed importanti geotopi, edifici di rilevante interesse storico-documentario e la grande strada della transumanza detta La Cavallaia. Nella tav. 16a e 16b si evidenziano i caratteri e le dinamiche attuali del sistema insediativo e le strategie previste per la tutela e valorizzazione del sottosistema:

- presenza nelle zone sul versante di Gugena di una marcata attrazione verso il sistema insediativo della Val di Sieve;
- presenza nei centri minori di Spaliena e Casale di marcati segni di una forte tendenza a processi di isolamento e abbandono;
- segni, nell'abitato di Castagno, ad una carenza di strutture per una valorizzazione turistica e una migliore interconnessione con il Parco che valorizzi la sua localizzazione strategica;
- stato di abbandono del territorio aperto pedemontano a monte degli abitati;
- carenze di collegamento viario interno e di accessibilità al territorio aperto e montano in particolare.

Questa parte del territorio deve essere mantenuta nei suoi elementi di pregio, dotandola di nuove risorse legate al turismo capaci, di rivitalizzare l'intero sottosistema valorizzando i centri minori e soprattutto Castagno d'Andrea quale polo territoriale di riferimento turistico.

L'uso delle risorse deve essere valutato in relazione a quanto espresso nel precedente punto, nel rispetto degli obiettivi generali di sistema indicati al precedente art. 57.

All'interno del sottosistema sono state individuate l'U.T.O.E. n° 2 di Castagno d'Andrea, la n° 5 di Gugena, la n° 6 di Spaliena e la n° 7 di Casale.

Le invarianti del sottosistema sono indicate nelle tavv. 18a, 18b e 19.

2. Funzioni compatibili e obiettivi strategici all'interno del sottosistema.

Nel sottosistema sono compatibili tutte le funzioni previste nel sottosistema del Capoluogo con una accentuazione di quelle turistiche, da integrare con attività di piccolo artigianato tradizionale e di servizio.

Permane ancora una forte richiesta di case vacanze che il P.S. tende a limitare.

Obiettivi generali del sistema sono:

- La valorizzazione e la tutela del patrimonio storico;
- La riqualificazione degli insediamenti;
- Il controllo dei processi insediativi lungo la viabilità;
- La riorganizzazione dei servizi;

- La rilocalizzazione delle attività produttive incompatibili con gli insediamenti residenziali;
- Il recupero e il completamento delle infrastrutture per la mobilità;
- La riqualificazione ambientale dei paesaggi del territorio aperto, dei paesaggi fluviali e delle aree degradate;
- Il ripristino degli ecosistemi e della loro continuità territoriale.

Sono interventi strategici per il sottosistema:

- la tutela e promozione delle aree di valorizzazione rurale;
- valorizzazione del sistema insediativo pedemontano per il recupero del ruolo dei centri minori come presidi territoriali finalizzati al ripristino delle condizioni di accessibilità e gestione dei territori abbandonati;
- necessità di azioni di valorizzazione dell'abitato di Castagno d'Andrea per il rafforzamento del suo ruolo di porta del Parco e di centro turistico integrato di supporto allo sviluppo del sistema territoriale locale;
- maggiore integrazione fra gli abitati di Casale e Castagno con recupero della viabilità di collegamento interna;
- recupero del nucleo storico di Serignana quale centro di promozione del paesaggio montano, integrato al centro di Pruneta nel sottosistema del Capoluogo;
- punto sosta attrezzato di San Martino;
- valorizzazione dell'antico percorso della transumanza, detto strada dei Cavallari, inserita all'interno del progetto di ippovia con aree attrezzate per la sosta a cavallo integrati con gli abitati di Gugena, Spaliena e Castagno-Casale;
- il dimensionamento e le funzioni degli interventi strategici previsti nel presente sottosistema ambientale sono indicati nelle tav. 16a, 16b e 17 del P.S.

Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire attraverso l'osservanza delle seguenti indicazioni ma anche mediante ulteriori specificazioni normative del Regolamento Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore che definiscano anche criteri di valutazione delle nuove costruzioni rurali in rapporto alle interferenze che gli stessi possono avere, sotto l'aspetto visivo (coni e visuali prospettiche), con i valori storici e paesaggistici individuati dal P.S.:

- Valorizzazione dei prodotti tipici anche favorendo attività agricole del tipo biologico per minimizzare gli impatti sull'ambiente;
- Ridefinizione dei margini degli insediamenti attraverso la riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- Mantenimento del sistema scolante e della vegetazione riparia, per garantirne l'efficienza e la manutenzione;

- Mantenimento e incentivazione alla reintroduzione di siepi, alberature e macchie di campo, per garantire la continuità ecologica e la biodiversità.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, i nuovi interventi dovranno perseguire:

- Incentivazione del recupero e manutenzione dei manufatti di difesa idraulica esistenti;
- Incentivazione per la realizzazione di opere di risanamento idraulico e ambientale del sistema idraulico superficiale: rii e fossi.

Prescrizioni e disposizioni particolari:

- Conservazione delle siepi e macchine di campo nonché delle alberature anche non produttive, la reintroduzione degli stessi è considerata quale intervento di miglioramento ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 64/1995;
- Le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto delle sorgenti, individuate nelle tavv. 12a, 12b, 18a e 18b, sono soggette alle prescrizioni di cui al capo III delle presenti norme.
- Nelle aree ricadenti in ambito B di cui alla DCR n. 230/1994 e individuate nella tavola della pericolosità idraulica", gli interventi di nuova edificazione potranno essere realizzati solo qualora siano rispettate le prescrizioni relative alla risorsa suolo e sottosuolo del Titolo II delle presenti norme.

Gli interventi di riqualificazione dei nuclei storici dovranno ristabilire e conservare, ove ancora riconoscibili, il rapporto fra edificio e spazio esterno conservando le pertinenze e i vuoti urbani presenti.

Art. 61 U.T.O.E.

Il sottosistema, come indicato al precedente punto contiene al suo interno l'U.T.O.E. n° 2 di Castagno d'Andrea-Caprile-Ficciaia, la n° 5 di Gugena, la n° 6 di Spalena e la n° 7 di Casale.

U.T.O.E. n° 2 di Castagno d'Andrea-Caprile-Ficciaia

1. L'U.T.O.E. n° 2 comprende l'abitato di Castagno d'Andrea ed i nuclei di Caprile-Ficciaia. Obiettivo del P.S. e del successivo R.U., è quello di valorizzazione e rafforzare il ruolo di Castagno come centro turistico integrato di riferimento per l'intero sistema locale interconnesso al Parco Nazionale.

Nell'ambito dell'abitato dovranno essere avviate azioni capaci di consentire interventi di riqualificazione urbana e ambientale con recupero degli antichi percorsi e del patrimonio architettonico e del sistema idraulico superficiale compromesso dalle nuove espansioni residenziali.

Considerata la forte interconnessione territoriale e paesaggistica dell'abitato di Castagno d'Andrea con il Parco Nazionale, tutte le azioni e gli interventi indicati nell'U.T.O.E. dovranno assumere, in termini

di uso dei materiali e caratteristiche tipologiche, criteri di compatibilità con i caratteri ed i valori presenti nel Parco.

2. Obiettivi, prescrizioni e specifiche:

Il R.U. dovrà approfondire e sviluppare il rapporto fra margini dei tessuti urbani e territorio aperto che si compenetra con l'edificato e con il Parco Nazionale, dando risposta alle attività agricole con definizione delle coltivazioni compatibili e norme sulle costruzioni di piccoli annessi per il ricovero degli attrezzi e mezzi.

All'interno della U.T.O.E. il Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni e obiettivi di sottosistema e delle prescrizioni d'uso delle risorse, dovrà precisare ed indicare le azioni per realizzare e raggiungere i seguenti obiettivi strategici e particolari:

- valorizzazione delle zone agrarie di connessione al Parco strettamente collegate all'abitato con tutela dei caratteri agro-paesaggistici di valore storico-documentario.

Nello specifico le azioni interne all'U.T.O.E. prevedono:

- tutela e valorizzazione dei nuclei storici di Le Prata, La Rota e di tutte le preesistenze di interesse storico;
- riqualificazione delle zone di margine dei castagneti con eliminazione degli elementi di degrado fisico con soluzioni tipologiche per la risposta ad esigenze connesse alla gestione dei luoghi da parte dei residenti insediati;
- tutela del verde naturale interno all'abitato con riqualificazione e regimazione delle acque superficiali: sistema integrato del verde, delle acque e dei percorsi, dal vecchio mulino alla località La Madonna fino ai seccatoi delle marronete con opere di arredo urbano e verde attrezzato;
- interventi di riqualificazione urbana e ambientale di Pianrenzoli e La Rota tramite Piani Unitari d'Intervento:
 - opere di urbanizzazione primaria: strade, fogne, illuminazione pubblica, acquedotto, ecc.
 - regimazione idraulica;
 - potenziamento delle aree di sosta;
- mobilità interna e parcheggi con previsione di percorsi ciclabili e pedonali con recupero degli antichi tracciati: i percorsi connettivi;
- previsione di una area verde (parco tematico) nel centro di Castagno integrata con il centro turistico ed i percorsi natura previsti dal Parco;
- valorizzazione del Centro Visite integrato con una nuova piazza di aggregazione nel centro del paese;
- valorizzazione delle attività produttive e dei servizi esistenti;

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- mantenimento delle presenze residenziali a Caprile-Ficciaia;
 - interventi per la valorizzazione turistica e potenziamento delle strutture di accoglienza con:
 - rafforzamento del punto tappa GEA;
 - campeggio di Ontaneta;
 - aree di sosta attrezzate per camper della Selva, del Fondaccio, lungo la strada per il Borbotto;
 - realizzazione di un polo integrato turistico-residenziale e servizi con la riorganizzazione del centro del paese;
 - valorizzazione del centro-turistico-sociale in località La Casa.
 - valorizzazione delle strutture socio-culturali;
 - previsione di una residenza sanitaria assistenziale;
 - previsione di una zona di piccolo artigianato di tradizione.
- Nelle zone A e B sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, fatto salvo quanto stabilito al quarto alinea del presente punto.

TUTELE E SALVAGUARDIE

Per i nuclei di Le Prata, il comune, può dare corso, tramite Piani di Recupero o Piani di Dettaglio, agli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente includendo anche la zona C di espansione limitrofa all'interno del Piano unitario di intervento previsto dal P.d.F.

In tutte le zone dell'U.T.O.E. n° 2 di recente costruzione, esterne alle parti storiche, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia funzionali al mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, ivi compreso la costruzione di piccoli annessi e garage nel rispetto delle N.T.A. del P.d.F. vigente.

Per le attività produttive e di servizio in atto sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle N.T.A. del P.d.F. Sono fatti salvi i progetti e i piani attuativi presentati prima dell'adozione delle presenti norme che proseguono l'iter autorizzativo fino all'adozione del R.U. I progetti non concessionati in contrasto con le prescrizioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

Nell'U.T.O.E. di Castagno-Caprile-Ficciaia in attesa del R.U. sono sottoposte a salvaguardia le seguenti zone del P.d.F.:

- tutte le zone comprese nell'unità minima di progettazione urbanistica contraddistinta dalla lettera "SA" a monte dell'abitato. Sono esclusi da tale salvaguardia i piani attuativi e i progetti conformi al P.d.F. presentati prima dell'adozione del P.S.;
- le zone C1 in prossimità dei Masseti e del vecchio mulino;
- la zona C3 compresa fra la strada provinciale, il vecchio mulino e le case popolari;
- la zona C3 compresa fra La Rota e la strada provinciale;
- le zone C6 a monte del Centro Visite ad ovest de La Rota;

CASTAGNO D'ANDREA – CAPRILE – FICCIAIA n° 2

Disponibilità residue		Destinazione d'uso	Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.			
			Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc).	Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)
Zone C	mc	14.400	2.800	8.000	3.600	--
Zone B	mc	4.100	4.100 (1)	--	(3)	--

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	--	--	--	--
Nuove reperibilità P.S.	Nuove costruzioni	5.700	--	12.000	1.500
	Recupero	1.990 (1)	--	2.000	1.500
	Totale	7.690	--	14.000	3.000
Totale previsioni P.S.		14.590 (2)	8.000	17.600 (3)	3.000

Note:

- Nelle zone B del P.d.F. come evidenziato nella Tavole 14, non è possibile stimare le volumetrie residue. Il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i soli residenti stabili e per la costruzione dei seguenti volumi non inclusi nei dimensionamenti del P.S.:
 - locali tecnologici e accessori come legnaie, cantine, servizi igienici e similari;
 - un vano abitabile, non superiore a mq. 20 per ogni nucleo familiare insediato.
- Sono ammesse destinazioni d'uso per attività commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il R.U. localizzerà le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d'uso miste.
- Limitatamente alle zone di recente costruzione esterne ai centri storici, per gli edifici di non valore e per le sole attività in atto, turistiche, produttive e di servizio, è ammesso un incremento del 50% della superficie utile lorda. Le attività sono indicate con sigla IN nella tavola n° 13 di localizzazione delle attività produttive.

U.T.O.E. n° 5 di Gugena

- Obiettivo del P.S. e del R.U. è quello di valorizzare il suo ruolo di presidio territoriale della parte sud-ovest del comune, ripristinando il sistema di accessibilità alle parti montane lungo il crinale della Maestà di

Tizzano, finalizzate al controllo e alla gestione dell'ambito di pertinenza.

Il P.S. prevede inoltre di qualificare il suo ruolo di interfaccia, insieme a San Bavello, con il sistema territoriale della Val di Sieve.

Dovranno essere mantenuti gli elementi del paesaggio. Le previsioni di residenze turistiche, previste dal P.d.F. e riconfermate dal P.S., dovranno rispettare nella scelta delle tipologie e uso dei materiali i caratteri presenti nella zona che il R.U. dovrà approfondire e sviluppare insieme agli interventi sugli edifici e sulle pertinenze dell'abitato di Gugena. Si dovrà pervenire ad una corretta integrazione fra vecchio nucleo, nuove costruzioni e paesaggio circostante.

4. Obiettivi, prescrizioni e specifiche.

All'interno dell'U.T.O.E. sono previsti i seguenti obiettivi e interventi strategici:

- realizzazione del punto sosta attrezzato per turismo equestre connesso al progetto della strada dei Cavallari;
- tutela dell'impianto storico-urbanistico-ambientale e delle permanenze storiche;
- realizzazione di aree per la sosta con verde elementare attrezzato.

TUTELE E SALVAGUARDIE

In attesa del R.U. nelle zone dell'U.T.O.E. n° 5 sono ammessi solo i seguenti interventi:

- per le zone A del P.d.F. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, fatta salva la possibilità data dalle norme del P.d.F. vigente di poter realizzare piccoli annessi.
- Salvaguardia delle zone C3 ad esclusione di quelle per cui sia stato presentato il piano attuativo per il quale valgono le disposizioni previste nel quarto alinea delle salvaguardie della precedente U.T.O.E. n° 2.

I progetti non concessionati in contrasto con le previsioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

GUGENA

Destinazione d'uso	Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.			
	Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc).	Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Disponibilità residue P.d.F.	Zone C mc	2.200	--	2.200	--	--
	Zone B mc	--	(1)	--	--	--
	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	--	--	--	--	--
Nuove reperibilità P.S.	Nuove costruzioni	--	--	--	--	--
	Recupero	1.500 (1)	--	--	--	--
	Totale	1.500	--	--	--	--
Totale previsioni P.S.		1.500 (2)	2.200	--	--	--

Note:

- Nelle zone B del P.d.F. come evidenziato nella tavola 14, non è possibile stimare le volumetrie residue. Il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i soli residenti stabili e per la costruzione dei seguenti volumi non inclusi nel dimensionamento del P.S.:
 - locali tecnologici e accessori come legnaie, cantine, servizi igienici e similari;
 - un vano abitabile, non superiore a mq. 20 per ogni nucleo familiare insediato.
- Sono ammesse destinazioni d'uso per attività commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il R.U. localizzerà le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d'uso miste.

U.T.O.E. n° 6 di Spaliena

- Obiettivo del P.S. e del R.U. è quello di valorizzare il suo ruolo di presidio territoriale della parte sud del territorio comunale compresa fra Gugena e Casale, ripristinando il sistema di accessibilità per il controllo

e la gestione dell'ambito di pertinenza. Gli interventi e le strategie da attuare sono analoghi a quelli previsti per l'U.T.O.E. n° 5 di Gugena.

- Obiettivi, prescrizioni e specifiche
All'interno dell'U.T.O.E. sono previsti i seguenti obiettivi e interventi strategici:
 - rafforzamento del punto sosta attrezzato della Germana collegato al progetto di valorizzazione della strada dei Cavallari per turismo equestre;
 - tutela dei nuclei storici di Spaliena di Sopra e Spaliena di Sotto e del crinale con gli insediamenti di Marmoreta, Trapoggio e Vicchieta;
 - tutela integrale delle aree intorno alla fonte della Germana;
 - previsione di un sistema funzionale per la sosta con aree attrezzate o opere di arredo vegetazionale e centro attrezzato per la pesca sportiva.

TUTELE E SALVAGUARDIE

Per l'U.T.O.E. n° 6 si applicano, in attesa del R.U. le stesse salvaguardie previste per l'U.T.O.E. n° 5 di Gugena.

Sono consentiti gli interventi previsti dal P.d.F. per le zone L.P.S. e F2.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare un corretto equilibrio tipologico, architettonico e ambientale con il paesaggio circostante e le permanenze storiche architettoniche.

Il R.U. tramite ulteriori approfondimenti, potrà precisare meglio le tipologie, i materiali e le caratteristiche delle pertinenze esterne dei nuovi edifici con progetti unitari d'insieme le cui volumetrie, destinate a case vacanza, previste dal P.d.F. sono riconfermate dal P.S.

I progetti non concessionati in contrasto con le previsioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

SPALIENA

Dispo Zone C mc	Destinazione d'uso	Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.			
		Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc).	Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)
6.500		--	6.500	--	--
					Attività di produzione e S.U.L. (mq)

	Zone B mc	:	(1)	--	(4)	--
	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	:	--	--	--	--
Nuove reperibilità P.S.	Nuove costruzioni	i	--	--	P.S.C.	--
	Recupero		1.500 (1)	--	(4)	--
	Totale		1.500	--	--	--
Totale previsioni P.S.			1.500 (2)	6.500	(4) P.S.C.	--

Note:

- Nelle zone B del P.d.F. come evidenziato nella tavola 14, non è possibile stimare le volumetrie residue. Il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i soli residenti stabili e per la costruzione dei seguenti volumi non inclusi nel dimensionamento del P.S.:
 - locali tecnologici e accessori come legnaie, cantine, servizi igienici e similari;
 - un vano abitabile, non superiore a mq. 20 per ogni nucleo familiare insediato.
- Sono ammesse destinazioni d'uso per attività commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il R.U. localizzerà le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d'uso miste.
- E' ammesso un incremento del 100% delle volumetrie della struttura esistente con funzioni turistico-ricettive in atto da destinare a punto sosta nell'ambito del progetto "Strada dei Cavallari" indicata nella tavola n° 13 di localizzazione delle attività

U.T.O.E. n° 7 di Casale

- L'U.T.O.E. n° 7 comprende l'abitato di Casale con i nuclei del Poggio, Sommo Casale, Masseto,

Cafaggio e Imocasale. Obiettivo del P.S. e del R.U. è quello di rafforzare il ruolo di presidio territoriale dell'abitato relativamente ed un ambito molto fragile sotto l'aspetto geo-morfologico; contemporaneamente il P.S. pone l'attenzione sulla necessità di un rapporto più integrato con Castagno riqualificando il collegamento viario esistente attualmente profondamente degradato.

Nell'ambito dell'abitato dovranno essere affinate azioni capaci di concreti interventi di riqualificazione urbana e ambientale con recupero degli antichi percorsi e del patrimonio architettonico, risanamento del sistema idraulico dei torrenti presenti, tutela degli elementi di pregio naturalistico come nel caso della fonte dell'Ortale e dell'emergenza geomorfologica dei Masseti. Tutela delle tradizioni storiche locali connesse alla "Comunella di Casale". Valorizzare l'intero abitato per la costruzione di una nuova visibilità turistica e di accessibilità al Parco Nazionale.

2. Obiettivi, prescrizioni e specifiche

Il R.U. dovrà approfondire e dettare norme più puntuali relativamente ad azioni di tutela per la riduzione dei rischi connessi alla fragilità idro-geomorfologica del contesto. Il R.U. dovrà quindi assumere come elementi di tutela integrale tutte le prescrizioni contenute negli studi di settore che fanno parte del seguente piano.

Il R.U. dovrà approfondire e sviluppare il rapporto fra margini dei tessuti urbani e territorio aperto che si compenetra con l'edificato, dando risposta alle attività agricole con definizione delle coltivazioni compatibili e norme sulle costruzioni di piccoli annessi per il ricovero degli attrezzi e mezzi.

All'interno della U.T.O.E. il Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni e obiettivi di sottosistema e delle prescrizioni d'uso delle risorse, dovrà precisare ed indicare le azioni per realizzare e raggiungere i seguenti obiettivi strategici e particolari:

- Qualificare le aree di valorizzazione rurale connesse al Parco e strettamente collegate all'abitato con tutela dei caratteri agro-paesaggistici di valore storico-documentario;
- interventi di promozione turistica;
- recupero di edifici dismessi per funzioni turistico-ricettive;
- area attrezzata per la pesca sportiva di Imocasale indicata e prevista dal P.d.F.;
- area di sosta per camper e autocaravan;
- valorizzazione e riqualificazione della strada di collegamento con Castagno dove viene prevista (esterna all'U.T.O.E.) una zona attrezzata di sosta per il turismo equestre connessa al progetto della Strada dei Cavallari;
- tutela dell'area boscata detta La Comunella di Casale con vincolo di uso civico;

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- la riqualificazione delle zone centrali e delle presenze ambientali e paesaggistiche di pregio:
 - il fosso di Casale;
 - la fonte dell'Ortale;
 - l'articolazione delle emergenze geomorfologiche chiamate i Masseti di Casale;
- la creazione di un sistema funzionale interno ed esterno di aree per la sosta e di verde attrezzato di arredo;
- valorizzazione e tutela dei nuclei storici del Masseto e del Poggio di Casale;
- rafforzamento e recupero dell'area sportiva della chiesa con la previsione di un centro sportivo didattico: centro di San Nicola;
- valorizzazione e potenziamento della struttura socio-sanitaria (R.S.A.) di Villa Rio;
- previsione di una piccola zona produttiva per dare risposta alle attività artigianali di tradizione.

TUTELE E SALVAGUARDIE

In tutte le zone dell'U.T.O.E. n° 2 di recente costruzione, esterne alle parti storiche sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia funzionale al mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, ivi compreso la costruzione di piccoli annessi e garage nel rispetto delle N.T.A del P.d.F. vigente.

Per le attività produttive e di servizio in atto sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle N.T.A. del P.d.F.; Sono fatti salvi i progetti e i piani attuativi presentati prima dell'adozione delle presenti norme che proseguono l'iter autorizzativo fino all'adozione del R.U. I progetti non concessionati in contrasto con le previsioni del R.U. saranno dichiarati decaduti.

Nell'U.T.O.E. di Casale in attesa del R.U. sono sottoposte a salvaguardia le seguenti zone del P.d.F.:

- le zone C3 e le zone C4 a lato del fosso di Casale;
- nelle zone A e B sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, fatto salvo quanto stabilito al terzo alinea del presente punto.

CASALE

Destinazione d'uso	Riarticolazione delle volumetrie residue del P.d.F. nel P.S.			
	Residenze stabili per fabbisogno (mc)	Residenze turistiche periodiche stagionali (mc)	Attività turistiche: alberghi, residences, ecc. (mc). Attività direzionali, commerciali e servizi (mc)	Attività di produzione e S.U.L. (mq)

Disponi	Zone C mc	2.300	2.300	--	--	--
	Zone B mc	:	(1)	--	(3)	--
	Zone D/G di produzione mq – S.U.L.	:	--	--	--	--
Nuove reperibilità P.S.	Nuove costruzioni		2.700	1.000	--	--
	Recupero		1.500	1.500	3.500	--
	Totale		4.200	2.500	3.500	--
Totale previsioni P.S.		6.500 (2)	2.500	3.500 (3)	--	--

Note:

1. Nelle zone B del P.d.F. come evidenziato nella tavola 14, non è possibile stimare le volumetrie residue. Il P.S. consente contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali per i soli residenti stabili e per la costruzione dei seguenti volumi non inclusi nel dimensionamento del P.S.:
 - locali tecnologici e accessori come legnaie, cantine, servizi igienici e similari;
 - un vano abitabile, non superiore a mq. 20 per ogni nucleo familiare insediato.
2. Sono ammesse destinazioni d'uso per attività commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il R.U. localizzerà le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d'uso miste.
3. Limitatamente alle zone di recente costruzione esterne ai centri storici, per gli edifici di non valore e per le sole attività in atto, turistiche, produttive e di servizio, è ammesso un incremento del 50% della superficie utile lorda. Le attività sono indicate con

sigla IN nella tavola n° 13 di localizzazione delle attività produttive.

**TITOLO V
REGOLE GENERALI DI GESTIONE, SALVAGUARDIE,
INDIRIZZI PROGRAMMATICI E STRUMENTI DI
GESTIONE**

**CAPO I
REGOLE GENERALI DI GESTIONE E
SALVAGUARDIE**

Art. 62 Salvaguardie e continuità di gestione

1. Per assicurare la continuità della gestione del territorio, le presenti regole recepiscono di norma la disciplina urbanistica della vigente pianificazione comunale per le parti coerenti con il Piano Strutturale, e quelle riguardanti il territorio costruito ai sensi della L.R. 64/95 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'appendice C dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. della Provincia di Firenze.

Il Regolamento Urbanistico con ulteriori approfondimenti conoscitivi potrà apportare variazioni per una migliore validità del quadro conoscitivo.

Negli articoli seguenti si riporta la disciplina urbanistica del P.d.F. vigente confermata nelle U.T.O.E. e nel territorio aperto.

2. Ai sensi dell'art. 34 punto 2 comma b e dell'art. 33, punto 1 della Legge Regionale n. 5/1995, sino all'approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per una durata non superiore a tre anni viene sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando si riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale e con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTCP e di quanto precisato ai precedenti articoli del presente Titolo.

3. Sono comunque previste le seguenti salvaguardie:

a) fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico devono essere rispettate le salvaguardie regionali di cui agli artt. 74-79 e art. 81 del P.I.T.;

b) è comunque consentita, anche prima del Regolamento Urbanistico l'approvazione, nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale e del P.d.F. vigente, di piani attuativi che possono prevedere anche interventi di nuova edificazione ad esclusione di quelli per il quale il P.S. all'interno delle U.T.O.E. individua specifiche tutele e salvaguardie in attesa del Regolamento Urbanistico;

c) sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal P.d.F. vigente se non vietati dal P.S. all'intero delle U.T.O.E. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti solo nell'ambito di piani attuativi, così come specificato alla precedente lettera b) e nel rispetto delle previsioni del Piano

Strutturale e del P.d.F. vigente con le procedure previste al precedente art. 6;

d) sono consentiti interventi di completamento, saturazione e sostituzione, se non specificatamente vietati all'interno delle U.T.O.E. dal P.S., nelle aree di saturazione e completamento (zone B del P.d.F.) alle condizioni dei successivi articoli.

Nelle zone B di saturazione previste dal P.d.F. dove sia possibile una edificabilità superiore a mc. 1.000 e non sottoposti a salvaguardia dal P.S., in attesa del Regolamento Urbanistico, l'Amministrazione può richiedere la presentazione di un progetto preliminare, di cui al precedente art. 6, nel quale siano indicate le opere di urbanizzazione da realizzare a carico del richiedente e necessarie a giudizio dell'Amministrazione comunale per l'attuazione dell'intervento;

e) salvo disposizioni diverse da parte del P.S. per il territorio aperto, gli interventi sono subordinati al rispetto delle norme della L.R. 64/1995 e dall'appendice C dello statuto del territorio del P.T.C.P.;

f) sono altresì consentiti gli interventi per la riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico, per opere di bonifica.

4. Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

- gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- gli interventi per i quali alla data di approvazione del Piano Strutturale sia stato rilasciato atto valido di concessione edilizia ancora efficace, nonché le relative varianti in corso d'opera;

- i progetti presentati in conformità del P.d.F. vigente prima dell'adozione del P.S. che non siano in contrasto con il P.S. medesimo. L'iter procedurale di approvazione deve comunque concludersi prima dell'adozione del R.U. I progetti e i piani attuativi non concessionati in contrasto con il R.U. saranno dichiarati decaduti;

- i piani attuativi del P.d.F. vigente che, alla data di approvazione del Piano Strutturale, abbiano avuto parere di approvazione da parte degli organi tecnici comunali o risultano già adottati dall'Amministrazione comunale o per i quali sia già stato attivato il procedimento della Legge Regionale n. 5/1995;

- I P.M.A.A. già approvati ed i P.M.M.A. in corso di approvazione che non risultino in contrasto con le regole d'uso ed i limiti previsti dal P.S.

Per detti Piani il P.S. recepisce i tempi di realizzazione indicati nell'atto autorizzativo consentendo la realizzazione delle azioni in essi

contenuti. I P.M.M.A. presentati prima dell'adozione delle presenti norme proseguono l'iter autorizzativo fino all'adozione del R.U. e saranno ritenuti decaduti qualora siano in contrasto con lo stesso;

- gli interventi ammessi in attesa del R.U. sono subordinati al rispetto delle regole indicate agli articoli seguenti.

Art. 63 Prescrizioni di compatibilità urbanistica

1. Le funzioni e le modifiche che attuano azioni di tutela e conservazione delle risorse esistenti, con opere di ripristino e recupero in caso di degrado, per l'ammissibilità dell'intervento anche se non indicato o localizzato dal presente Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico devono risultare conformi ai criteri dell'articolo 4. Sono altresì soggetti alle seguenti prescrizioni che costituiscono contenuto del Regolamento Urbanistico, oltre alle regole specifiche per parti di territorio e per Unità Territoriale Organiche Elementari:

- la nuova edilizia, a destinazione d'uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e commerciale, deve interessare esclusivamente suolo entro i perimetri delle U.T.O.E. in adiacenza dei centri abitati, dotato di urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni e deve risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente;
- gli interventi di adeguamento funzionale e tecnologico, non devono alterare gli elementi tipologici e morfologici essenziali; soprattutto negli immobili, complessi edilizi e aree ritenuti di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale, per i quali è ammesso unicamente l'intervento di restauro e risanamento conservativo;
- i nuovi edifici o il mutamento d'uso di quelli esistenti nella misura maggiore del 50% dell'uso in atto, sono di norma solo in aree dove i parcheggi risultino sufficienti. Il Comune potrà concedere la realizzazione dell'intervento proposto solo se sia assicurata la formazione di aree pubbliche di sosta, in aggiunta a quella privata prescritta dalla L.122/89, nella misura di un posto macchina per ogni alloggio o camera di albergo e di mq. 0,8 per ogni mq. di calpestio di locali destinati al commercio e al direzionale. Le aree per la sosta possono essere reperite anche al di fuori delle aree di stretta pertinenza;
- i nuovi edifici devono conformarsi alle tipologie e ai tessuti urbani degli abitati di cui costituiscono saturazione o completamento, in conformità allo statuto dei luoghi di cui al Titolo III e alle norme della disciplina urbanistica vigente.

- Per le compatibilità relative al fabbisogno idropotabile, dello smaltimento liquami e per la raccolta e trattamento dei rifiuti si fa riferimento alla relazione di valutazione degli effetti ambientali allegata al P.S., fermo restando il diniego a fenomeni che possono dar luogo a inquinamenti atmosferici e acustici nel rispetto del Piano del Rumore che dovrà essere redatto dal Comune di San Godenzo;

- non sono ammesse nuove costruzioni in tutte le aree nelle quali le prescrizioni di cui al precedente Titolo II fanno esplicito divieto di costruzione, con particolare riferimento a quelle di rischio idraulico geo-morfologico e di protezione paesaggistica previste al P.T.C.P. di Firenze.

2. Nel rispetto degli orientamenti riportati nel presente articolo, per il criterio di continuità gestionale di cui al precedente art. 4, sono da valutare ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente regolati dalle norme urbanistiche comunali vigenti che il Regolamento Urbanistico preciserà, stabilendo regole e categorie di intervento per ciascun edificio, complesso o area specifica. Gli approfondimenti del Regolamento Urbanistico potranno portare a modifiche della disciplina comunale vigente secondo il criterio che prevede azioni migliorative per la tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Il Comune, con il Regolamento Urbanistico, valuterà, con apposite perimetrazioni, se limitare l'ammissibilità degli interventi di cui al precedente comma 1 alle sole aree di saturazione, equiparabili alle zone omogenee B di cui al D.I. 1444/1968. Con il Regolamento Urbanistico potranno essere altresì prescritti limiti tipologici e dimensionali diversi da quelli di cui al 1° comma.

Art. 64 Prescrizioni generali per gli interventi di completamento e di sostituzione – Piani di settore

1. Sono ritenuti interventi di completamento le addizioni alla risorsa insediativa che completano o integrano i tessuti urbani, i nuclei e i complessi edilizi, con caratteristiche tipologiche e morfologiche analoghe.

Sono ritenuti interventi di sostituzione le ristrutturazioni urbanistiche di aree, isolati e complessi edilizi per i quali sono di norma necessari interventi di riqualificazione urbana.

Per l'attuazione degli interventi sopra indicati è necessaria la presentazione di un programma di cui al precedente art. 64.

Gli operatori pubblici e privati possono presentare in ogni momento programmi e progetti preliminari determinati da norme nazionali o regionali (P.R.U., P.R.U.S.S.T, P.I. o similari), per interventi di completamento o di sostituzione che siano conformi

agli obiettivi e alle strategie previste dal P.S.. Il programma o progetto dovrà indicare la localizzazione dell'intervento, le risorse interessate, le caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento stesso, come specificato nell'art. 6 e nel successivo art. 66.

2. I piani di settore sono equiparati agli interventi di cui al precedente punto 1 e sono soggetti alla presentazione del programma di cui all'art. 6, nel rispetto dei commi seguenti e dell'art. 66.

Il Regolamento Urbanistico potrà precisare le modalità di presentazione ed i contenuti degli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche e tipologie degli interventi e dei programmi di settore.

Gli interventi di completamento e di sostituzione, pur ricadendo di norma in aree già urbanizzate debbono tuttavia soddisfare le condizioni di compatibilità previste dalla relazione di valutazione degli effetti ambientali, così come previsto al precedente punto 1 dell'art. 64, oltre alla verifica del rispetto della pericolosità idro-morfologica. Il Regolamento Urbanistico potrà fornire ulteriori precisazioni, in relazione alle disposizioni di cui al capitolo IV delle Istruzioni tecniche regionali del D.G.R. 1541/1998 (istruzioni tecniche) ad integrazioni di quanto previsto al successivo art. 66.

Gli interventi sono comunque subordinati al rispetto delle norme sul rischio idraulico e geo-morfologico.

Il progetto preliminare deve comunque contenere la verifica dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti alle previsioni di progetto. In caso contrario, l'intervento deve assicurare l'adeguamento delle urbanizzazioni ai nuovi carichi urbanistici

L'amministrazione sulla base delle carenze riscontrate può richiedere interventi complementari di miglioramento e adeguamento delle opere di urbanizzazione rientranti nei criteri di scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti per legge come meglio indicato al successivo punto 5 art. 66.

3. In ogni area di completamento o di sostituzione, se non diversamente indicato dal Regolamento Urbanistico, debbono essere soddisfatti gli standard di cui al D.M. 1444/1968.

In considerazione dell'obiettivo del Piano Strutturale, che affida agli interventi di completamento e di sostituzione la riqualificazione degli ambiti urbani, con il potenziamento dei servizi e la valorizzazione della risorsa insediativa, in ciascuna area di completamento o di sostituzione il Comune, in sede di esame del progetto, può richiedere specifiche quantità e destinazioni d'uso di attrezzature, servizi, spazi e impianti pubblici o di uso pubblico, in aggiunta e integrazione di quelli dovuti al D.M. 1444/1968.

4. Gli operatori pubblici e privati che propongono l'intervento applicheranno il criterio della

perequazione per quanto riguarda quantità dell'edificazione e delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico.

5. L'Amministrazione comunale, su indicazione del R.U., ha facoltà di partecipare ad ogni progetto o piano con l'individuazione e attribuzione di aree, anche esterne, nelle quali siano indicati interventi di pubblica utilità e interesse.

I privati, da parte loro, con il criterio di cui al precedente punto 4, possono, nell'interesse della pubblica Amministrazione, inserire all'interno del progetto o programma aree esterne sulle quali siano previsti interventi di pubblica utilità e interesse.

Art. 65 Contenuti dei programmi e progetti di sviluppo sostenibile

1. I programmi di cui al precedente art. 6 devono presentare condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale, assicurando la conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale presente nell'area interessata dal programma e la promozione dello sviluppo economico e sociale, con riferimento alla creazione di occupazione. Il programma deve avere preferibilmente carattere integrato: produttivo, residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, perseguendo prioritariamente il risanamento delle situazioni di degrado delle risorse presenti nell'area interessata dal programma. All'attuazione del programma concorreranno risorse finanziarie pubbliche e/o private; deve essere comunque assicurata, mediante specifiche convenzioni, la completa realizzazione del programma, sia pure, quando necessario, per successive fasi.
2. Il programma contiene:
 - i dati identificativi dei soggetti proponenti;
 - la perimetrazione sulle cartografie di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico delle aree interessate dal programma;
 - l'indicazione delle finalità degli usi, delle azioni e delle opere di conservazione e trasformazione delle risorse;
 - la verifica della conformità degli usi, delle azioni e delle opere previste dal programma al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico e comunque agli atti di pianificazione e di programmazione vigenti, con particolare riguardo alle prescrizioni e ai vincoli quali discendono dal Piano di Coordinamento della Provincia di Firenze;
 - il rispetto dei vincoli e limiti d'uso delle risorse, stabilite nel Titolo II del presente Piano Strutturale;
 - l'articolazione del programma per fasi e tempi di realizzazione;
 - la relazione sui costi e sui finanziamenti pubblici e/o privati;

COMUNE DI SAN GODENZO PIANO STRUTTURALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- l'indicazione degli spazi e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive la cui realizzazione e gestione sono assunti dai soggetti proponenti il programma.
3. Il programma sarà corredato inoltre dal progetto preliminare dell'intervento, con i seguenti contenuti:
- il rilievo planialtimetrico dell'area interessata dall'intervento, con indicazione delle risorse in essa presenti e del loro stato;
 - il rilievo delle invarianti storiche, artistiche, paesaggistiche e ambientali;
 - la rete stradale, distinguendo quella di progetto da quella esistente da conservare o da adeguare e precisando i tratti stradali privati di servizio;
 - gli spazi e gli impianti pubblici, di uso pubblico o riservati ad attività collettive;
 - il dimensionamento e la distribuzione sull'area delle destinazioni d'uso previste nell'intervento;
4. A seguito della valutazione del programma il Comune stabilirà:
- l'ammissibilità del programma o di sue parti;
 - le procedure da attivare per la realizzazione del programma; il Comune stabilirà tra l'altro se il programma deve essere realizzato mediante piano attuativo; di norma il progetto che abbia seguito la procedura di cui al presente articolo - improntata comunque a criteri di trasparenza, di certezza nei riferimenti legislativi e normativi e di brevità nei tempi di esame e di parere - non è soggetto a piano attuativo. Quando il Comune e i privati convengono che il progetto definitivo deve contenere disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, gli interventi, di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/1999, ricadenti entro il perimetro dell'area interessata dal progetto di cui al presente articolo, saranno sottoposti ad attestazione di conformità;
 - gli elaborati progettuali definitivi da presentarsi da parte dei proponenti il programma.
 - le disposizioni e le destinazioni d'uso degli spazi, degli edifici e degli impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive;
 - le parti di spazi, edifici e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive da realizzarsi dai proponenti il programma e le gestioni a loro carico;
 - le quantità di nuova edificazione;
 - le norme tipologiche e morfologiche per la progettazione delle opere edilizie previste nell'area;
 - le garanzie fideiussorie;
 - i tempi e le fasi di realizzazione del programma;
 - la valutazione degli effetti ambientali da effettuarsi da parte dei proponenti il programma, in conformità a quanto prescritto dal Capitolo quarto dalle Istruzioni Tecniche
- per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione, D.G.R. n° 1541 del 14. 12.1998, in merito ai piani attuativi.
5. Detti elaborati definitivi per gli interventi di completamento preciseranno:
- la superficie minima degli spazi pubblici e degli spazi per attrezzature di interesse generale, da cedere gratuitamente al Comune;
 - gli spazi pubblici convenzionati;
 - gli spazi con vincolo d'uso da disciplinare in convenzione;
 - il volume massimo complessivo, distinto in: esistente conservato, esistente sostituito e di completamento;
 - le tipologie edilizie e le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito dell'intervento.
- Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, salvo diverse disposizioni del R.U., non potranno essere inferiori agli standards previsti per legge. L'Amministrazione comunale si riserva di fare eseguire direttamente dai proponenti l'intervento le opere di urbanizzazione ricadenti all'interno delle aree interessate dagli interventi stessi, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 della L. 10/1977. Dette opere potranno essere monetizzate nel caso che non siano reperibili all'interno dell'area di intervento così come indicato al precedente comma 5 dell'art. 65.
- Salvo prescrizioni del Regolamento Urbanistico valgono inoltre, per le opere di urbanizzazione, i criteri seguenti:
- le opere di urbanizzazione primaria di iniziativa privata sono eseguite a totale carico dei privati proponenti l'intervento, qualunque sia il loro importo. In questo caso gli oneri da versare al ritiro del permesso di costruire, non saranno dovuti, salvo che le opere di urbanizzazione primaria da realizzare siano di importo inferiore agli oneri dovuti. In tal caso si dovrà operare il relativo conguaglio;
 - le opere di urbanizzazione primaria, una volta realizzate e collaudate, dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, con le relative aree;
 - le opere di urbanizzazione secondaria, se realizzate direttamente dai proponenti l'intervento, dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, una volta terminate e collaudate, se così stabilito dall'Amministrazione stessa dalla relativa convenzione.
- I programmi e i progetti potranno essere attuati per lotti funzionali, i quali dovranno essere subordinati alle seguenti prescrizioni:
- le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate pro-quota in base alla volumetria di lotto funzionale, fermo restando che dovrà

comunque essere assicurata la funzionalità complessiva delle stesse;

- le aree previste per gli spazi pubblici e per attrezzature dovranno essere cedute in proporzione alla volumetria realizzata, come stabilito da convenzione.

Gli interventi saranno disciplinati con apposite convenzioni, di cui al Regolamento Urbanistico, che regoleranno, oltre a quanto stabilito nel precedente comma 4:

- l'intervento e le sue fasi di attuazione;
- le modalità di realizzazione e di gestione delle attrezzature e degli spazi pubblici;
- le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- la cessione gratuita delle attrezzature e degli spazi pubblici all'Amministrazione comunale, nella misura prevista dal programma di intervento;
- la monetizzazione delle urbanizzazioni secondo quanto previsto nei capoversi precedenti.

6. Le previsioni del programma decadono se entro i termini temporali di attuazione, di cui al precedente comma 4, non siano state richieste le concessioni edilizie ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi prescritti dal Comune.

Per quanto riguarda gli interventi facenti parte del Programma Integrato d'Intervento, di cui all'art. 29 della L.R. 5/95, i tempi di decadenza sono quelli prescritti dal comma settimo del predetto articolo.

7. L'ammissibilità dei nuovi insediamenti è soggetta alla prescrizione da parte del Comune delle quantità e delle destinazioni d'uso di aree, impianti e edifici da riservare a spazi pubblici, destinati alle attività collettive e di interesse comune, del verde pubblico e dei parcheggi, che l'intervento deve attuare. La quantità di tali spazi non sarà in ogni caso minore di quella prescritta dal D.M. 1444/1968, artt. 3 e 5; quantità maggiori potranno essere richieste nel caso che il nuovo insediamento concorra al miglioramento della qualità urbana dell'ambito interessato dall'intervento e, in particolare, debba supplire a sue carenze di servizi e attrezzature. Per dette aree vale quanto stabilito al comma 5 dell'art. 65.

Art. 66 Regole generali per le attrezzature, i servizi, gli impianti e gli spazi pubblici e di uso comune

1. Il Comune, gli enti pubblici e i privati - quest'ultimi, anche con autonome iniziative sulla base del principio di concertazione - hanno la facoltà di attuare in ogni tempo interventi di conservazione, ristrutturazione, incremento funzionale e dimensionale, e nuova costruzione degli spazi, dei servizi, delle attrezzature e degli impianti di cui al

seguito comma 2, anche se non previsti, indicati, localizzati e quantificati dal presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, purché siano di interesse locale e a condizione che siano conformi alle strategia generale, di cui al Titolo I, e alle strategie di sistema o sottosistema, di cui al Titolo IV, osservino i limiti d'uso e i vincoli, di cui al Titolo II, e rispettino le regole dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III.

Gli interventi sono soggetti a presentazione del programma di cui al precedente art. 6, con i contenuti di cui all'art. 66.

2. elenco attrezzature e impianti:
 - parchi urbani;
 - giardini di gioco, didattici, ricreativi e di riposo;
 - campi, attrezzature e impianti sportivi;
 - scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
 - centri di formazione e di insegnamento;
 - spazi, attrezzature e servizi per la cultura; musei, esposizioni e mostre, al chiuso e all'aperto;
 - spazi e attrezzature per convegni e congressi;
 - spazi e attrezzature per spettacoli, al chiuso e al coperto;
 - attrezzature, spazi e servizi sanitari, assistenziali, di cura del corpo, comprese le residenze per anziani e servizi per il recupero fisico;
 - spazi e strutture per il commercio di interesse locale;
 - spazi, servizi e attrezzature per il turismo, con esclusione di campeggi, alberghi, case vacanze, residenze turistiche;
 - piazze e luoghi di aggregazione all'aperto;
 - parcheggi pubblici e privati, in superficie, in sotterraneo o in edifici a uno o più piani;
 - aree per spettacoli viaggiatori, mercati e per la protezione civile di cui alla LN. 225/1992;
 - urbanizzazioni primarie (acquedotto, fognatura, reti di distribuzione della comunicazione e dell'energia).
3. Il Comune, altri enti pubblici e i privati, mediante i programmi e i progetti di cui ai precedenti artt. 6 e 66, possono proporre e realizzare in ogni tempo gli spazi, le attrezzature e gli impianti elencati nel precedente comma, anche se non previsti, indicati, localizzati e quantificati dal Piano Strutturale, dal Regolamento Urbanistico o da altri strumenti urbanistici comunali.
4. I tempi e le modalità dell'uso pubblico degli spazi, delle attrezzature e degli impianti sopra elencati, quando realizzati dai privati, saranno definiti di concerto tra Comune e i privati stessi mediante apposita convenzione. Con detta convenzione saranno inoltre stabiliti gli impegni da parte dei privati per la manutenzione e il mantenimento in condizioni di efficienza e di sicurezza degli spazi, delle attrezzature e degli impianti.
5. Il Comune con il R.U. predisporrà, se ritenuto necessario per singoli centri abitati il Piano dei parcheggi e dei garages pertinenziali, a servizio

delle residenze e delle attività produttive, commerciali e turistiche che ne risultino sprovviste o in misura insufficiente. A tale scopo saranno utilizzate aree pubbliche e private. I privati possono sostituirsi al Comune mediante progetti di parcheggi e garages pertinenziali, su spazi privati e pubblici. Il Piano comunale e i progetti privati debbono osservare le seguenti condizioni di fattibilità:

- per la realizzazione di garages non debbono essere interessate aree nelle quali l'edificabilità è vietata per motivi ambientali, paesaggistici, idrogeologici e geomorfologici;
- le aree nelle quali si intendono realizzare parcheggi e garages debbono risultare servite da urbanizzazione primaria;
- l'accesso e l'uscita degli automezzi non debbono costituire condizioni di pericolo e di intralcio al traffico di transito.

Art. 67 Opere stradali

1. Sono ammessi in ogni tempo e con procedure dirette gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e che non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche finalizzate a garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza sottoponendo gli interventi alla valutazione degli Enti proprietari delle strade medesime.
2. Progetti di rilevante modifica dei tracciati stradali e di nuovi tracciati, se non vietati dai vincoli di cui al Titolo II, anche se non indicati dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, possono essere presentati in ogni tempo da Enti istituzionalmente competenti e da privati. In questi casi la fattibilità degli interventi è subordinata alla verifica di ammissibilità definita dalle condizioni di trasformabilità delle risorse di cui al precedente art. 5, e soggetta ad approvazione del programma di cui al precedente art. 6 e all'art. 66 del presente Titolo.
3. A integrazione della protezione delle strade, costituita dalle distanze minime di edificazione di cui al D.Lgs. 285/1992, regole urbanistiche specifiche assicurano le funzioni territoriali e urbane della rete stradale. A tale scopo vengono definite le seguenti tipologie di strade:
 - **strade esterne agli abitati** con funzioni di transito, di comunicazione tra abitati e di collegamento con i territori adiacenti: eliminazione o riduzione di incroci, accessi privati e passi carrai nella strada esistente, anche mediante la formazione di percorsi paralleli di servizio; divieto di accessi privati e passi carrai nei tratti di nuova formazione o radicalmente ristrutturati, con incroci distanziati salvo casi particolari da valutare da parte del Comune, ma nel rispetto delle norme di sicurezza; formazione di barriere protettive arboree contro l'inquinamento atmosferico e acustico sui lati

delle strade prospettanti gli abitati; piste ciclabili parallele alle strade; divieto di parcheggio sulla strada, formazione di parcheggi interni negli interventi di recupero e adeguamento della rete stradale esistente;

- **strade di collegamento tra ambiti di notevole valore ambientale e paesaggistico** o percorsi che risultando interni ad ambiti del genere; possono svolgere funzioni turistiche e per il tempo libero. Per tali strade sono indicate le seguenti prescrizioni: mantenimento dei tracciati e delle caratteristiche geometriche originarie; traffico automobilistico lento; formazione in parallelo di percorsi pedonali o piste ciclabili; formazione e tutela dell'arredo vegetazionale con caratteri tipici del luogo; formazione di piazzole di sosta e di parcheggio in corrispondenza dei punti panoramici o in vicinanza di beni culturali; manufatti in pietra, mattoni, legno; previsione di interventi per l'attraversamento della fauna e microfauna, in particolare all'intersezione con i corridoi ecologici; conservazione delle recinzioni consistenti in muri e manufatti di interesse ambientale e architettonico; opere di riqualificazione ambientale, anche con rimozione di essenze non compatibili; in accordo con i privati, rimozione delle recinzioni e delle vegetazioni incongrue con l'ambiente in occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia; in caso di nuova edificazione, le recinzioni dovranno risultare congrue con il valore storico e ambientale del luogo; ai fini della classificazione di valore il P.S. recepisce le indicazioni fornite dal P.T.C.P. della Provincia di Firenze;

- **strade interne agli insediamenti** prevalentemente residenziali, caratterizzate dalla necessità di dare migliori condizioni di sicurezza e funzionalità. Gli interventi dovranno tendere ad eliminare il traffico di transito; riduzione dei parcheggi su strada, da sostituirsi con aree di sosta in posizioni interne; eliminazione delle strade a fondo cieco; incremento di opere di arredo con aree di verde elementare, messa a dimora di piante migliorando gli spazi di relazione nei nuovi quartieri residenziali a favore degli anziani e dei bambini e disabili; uso di materiali naturali e pavimentazioni permeabili; pavimentazioni fonoassorbenti nei punti di maggior traffico con dissuasori per ridurre la velocità delle auto; riduzione dei rischi con allargamento dei marciapiedi e previsione di piste ciclabili integrate con percorsi pedonali specialistici per facilitare il movimento ai disabili e ad altre categorie con difficoltà motoria.

Nel rispetto delle precedenti indicazioni, nella tav. 10, sono indicate le carenze e le tipologie d'intervento necessarie per la riqualificazione e

messa in sicurezza della viabilità principale del territorio comunale.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico per gli immobili ricadenti nei corridoi infrastrutturali per la nuova viabilità, indicati nelle tavole 10, 14a e 14b del presente piano, non è ammessa alcuna trasformazione soggetta a provvedimento abilitativo, espresso o tacito, della pubblica amministrazione, a eccezione della manutenzione straordinaria.

Art. 68 Criteri generali per le opere nel territorio aperto

In relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze e alle strategie generali e specifiche di sistema territoriale del presente Piano Strutturale, viene affidato al territorio aperto un ruolo fondamentale negli assetti e nell'uso sostenibili.

Il quadro conoscitivo ha messo in luce i notevoli valori ambientali e paesaggistici del territorio aperto di San Godenzo, illustrati in relazione ai sistemi territoriali e sottosistemi ambientali strettamente integrati con il Parco Nazionale. La tutela del territorio aperto, in conclusione, non è programmata solo in relazione al sostegno e allo sviluppo delle attività agricole bensì in considerazione delle funzioni di presidio ambientale, paesaggistico e di difesa del suolo, che si ritengono essere condizioni essenziali per la permanenza del territorio.

E' proprio la presenza nel territorio aperto di aree naturalistiche ed emergenze storiche di pregio a poterne giustificare utilizzi turistici, di tempo libero, ricreativi, culturali, che vanno ben al di là di una economia agricola che può presentare caratteri di debolezza.

Non è infine da trascurare la funzione di equilibrio idraulico e geomorfologico che tutto il territorio montano e pedemontano assicurano a vantaggio delle zone di valle.

Per tutti questi motivi il presente Piano Strutturale con i contenuti prescrittivi delle Unità Territoriali Organiche Elementari determinano, la tutela del territorio aperto e lo assimilano, sul piano normativo, a territorio ad esclusiva funzione ambientale fortemente interconnesso al Parco Nazionale.

Il Regolamento Urbanistico potrà approfondire e specificare la disciplina urbanistica del territorio aperto, assumendo come riferimento il P.T.C.P. di Firenze, la disciplina urbanistica vigente e gli obiettivi strategici del Piano Strutturale.

Il territorio di San Godenzo può a giusta ragione identificarsi come luogo di acqua e natura. La storia ha lasciato segni tangibili di rilevante valore con la costruzione di architetture e lasciando alla montagna con la sue parti naturali e la sua "natura umanizzata" di formare la naturale cornice di questo sistema territoriale, con una importante identità, in quello più ampio del Mugello e della Val di Sieve.

Programmi e progetti, pubblici e privati, possono sfruttare queste potenzialità con attività turistiche, di tempo libero, sportive, didattiche.

E' nel contesto generale degli obiettivi del Piano, indicati nei sistemi territoriali e funzionali, che può essere valutato il progetto di Parco di eredità culturale del paesaggio e dell'eco-museo della civiltà del castagno, della transumanza e del bosco, con la costruzione di centri di documentazione e promozione sulla cultura delle coltivazioni agrarie di tradizione e della montagna, al quale fanno da giusto corollario il patrimonio storico e architettonico in un contesto ambientale di grande valore.

Art. 69 Valutazione degli effetti ambientali

Ai fini dell'attuazione degli interventi ed al loro recepimento nel R.U. è prescrittivo quanto indicato nella relazione sull'attività di valutazione degli effetti ambientali.

La realizzazione degli interventi stessi è pertanto vincolata e subordinata al rispetto delle condizioni di trasformabilità indicate nella relazione sull'attività di valutazione degli effetti ambientali che è parte integrante del P.S.

Il sistema delle valutazioni, secondo quanto indicato dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 5/95, dovrà essere applicato preventivamente e dovrà supportare le scelte localizzative e dimensionali connesse alle trasformazioni del territorio previste dal P.S. secondo le indicazioni metodologiche di cui all'art. 13 della stessa legge e relative istruzioni tecniche approvate con delibera G.R. n. 1541 del 14.12.1998.

Art. 70 Salvaguardie relative alle caratteristiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche

Fino all'entrata in vigore del regolamento urbanistico trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al Capo I del Titolo I, ordinari o specialistici, richiamati dal medesimo Capo I del Titolo I.

CAPO II STRUMENTI DI GESTIONE E INDIRIZZI PROGRAMMATICI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 Il Regolamento Urbanistico

1. Il regolamento urbanistico nel rispetto del presente Piano Strutturale provvede:

- a) a disciplinare, per ognuna delle componenti territoriali individuate le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, mediante disposizioni relativamente alle parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale esistente, e per la successiva formazione di piani attuativi pubblici o privati relativamente alle parti di territorio di cui si prevedano modificazioni della organizzazione anche con interventi di ristrutturazione urbanistica;

- b) a disciplinare le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, da conservare nelle proprie caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;
- c) a definire, mediante la determinazione di destinazioni d'uso e di trasformazioni fisiche o funzionali, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le diverse funzioni, con particolare riferimento a quelli per le funzioni pubbliche di interesse pubblico e collettivo;
- d) a definire il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti;
- e) a dettare i criteri per l'organizzazione delle scelte di trasformazione, adottate dal piano, con il sistema delle infrastrutture dei trasporti in relazione ai tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi dell'art. 5 bis della L.R. 5/95.

Art. 72 I programmi integrati d'intervento

I programmi integrati d'intervento indicano nel rispetto delle limitazioni e dei contenuti di cui al precedente titolo:

- a) quali piani attuativi si intende avviare entro i termini stabiliti dagli stessi programmi integrati;
- b) le direttive per la formazione dei piani attuativi di cui alla lettera a);
- c) gli interventi di urbanizzazione e di dotazione di spazi per funzioni pubbliche o collettive da realizzare nel periodo di validità dei programmi integrati;
- d) gli elementi del sistema della mobilità da realizzare o modificare nel periodo di validità dei programmi integrati;
- e) gli immobili o le aree che si intendono acquisire alla proprietà pubblica, ovvero assoggettare a speciali servitù, entro il periodo di validità dei programmi integrati.

I programmi integrati d'intervento sono corredati:

- a) dalla ricognizione delle risorse territoriali che si intendono impegnare;
- b) dalla valutazione degli effetti delle loro indicazioni sui sistemi ambientali, insediativi e socioeconomici, nonché sugli atti amministrativi in materia di tempi e orari;
- c) dalle valutazioni per la fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni indicate, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie comunali;
- d) dei piani o programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, ovvero dai loro aggiornamenti.

Art. 73 Cartelli pubblicitari

1. Nell'intero territorio del Comune di San Godenzo l'installazione e il mantenimento di cartelli sono consentiti esclusivamente:

- a) a cura delle pubbliche autorità competenti, per i cartelli recanti le indicazioni toponomastiche e segnaletiche, o da adempimenti a norme nazionali, regionali, provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, e simili ivi compreso l'Ente Parco;
 - b) a cura di soggetti privati per i cartelli con indicazione dell'azienda o del servizio offerto le cui dimensioni e caratteristiche saranno definite da specifico regolamento del comune;
2. Non è ammessa l'installazione di cartelli che arrechino danno visivo all'ambiente o precludano la visibilità lungo i percorsi panoramici delle emergenze naturalistiche e storico architettoniche.

Art. 74 Ricovero cani e cimiteri per animali di compagnia

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie possono essere realizzate nell'ambito del territorio comunale strutture per il ricovero e la custodia di cani e piccoli cimiteri per animali di compagnia. Gli interventi devono rispettare i vincoli e le limitazioni d'uso previsti dal Piano Strutturale ed essere realizzati con materiali in uso nella tradizione, opere di arredo vegetazionale per la realizzazione di schermature e protezioni visive. I ricoveri per cani non potranno essere realizzati in prossimità dei centri abitati e in aree che possono recare disturbo alla quiete pubblica ed essere realizzati con materiali precari di risulta. Il P.S. conferma nel sottosistema ambientale pedemontano del capoluogo il cimitero per animali previsto dal P.d.F. vigente.

Art. 75 Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati

1. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta dal "Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo A), definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.
2. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione, delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità cautelativa dal "Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo B), definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.
3. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione, delle aree corrispondenti a quelle

classificate quali aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4) e a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) dal "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Arno", definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.

Art. 76 Ottemperanza ad altre disposizioni

1. Per quanto non specificato dal presente piano e dalle N.T.A. valgono le disposizioni delle leggi e delle disposizioni della Regione Toscana e dello Stato nel caso che queste ultime abbiano effetto sulle prime.

2. Possono essere apportate, in ogni momento, variazioni tecniche agli elaborati del presente piano ed alle N.T.A., determinate dall'applicazione di leggi o atti amministrativi della Regione e dello Stato che non incidano sulle invarianti del P.S. e su quelle indicate dal P.T.C.P. strettamente necessarie per riconferire agli elaborati del presente piano caratteri di sistematicità e di unitarietà.

Nel territorio di San Godenzo non sono state identificate dal P.S. siti estrattivi, tuttavia considerato che la Regione Toscana sta elaborando il nuovo P.R.A.E.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 78/1998 e che la Provincia di Firenze dovrà conseguentemente adeguare il quadro conoscitivo degli ambiti estrattivi, il Comune di San Godenzo, nel rispetto delle invarianti strutturali di cui al precedente capo IV è tenuto al recepimento automatico degli atti regionali e provinciali nel quadro conoscitivo del P.S. con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree estrattive se previste.

Il riferimento alle N.T.A. e agli elaborati del Piano del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna riguarda quanto approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 19.12.2002 con deliberazione n° 66. Eventuali modifiche che gli elaborati grafici e le N.T.A. del Piano del Parco dovessero subire in fase di definitiva approvazione da parte degli Enti preposti trovano immediata applicazione nelle presenti N.T.A. con modifica degli elaborati per quanto li riguarda senza che questo costituisca variante al P.S.